SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

235ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 18 DICEMBRE 1973

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI,
indi del Vice Presidente ALBERTINI
e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deferimento di domanda all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari . . . . . *Pag.* 11601

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (Integrazione)

PRESIDENTE 11659

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 11599

Annunzio di ritiro 11601

Autorizzazioni alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1428, 1427, 1352-B, 1389:

PRESIDENTE 11659, 11683
CAROLLO 11658
PACINI 11683
REBECCHINI 11659
ZACCARI 11658

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede redigente . . . . . *Pag.* 11600

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 11600

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 11600

Presentazione di relazione 11601

Richiesta di parere a Commissione permanente 11600

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante . 11599

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servi-

zio dello Stato » **(1412)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BACCHI . . . . . *Pag.* 11655, 11658
DE FALCO 11654
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 11657
RICCI, *f.f. relatore* 11656

Votazione:

« Ordinamento penitenziario » **(538)** (*Relazione orale - art. 81, terzo comma, del Regolamento*).

Approvazione con il seguente titolo:

« Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »:

BUZIO 11611
COPPOLA 11613
FOLLIERI, *relatore* 11602
GALANTE GARRONE 11620
MARIANI 11622
SABADINI 11616
VIVIANI 11625
ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 11605

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzione . . *Pag.* 11601

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 11683
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 11683

Svolgimento di interrogazioni sull'eccidio all'aeroporto di Fiumicino:

ARTIERI 11673
BARTOLOMEI 11667
BERGAMASCO 11672
GARAVELLI 11677
NENCIONI 11670
PAZIENZA 11679
PERNA 11675
TAVIANI, *Ministro dell'interno* 11663
TEDESCHI Mario 11668
VENANZETTI 11678
ZUCCALÀ 11681

SULL'ECCIDIO ALL'AEROPORTO DI FIUMICINO

PRESIDENTE 11601

Presidenza del Presidente SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E. La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

A R N O N E, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 13 dicembre.*

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

DE MARZI ed altri. — « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti per gli anni 1973 e 1974 » (301-*B*) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile » (882-*B*) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico » (1186-*B*) (*Approvato dalla 12ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Deputati PISICCHIO ed altri; GRAMEGNA ed altri. — « Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali » (1432);

Deputati LETTIERI ed altri. — « Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore dei sottufficiali delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato » (1433);

« Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda » (1436).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 2ª Commissione permanente (Giustizia), previo parere della 10ª Commissione.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

FERMARIELLO, GAROLI, VIGNOLO, COLOMBI, GIOVANNETTI, BIANCHI, ZICCARDI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, PIOVANO, PAPA, SCARPINO, VERONESI e URBANI. — « Norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti » (1434);

NICCOLI, BALDINI e MAZZOLI. — « Modifica alle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per il ripristino in Osimo (Ancona) dell'Ufficio delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro » (1435).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DE MARZI ed altri. — « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti per gli anni 1973 e 1974 » (301-*B*), previo parere della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile » (882-*B*);

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura):

Deputati LETTIERI ed altri. — « Adeguamento dell'indennità per servizio di istituto a favore dei sottufficiali delle guardie scelte e delle guardie del Corpo forestale dello Stato » (1433), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati PISICCHIO ed altri; GRAMEGNA ed altri. — « Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali » (1432), previo parere della 9ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico » (1186-*B*), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede redigente

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 1, punto 4; 5, punto 1; 10, punto 2, primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (891), già assegnato a detta Commissione in sede redigente.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta unanime dei componenti la 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazioni industriali - GEPI » (1164), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di richiesta di parere a Commissione permanente

P R E S I D E N T E . La 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge: BLOISE. — « Inserzione automatica delle clausole "senza spese", "senza protesto" nelle cambiali e nei vaglia cam-

biari di importo non superiore a lire 100.000 » (193), già deferito in sede referente alla 2ª Commissione permanente (Giustizia).

Annunzio di ritiro di disegno di legge

P R E S I D E N T E . Il senatore Fermariello, anche a nome degli altri firmatari, ha dichiarato di ritirare il disegno di legge:

« Istituzione di sezioni serali di scuole medie e secondarie statali e norme sui rapporti di lavoro per i lavoratori studenti » (728).

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Barra ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati TOZZI CONDIVI e RICCIO Pietro. — « Abrogazione dell'articolo 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati » (1086).

Annunzio di deferimento all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . La domanda di autorizzazione a procedere in giudizio annunciata nella seduta dell'11 dicembre 1973 — Documento IV, n. 92 — è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Annunzio di trasmissione di risoluzione approvata dal Parlamento europeo

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quell'Assemblea, sulla raccomandazione approvata ad Istanbul il 10 settembre 1973 dalla Commissione parlamentare mista CEE-Turchia, riguardante problemi socio-economici.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Sull'eccidio all'aeroporto di Fiumicino

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*).

Onorevoli colleghi, già in altre occasioni si è levata in quest'Aula la vibrata condanna per disumani episodi di terrorismo. La cieca violenza che in passato si è abbattuta su Monaco, Lod e altre città ha ora insanguinato il nostro suolo e ha colpito in modo crudele anche la nostra gente.

Il Senato — che si inchina commosso davanti al sacrificio delle vittime innocenti ed esprime viva solidarietà alle loro famiglie — leva una condanna unanime e dura contro queste selvagge stragi che angosciano e offendono l'intera comunità umana.

Credo di poter formulare a nome di quest'Assemblea — libera espressione del popolo italiano — un pressante appello a tutti gli Stati, a tutti i popoli, perchè s'impegnino a perseguire con fermezza i colpevoli, perchè mai nessuno dia loro assistenza o rifugio.

Onorevoli colleghi, di fronte al ripetersi di gesta così infami sembra quasi di dover dubitare della ragione dell'uomo. Questo doloroso rilievo, però, non deve in alcun modo scoraggiare la speranza e l'impegno degli uomini civili, liberi e consapevoli.

Per questo, auspichiamo che i prossimi incontri per la pace nel Medio Oriente facciano emergere soluzioni eque e ragionevoli, che valgano una volta per sempre ad estinguere i focolai di odio e di terrore nell'area mediterranea.

In questi giorni è stato celebrato il XXV anniversario della dichiarazione dei diritti dell'uomo: l'evento deve vedere uniti tutti i popoli e i governi di buona volontà per creare nel mondo una società migliore, veramente giusta e progredita, capace di proteggere — sempre e ovunque — i beni supremi della pace e della vita umana.

Onorevoli colleghi, mancherei al mio dovere se in questa drammatica circostanza non invitassi tutte le forze politiche a fare ogni sforzo per trovare larghe e solide intese intorno a misure che possano rendere più sicura la convivenza del nostro popolo, prevenendo e stroncando disegni criminosi che tanto allarmano e insidiano la comunità nazionale.

È, questo, un appello al di là e al di sopra degli schieramenti e vuole soltanto interpretare l'ansia degli italiani per una sicura e serena vita democratica.

Comunico che il Governo risponderà alle interrogazioni urgenti sui tragici avvenimenti che si susseguono da ieri al termine della seduta odierna.

In segno di lutto sospendo brevemente i nostri lavori.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,05*).

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

Votazione e approvazione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario » (538)
(*Relazione orale - articolo 81, terzo comma, del Regolamento*)

Approvazione con il seguente titolo: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la votazione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario », per il quale il Senato ha deliberato l'adozione della procedura abbreviata, di cui all'articolo 81 del Regolamento con relazione orale.

Questo disegno di legge è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

F O L L I E R I, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il disegno di legge all'esame dell'Aula ripete nelle sue strutture generali quello che fu approvato durante la passata legislatura e che decadde per lo scioglimento anticipato del Parlamento, mentre si trovava negli uffici della Camera dei deputati.

Le modifiche odierne si riferiscono ad un maggiore approfondimento delle finalità che lo Stato democratico deve perseguire nei confronti dei carcerati e soprattutto alla necessità che gli istituti di pena non vengano considerati avulsi dalla realtà sociale, come isole del male in un mondo di onesti. La Commissione giustizia ha potuto di recente acquisire elementi di valutazione in ordine a quanto è operato in ordinamenti democratici, come l'Inghilterra, perchè i carcerati non perdano del tutto il contatto con la vita esterna, non solo familiare, ma anche sociale. A Londra si è appreso che tutte le carceri dello Stato vengono visitate da comitati di liberi cittadini i quali non solo sorvegliano perchè la dignità umana dei reclusi sia rispettata, ma realizzano iniziative volte a non recidere i legami del detenuto con il mondo esterno, onde più agevole sia il suo reinserimento nel circuito sociale dopo l'espiazione della pena.

A Varsavia e a Praga, Stati a regime socialista, la Commisisone ha potuto avere notizia non solo delle nuove leggi, alcune delle quali hanno disciplinato l'esecuzione delle pene, ma anche delle gestioni delle carceri. L'ordine è assicurato attraverso una rigida applicazione dei regolamenti; il che si è verificato anche in Inghilterra dopo un periodo di larga liberalità per frenare le rivolte dei detenuti, che in Italia sono state frequenti e devastatrici dei luoghi di custodia con tutti i beni che li arredano.

I detenuti e gli internati, come è risultato da una recente visita fatta al carcere di Rebibbia insieme al presidente della Commissione, onorevole senatore Viviani, lamentano il ritardo di riforme; soprattutto richiedono una nuova disciplina sulla recidiva e un'ab-

breviazione dei termini di preventiva custodia. I due problemi riguardano il diritto e la procedura penale, non l'attuale disegno di legge che in sostanza, sulla base dei princìpi fissati nella Costituzione, mira a migliorare la permanenza dei carcerati nei luoghi di custodia e a garantire ogni loro diritto quanto all'esecuzione delle pene. Devesi riconoscere che nelle carceri italiane non sono state applicate, dalla restaurazione dello Stato democratico, le odiose norme del regolamento del 1931. I governi che si sono succeduti dal 1945 ad oggi, sia pure con circolari, mezzi giuridicamente non idonei, hanno modificato il regime carcerario improntato all'autoritarismo e molte realizzazioni igieniche e disposizioni regolamentari hanno portato il livello di vita dei carcerati a quello della esistenza media dei cittadini liberi. Occorrevano però norme più moderne in ogni campo dell'ordinamento penitenziario, e il Parlamento vi sta provvedendo.

È notorio che la restrizione della libertà personale è male gravissimo e che nelle carceri le ore sono più lunghe e incidono negativamente sull'animo dei reclusi. Da sempre si è ovviato alle esigenze di razionale e proficuo impiego del tempo curando le attività di lavoro, di studio e di religione. Tuttavia il lavoro, lo studio e la religione, che sono rieducativi e redentivi, non soddisfano i bisogni di una comunità umana che sorge coattivamente e raccoglie elementi di tutti gli strati sociali. Di qui la necessità che i detenuti e gli internati partecipino alla vita che si svolge nelle carceri con la presenza di loro rappresentanti in tutti gli organismi che operano negli stabilimenti carcerari. Nessuno meglio dei carcerati può interpretare le esigenze e i bisogni di quanti si trovano nella loro stessa condizione. In alcuni Stati questa esperienza si è dimostrata assai opportuna ed utile per una gestione equilibrata degli stabilimenti carcerari.

Alla idoneità igienico-sanitaria delle celle deve aggiungersi la disponibilità dei locali per il lavoro, lo studio, le pratiche di culto, oltre che di palestre per la ginnastica e campi di gioco. È compito poi dello Stato investire *équipes* medico-psico-criminologiche per valutare la vera personalità di ogni condannato o internato e mettere a disposizione stabilimenti idonei per l'espiazione. Il rispetto della personalità e della dignità umana, che sono inalienabili attributi di tutti gli uomini, viene così riconosciuto anche ai fini della difesa sociale. A pena espiata il carcerato deve poter reinserirsi nel tessuto delle attività umane libere, consapevole delle sue precedenti violazioni di legge e disposto al rispetto dei valori che egli non aveva conosciuto o apprezzato prima della consumazione di un qualunque grave crimine. Il reingresso nella comunità dei cittadini deve essere facilitato per quanti non hanno commessi gravi delitti. Alla condanna condizionale e al perdono giudiziale, previsto oggi solo per i minorenni, si aggiunge come modalità di esecuzione della pena la prova o l'affidamento che il giudice di sorveglianza farà del condannato al servizio sociale, istituto che già in molti Stati ha dato ottimi risultati: la semi-libertà, i permessi, la liberazione condizionale, sono istituti che non servono ad alimentare la crescita della delinquenza ma a contenerla con moderni sistemi, facendo permanere a certe condizioni i condannati nella vita attiva e libera, promuovendo la loro rieducazione e la loro redenzione. Per quanti si macchiano di delitti gravi rimane ferma la restrizione della libertà personale, per lunghi periodi di tempo, finalizzati alla formazione di una più consapevole personalità e alla difesa sociale.

Nè va taciuto che sostituendo quegli istituti alle pene di breve durata, fino a sei mesi, si opera in modo da sfollare le carceri da quanti vi dovrebbero permanere per fatti lievi, solo pochi mesi; violazioni contravvenzionali, quali guida di auto senza patente, contravvenzioni previste dal terzo libro del codice penale e delitti minori, così da consentire alle autorità penitenziarie ogni sforzo nei confronti dei delinquenti pericolosi, per poterli, attraverso sistemi rieducativi, inserire nel circuito sociale a pena espiata con una diversa personalità. Ma quanti delinquono per fatti lievi o gravi, devono, espiata la pena negli stabilimenti, o con le misure sostitutive, trovare ogni aiuto, perchè non siano tentati di riprendere la

via degli errori, che li ha condotti in carcere. La solidarietà sociale deve impegnarsi perchè ai liberati sia assicurato un aiuto e un lavoro. Essi, all'atto della dimissione dal carcere, non saranno dotati di molti mezzi finanziari, anche se il lavoro carcerario, come si conveniva ad uno Stato civile, ha ricevuto una diversa regolamentazione, pure allo scopo di aiutare le vittime del delitto attraverso il risarcimento del danno. Infine, conquista di grande valore è il proposito di giurisdizionalizzare l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza. È sempre il magistrato di sorveglianza a giudicare sulla richiesta di applicazione dei nuovi istituti, sulle domande di grazia e sui reclami per le misure disciplinari inflitte dall'apposito organo stabilito nel disegno di legge con possibilità di appello, e di ricorso per Cassazione per motivi di legittimità. Certo, le previsioni disciplinari sono state adeguate ai tempi e alle mutate esigenze di vita. Non è una forma di lassismo legislativo, ma è una ponderata analisi dei vecchi sistemi e la eliminazione delle punizioni, come il letto di contenzione, che appartenevano ad un doloroso passato. La Commissione unanime ha condiviso i nuovi criteri delle misure disciplinari che se applicate con senso di obiettività e di giustizia possono riportare negli stabilimenti di pena ordine e tranquillità che meglio saranno assicurati quando le riforme del codice penale e del codice di procedura penale saranno realtà legislativa nel nostro paese.

Volendo definire con estrema sintensi le caratteristiche del provvedimento così come risulta strutturato, possiamo riferirci a tre connotati fondamentali alla cui base si rinvengono pressanti esigenze dell'ordinamento sociale. Il primo aspetto e il più evidente deriva dall'esigenza di conseguire una accettabile umanizzazione della pena attraverso il rispetto della personalità e della dignità umana dei reclusi che è un imperativo categorico degli Stati retti a democrazia.

Un vasto corpo di norme a carattere garantistico provvede infatti a disciplinare le condizioni di vita all'interno degli istituti. A questo proposito lo strumento di cui più preme sottolineare l'attuazione è dato dall'ampio spazio concesso nella determinazione e nel controllo della qualità della vita all'interno delle case di pena e di custodia, alla rappresentanza dei detenuti e degli internati che per la prima volta assumono rilievo nella gestione degli istituti.

Tra le singole norme a carattere garantistico che maggiormente ci preme far rilevare in questa sede ricordiamo gli articoli inerenti ai trasferimenti e alle prime assegnazioni dei detenuti nei quali traspare la preoccupazione vivamente avvertita da tutti i membri della Commissione giustizia di evitare che i reclusi possano essere sottoposti a trasferimenti o ad assegnazioni a monte dei quali stia il legittimo intento punitivo.

Un secondo aspetto del disegno di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario si ritrova nella concezione di fondo della pena, non più come nel regolamento del 1931 ancorata a finalità repressive e afflittive e ad una conseguente emarginazione del reo, ma diretta in modo espresso a favorire, attraverso il trattamento, un'azione rieducativa ed emendatrice.

I comportamenti devianti non sono più forieri di semplici punizioni ma anche di cure. A questo fine rilevano particolarmente le norme tendenti ad eliminare l'isolamento degli istituti carcerari permettendo un continuo e proficuo interscambio tra l'interno e l'esterno. Allo stesso concetto ispiratore è informata tutta la normativa attinente al personale di custodia e alla nuova, vasta categoria degli assistenti sociali e degli educatori.

Notevoli altresì sono i mutamenti che ineriscono alla figura del cappellano nelle carceri che si è voluto fuori della gerarchia penitenziaria per permettere un più facile assolvimento dei suoi compiti prevalentemente spirituali. Come pure importante è la continua presenza degli esperti esterni versati in quelle scienze — criminologia, psichiatria, sociologia — che nel carcere trovano fertile terreno di studio e di applicazione.

Ma il tratto più eminente di questo disegno di legge e quello che lo qualifica anche sul piano sistematico e giuridico in un modo nuovo è la ricomprensione al suo interno di un importante nucleo di norme di diritto

penale sostanziale riguardanti l'esecuzione della pena. Lasciando da parte alcune norme trasferite in questo provvedimento e in precedenza collocate nel codice penale, intendiamo riferirci in modo particolare all'affidamento in prova che non è stato semplicemente recepito da ordinamenti stranieri ma ha incontrato nei lavori in Commissione un proficuo ripensamento; come pure è stato rielaborato il nuovo istituto della espiazione della pena in regime di semilibertà, parimenti rivolto a una risocializzazione immediata del reo, eliminando il momento più duro del suo ritorno alla società, e cioè il nuovo impatto con il mondo del lavoro.

In conclusione, questo nuovo ordinamento penitenziario non ha nè potrebbe avere la pretesa di risolvere d'incanto tutti i problemi che affliggono le carceri italiane, i quali sono in primo luogo problemi di uomini, di mezzi e di strutture; tuttavia esso, non limitandosi ad un approfondimento e ad una ricezione di esperienze straniere e di proposte scientifiche ma ponendosi come rimeditazione integrale dei modi di esecuzione della pena, rappresenta in prospettiva un importante passo verso la enucleazione di un sistema penitenziario più articolato e moderno che, coordinato con la riforma in corso per il primo libro del codice penale, oltre a riguardare le modalità esecutive delle pene e delle misure di sicurezza, ne investa anche i presupposti teorici e le istanze filosofiche di base. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

Z A G A R I , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la discussione nell'Aula del Senato della Repubblica della riforma penitenziaria ha luogo in un particolare momento nel quale il nostro paese è turbato per ricorrenti gravissimi episodi di delinquenza ed è sgomento per il più grave atto di terrorismo che sia stato mai compiuto. Mentre mi associo al cordoglio, alla esecrazione, alla condanna e agli appelli esposti dal Presidente del Senato, ritengo doveroso riferire al Senato, prima di affrontare l'esame della riforma penitenziaria, le iniziative adottate dal Ministro della giustizia per far fronte ad una situazione di eccezionale gravità.

Per quanto riguarda il terrorismo, già nel novembre scorso ho richiseto all'Istituto di difesa sociale delle Nazioni Unite di Roma di prospettare sistemi di collaborazione internazionale, sul piano legislativo ed operativo, per colpire all'origine questi fatti che non possono trovare soluzioni nell'ambito dell'impegno, sia pure totale e non contingente, di un solo Stato. Basta considerare che altri gravi episodi di terrorismo hanno potuto pervenire ai loro sanguinosi obiettivi anche in paesi dove il potenziale di polizia è altissimo e addirittura integrato con strutture militari belliche: voglio alludere, ad esempio, alla Germania federale, allo stesso Israele ed alla Grecia.

Oggi il professor Koenz, direttore dell'Istituto, mi ha riferito di avere già compiuto una esplorazione con vari paesi delle Nazioni Unite e di avere trovato una immediata e favorevole risposta.

Pur riconoscendo che non si tratta di un problema di facile soluzione in relazione alle difficoltà oggettive frapposte dagli orientamenti politici e dagli ordinamenti particolari di ogni paese, un piano efficace di lavoro è già stato predisposto.

Onorevoli senatori, valutata però l'urgenza dell'intervento internazionale, ho intenzione, con la collaborazione del Ministro degli esteri, di richiedere ai colleghi ministri della giustizia europei, insieme con il Consiglio d'Europa, di voler intervenire ad una riunione in Roma per lo studio di un coordinato programma di azione urgente.

Per quanto concerne le nuove forme e le nuove dimensioni della criminalità comune del nostro paese, della quale peraltro non possiamo nascondere i legami sul piano internazionale, ho sollecitato la stessa organizzazione delle Nazioni Unite a sostenere e patrocinare un'altra iniziativa di cui ci siamo fatti promotori. A seguito di ciò si riuniranno a Roma, a breve scadenza, qualificati esperti di vari paesi del mondo, congiunta-

mente a esponenti delle Nazioni Unite e del Consiglio di Europa, per confrontare le loro esperienze e i loro punti di vista nel quadro degli indirizzi suggeriti da dette organizzazioni internazionali.

Sarà fatto il punto sulla più efficace politica penale per fronteggiare i nuovi aspetti e le nuove dimensioni della criminalità con speciale riguardo a quelle di carattere violento.

In tale occasione si farà un'attenta ricognizione della situazione e si affronteranno gli ordinamenti e le prassi d'azione a livello di partecipazione del pubblico, di polizia e di interventi giudiziari. I diversi aspetti della criminalità e la loro estrema varietà in termini di pericolosità e di danno impongono un'azione di difesa sociale articolata e differenziata affinchè non si confondano in uno stesso tipo di reazione e di impegno fatti marginali di piccola delinquenza (in gran parte risultato di situazioni di disadattamento e di emarginazione) con manifestazioni di delinquenza particolarmente organizzata ed efferata, con il risultato di allargare e non di circoscrivere, come noi vogliamo, il fenomeno delinquenziale.

Risponde proprio a queste esigenze il progetto di riforma dell'ordinamento penitenziario che il Senato si appresta a votare, così chiaramente ed appassionatamente illustrato dal senatore Follieri, e che trova i suoi precedenti negli studi, nelle ricerche, nelle indagini e negli appassionati tentativi di revisione delle leggi vigenti che, secondo una linea continua e già prima dell'approvazione della Costituzione, sono successivamente continuati nell'impegno di un approfondimento sempre maggiore, così da aprire la via, nel corso di questi anni, a modifiche e ad interventi parziali ma non privi di importanza e in modo da creare le premesse di un mutamento profondo dell'attuale sistema, come quello che stiamo per realizzare.

Dopo la liberazione, il discorso sull'ordinamento penitenziario venne in pratica iniziato a Sanremo, come loro ricordano, nel primo congresso di difesa sociale organizzato da Filippo Grammatica e presieduto dal compianto senatore Giovanni Persico. Durante i lavori il dibattito si concentrò sulla funzione della pena e fu in quella occasione che vennero per la prima volta elaborati i criteri e i princìpi che avrebbero dato origine poi alla scuola sulla nuova difesa sociale, che tanto cammino avrebbe fatto nel mondo per merito — mi sia consentito ricordarlo — di Marc Ancel, presidente della Corte di cassazione francese e membro dell'Accademia di Francia.

Nello stesso periodo di tempo fu istituita presso il Ministero di grazia e giustizia una commissione di studio presieduta dall'onorevole Umberto Merlin, che nel 1949 mise a punto il progetto di un nuovo regolamento.

Intanto però l'approvazione della Costituzione aveva modificato i termini del problema e resa necessaria una riforma di base che attuasse a pieno il principio della funzione emendatrice della pena e, ad un tempo, utilizzasse le più recenti acquisizioni criminologiche. Proprio sotto la spinta di questa esigenza, fu nominata una Commissione parlamentare presieduta dal senatore Persico, con l'incarico di procedere ad una approfondita inchiesta sulle condizioni di vita dei detenuti negli stabilimenti carcerari. Nella relazione conclusiva comunicata alla Presidenza del Senato il 22 dicembre 1950, si sottolineava la necessità di attenuare il regime delle sanzioni disciplinari, di prevedere la facoltà dei detenuti di scegliere liberamente i libri di lettura, di usufruire di brevi licenze in casi di gravissime sventure familiari, di istituire rappresentanze di reclusi per il controllo del vitto, di aumentare il personale degli educatori, di modificare opportunamente l'ordinamento del personale sanitario e il regime dell'assistenza post-carceraria.

L'argomento della riforma penitenziaria fu posto allo studio anche dal centro di prevenzione e difesa sociale di Milano e una commissione, al termine dei suoi lavori, ribadì l'esigenza di una completa attuazione dei princìpi sanciti dall'articolo 27 della Costituzione. Sulla base dei risultati dell'indagine e degli studi ora ricordati, si provvide con atti amministrativi a stabilire nuovi criteri per il trattamento dei detenuti, ad eli-

minare taluni aspetti inutilmente afflittivi della disciplina vigente e a dettare infine nuove norme per il funzionamento dei consigli di patronato. Nello stesso periodo una commissione ministeriale riprese i lavori per una sostanziale riforma dell'ordinamento penitenziario e li portò a termine per l'impulso personale del ministro Gonella.

L'opera di revisione delle strutture vigenti, iniziata e portata avanti con singolare fervore dal ministro Gonella, si tradusse in un disegno di legge di riforma dell'ordinamento penitenziario approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 giugno 1960 e che decadde per la fine della legislatura.

Successivamente il disegno di legge fu aggiornato e ripresentato il 12 gennaio 1966 per l'intervento personale e il rinnovato impegno del ministro Reale, sempre secondo una continua linea di sviluppo. Questo progetto fu esaminato parzialmente dalla Commissione giustizia del Senato e quindi, dopo le opportune modifiche, venne nuovamente presentato al Parlamento durante la nuova legislatura il 28 ottobre 1968. Anche questo progetto decadde dopo l'approvazione del Senato, ma il Governo lo ha ripresentato all'inizio di questa legislatura ed è su questo testo che ha lavorato, con tanta passione e competenza, la Commissione giustizia del Senato.

Ho voluto riassumere, sia pure brevemente, i precedenti e i lavori preparatori della riforma, non solo per ricordare l'opera feconda di coloro che vi hanno partecipato, ma anche per mettere in evidenza come sia stata proprio questa lunga preparazione a permettere un adeguato approfondimento del tema e a consentire oggi di riprendere in esame un testo, qual è quello predisposto dalla Commissione giustizia, che si qualifica come un modello legislativo degno della più alta considerazione.

Infatti il progetto di legge non solo tiene conto dei postulati più significativi dei moderni indirizzi scientifici, ma esprime lo sforzo costante di adeguare la nostra legislazione alle esperienze straniere più avanzate e alle regole dettate in materia dagli organismi internazionali ed in particolare dall'ONU.

Si tratta di regole, che da una parte impongono un trattamento umano e individualizzato dei detenuti, così da favorirne il recupero sociale, e dall'altra esprimono l'esigenza che alla pena della detenzione si affianchino, per certi casi, altre misure, che meglio possano realizzare lo scopo di una efficace difesa della società dal delitto.

Sotto il primo aspetto, già nel 1955, l'ONU, nel fissare regole minime per il trattamento dei detenuti, sottolineava che l'istituzione deve usare tutti i mezzi curativi ed educativi diretti al rafforzamento sociale e morale del delinquente, di modo che lo stesso, una volta liberato, non soltanto desideri, ma sia anche capace di provvedere a se stesso e di vivere nel rispetto della legge. A sua volta, il quarto congresso delle Nazioni Unite svoltosi a Kyoto ha sottolineato come uno degli strumenti più efficaci per ottenere il recupero sociale dei colpevoli sia quello di garantire la partecipazione della collettività al funzionamento della giustizia e quindi anche al trattamento dei reclusi. Più recentemente, infine, il Consiglio d'Europa, nel riaffermare i suddetti princìpi, ha segnalato la opportunità di creare organi di controllo sull'esecuzione delle misure detentive, esterni ed indipendenti dalla amministrazione penitenziaria, ai fini della tutela dei diritti e della personalità del detenuto.

Sotto il secondo aspetto, nell'ambito della commissione dell'ONU per la prevenzione del delitto e del trattamento dei criminali, è emerso recentemente un generale orientamento secondo il quale la detenzione non sempre raggiunge risultati proporzionati ai suoi costi individuali e sociali. Anzi, molto spesso il carcere procura un danno ingente all'individuo ed alla famiglia per l'interruzione del rapporto di lavoro e per stigmatizzazione conseguente alla detenzione; perciò, a parere della Commissione, le pene detentive debbono costituire il rimedio a cui bisogna fare ricorso solo nei confronti dei reati di particolare gravità, ovvero dei delinquenti portatori di una tale carica di pericolosità sociale da escludere la possibilità di una loro libera circolazione nel consorzio civile.

Il progetto elaborato unanimemente dalla Commissione giustizia del Senato doveva necessariamente inserirsi nel quadro di queste indicazioni, non essendo concepibile che un paese come il nostro potesse rifiutarsi ai risultati delle ricerche e delle esperienze, condotte o vissute nel contesto internazionale, di cui facciamo parte. È stato merito peraltro della sensibilità politica e della viva partecipazione intellettuale di tutti i componenti della Commissione giustizia del Senato avere adeguato gli accennati princìpi alla concreta realtà del momento, in un tentativo di equilibrato contemperamento delle diverse e spesso opposte esigenze connesse alla riforma.

In effetti il problema della riforma dell'ordinamento penitenziario si presenta oggi, pur nelle sue apparenti connotazioni tecnicistiche, come uno dei più profondi punti di contraddizione della nostra società e dell'opinione pubblica. Da una parte, infatti, siamo tutti colpiti da una serie di tensioni e di esasperazioni che covano ed esplodono nelle carceri italiane e siamo quindi propensi a condividere il diffuso scontento per il protrarsi abituale della carcerazione preventiva, per le condizioni di vita all'interno delle nostre case di pena, dall'altra però dobbiamo riconoscere che una parte rilevante della popolazione abitante nei grandi centri urbani chiede più o meno consciamente una protezione e una sicurezza che solo una rigida concezione dell'ordine pubblico e il ricorso allo strumento della reclusione sembrano garantirle.

Il crollo dei tradizionali meccanismi di controllo sociale che operavano a livello di piccole comunità e il formarsi di incontrollabili agglomerati di vita urbana hanno portato ad accrescere e ad esasperare atteggiamenti e comportamenti individuali e collettivi che danno spazio all'irrazionale, alla violenza, all'egoismo piuttosto che alla ricerca di una civile convivenza, accentuando al tempo stesso la reazione difensiva dei ceti che fanno del normale bisogno di sicurezza un elemento fondamentale dei propri atteggiamenti e delle proprie scelte.

Non è certo questa la sede, onorevoli senatori, per affrontare un'analisi dettagliata dei meccanismi sociologici che sono alla base di un crescente contrasto di atteggiamenti tra i ceti che vogliono sicurezza e i gruppi che ricercano in comportamenti devianti un proprio modo di affermarsi. Il funzionamento di meccanismi di esclusione, di devianza, di rigetto, di difesa che giocano in questo campo è stato già abbastanza studiato a livello scientifico perchè vi si debba tornare sopra, ma in questa sede è necessario mettere in evidenza due cose. La prima è appunto la constatazione che la riforma dell'ordinamento penitenziario non rappresenta un impegno legislativo asettico, ma coinvolge invece una delle più profonde conntraddizioni sociali dell'attuale momento storico. La seconda esprime la convinzione che la riforma deve essere considerata come l'avvio di un processo più complesso che, partendo dalla nuova legge, comporti poi una serie di interventi specifici e scientificamente valutati e sperimentati che permettano di superare quella diversità di comportamenti e atteggiamenti che oggi divide gli abitanti almeno nelle nostre grandi città.

Ben consapevoli di questa realtà e delle accennate prospettive, la Commissione giustizia del Senato ha affrontato il compito che le stava innanzi cercando di non trascurare nessuna delle opposte esigenze che venivano in considerazione in un settore così delicato e avendo sempre presente che il sistema penitenziario si qualifica in ragione del modo in cui le misure limitative e privative della libertà vengono concretamente eseguite. I concetti di umanizzazione, di rispetto della dignità dell'uomo, di rieducazione e di risocializzazione assumono significato soltanto con riguardo alla qualità e alla modalità di esecuzione delle condanne. Anche le scienze socio-criminologiche hanno ormai definitivamente chiarito che il modo dell'esecuzione costituisce uno strumento indispensabile per accentuare l'efficienza — sottolineo la efficienza — del sistema e quindi per raggiungere il fine ultimo della difesa della società dal fenomeno della criminalità, specie di quella recidivante.

La riforma perciò non si esaurisce in modifiche marginali e secondarie, ma tende a rispondere in termini nuovi alle esigenze

prima accennate modificando in profondità la nostra tradizione. Il primo segno di questo intento rinnovatore è dato cogliere già nel fatto che per la prima volta nella storia dell'Italia unita la materia penitenziaria non è più oggetto di un regolamento ma di una legge formale che, per avere il carattere di una legge cornice, è aperta a future integrazioni e precisazioni.

Un altro carattere qualificante della riforma è quello di ricondurre in un unico contesto normativo ed operativo tutte le regole relative all'esecuzione delle misure penali, così da realizzare nelle forme più avanzate un vero e proprio codice dell'esecuzione penale.

Il disegno generale si specifica poi in una serie di mete che tende a raggiungere, che si possono in sostanza raggruppare in cinque obiettivi. Il primo obiettivo è quello dell'umanizzazione del trattamento. Essa, mentre risponde ad un principio di fondo della nostra civiltà giuridica, concorre anche alla finalità del riadattamento sociale in quanto l'esperienza ha dimostrato che il rispetto della persona dispone favorevolmente — come ha sottolineato il relatore — il detenuto verso la società. Perciò, allo scopo di evitare che il precetto costituzionale rimanga una suggestiva enunciazione priva di effetti, la riforma introduce una serie di previsioni che vincolano gli operatori penitenziari, intese a rispettare in ogni momento la dignità dell'uomo detenuto.

Realizzano questa finalità il miglioramento delle strutture edilizie, la limitata dimensione degli istituti, la disponibilità di attrezzature e di equipaggiamenti convenienti, la organizzazione della vita detentiva secondo gli schemi igienici, l'efficienza dell'assistenza sanitaria, la vicinanza delle famiglie, la piena legalità del regime disciplinare. Soprattutto in quest'ultimo settore il progetto si ispira al criterio del massimo rispetto della personalità umana, escludendo ogni forma di punizione che non sia giustificata dall'esigenza del mantenimento dell'ordine e tendendo anche a togliere ogni nota di autoritarismo o di falso paternalismo ai rapporti tra i reclusi e gli organi direttivi del carcere.

Il secondo obiettivo è quello dell'efficacia del trattamento. La nuova disciplina del lavoro penitenziario con la sua organizzazione secondo criteri moderni e secondo le attitudini del detenuto, il giusto ammontare della retribuzione, sono elementi di sicura efficienza per un positivo reinserimento sociale dei reclusi. D'altra parte, numerose disposizioni sono dirette ad offrire al detenuto i benefici dell'istruzione, della religione, di attività culturali, ricreative e sportive. Il detenuto non sarà più oggetto passivo di interventi paternalistici, ma sarà sollecitato ad una partecipazione individuale e collettiva all'organizzazione e allo sviluppo dei programmi di trattamento. Il suo programma di vita sarà concepito ed attuato sulla base delle esigenze che saranno messe in evidenza dall'osservazione della sua personalità. Accanto a questi fattori, è di pari importanza ai fini dell'efficacia del trattamento la prevista gratuità dell'esecuzione penitenziaria, in quanto l'attuale regime serve solo a provocare nel detenuto effetti psicologici negativi, senza che lo Stato realizzi introiti significativi. Concorrono infine allo stesso scopo la specializzazione degli operatori penitenziari, il largo ricorso a specialisti esterni, la creazione dei ruoli degli educatori e assistenti sociali che potranno efficacemente seguire il detenuto in un clima — è sperabile — non più caratterizzato da antagonismo e da reciproco rifiuto.

Un terzo obiettivo strettamente connesso al precedente consiste nel favorire la partecipazione del pubblico ai contatti con il detenuto, nell'opera stessa del suo reinserimento sociale. È un tema che mette in crisi la concezione del carcere come una istituzione chiusa, e che serve a rendere più efficente il sistema e ad ampliare in termini davvero nuovi la possibilità di liberi contatti con il mondo esterno. La partecipazione del pubblico significa controllo democratico dell'istituzione e ampliamento della base operativa.

Sostengono le Nazioni Unite che là dove il pubblico partecipa al trattamento dei detenuti e all'esecuzione delle misure alternative alla reclusione si accresce la produttività del sistema e contemporaneamente si

riducono i costi. In questa prospettiva la riforma ha dato ampio spazio sia all'ingresso del pubblico nell'istituto, sia ai contatti tra i condannati e l'ambiente esterno, sia alla collaborazione della società esterna alla buona riuscita dei trattamenti in libertà e semilibertà. All'esterno degli stabilimenti infatti il servizio sociale sarà chiamato ad incoraggiare e coordinare la collaborazione dei cittadini e delle risorse sociali al reinserimento del detenuto.

Un altro obiettivo conseguito dal progetto di riforma è quello della giurisdizionalizzazione. Come ho prima accennato, gli Stati membri del Consiglio di Europa hanno di recente convenuto sulla necessità di affidare la supervisione dell'esecuzione penitenziaria ad una autorità indipendente dall'amministrazione. Al riguardo, l'Italia ha trovato agevole ricorrere alla figura del giudice di sorveglianza già profilata nel codice del 1930 per ricondurre nell'ambito della giurisdizione anche la fase penitenziaria. Al magistrato di sorveglianza vengono attribuite responsabilità di decisione non solo sulle questioni che incidono sullo *status* del detenuto, ma anche su quelle che possono comunque avere influenza sulla sua personalità.

La dannosa separazione ancora esistente tra intervento garantistico e interventi di trattamento viene così superata mediante la attribuzione al magistrato di sorveglianza di poteri di decisione anche nell'ambito del trattamento.

Il progetto si propone infine il traguardo di una riduzione della popolazione detenuta mediante la cauta previsione di misure alternative alle pene detentive.

L'evoluzione del sistema penale consentirà probabilmente, secondo le direttive dell'ONU e del Consiglio d'Europa, di procedere con accortezza sulla linea della depenalizzazione e della decriminalizzazione, ma intanto è necessario realizzare immediatamente la meta di mantenere in reclusione coloro che lo meritano per la loro pericolosità o per la natura dei reati commessi. Attualmente la popolazione penitenziaria è costituita per la grande maggioranza da una massa fluttuante di piccoli violatori della legge penale che permangono negli istituti per periodi brevi. La ridotta durata della detenzione, mentre stigmatizza l'individuo, taglia i suoi legami con il mondo del lavoro e degli affetti, lo inasprisce e lo deteriora, non serve a rieducarlo e a difendere la società. Sfollare il carcere da questa pletora di soggetti è, d'altra parte, misura indispensabile per meglio utilizzare il carcere nei confronti dei delinquenti realmente pericolosi. È questo un importante beneficio, e non il solo, se si considera l'effetto economico della conseguente riduzione dei pesanti costi che l'incarcerazione comporta.

La riforma, nel rispetto della disciplina contenuta nei codici penali, affronta il problema mediante nuovi istituti confortati dalla positiva esperienza di paesi stranieri. Fra essi meritano di essere ricordati l'affidamento al servizio sociale, che realizza finalmente una possibilità di trattamento in libertà alternativo alla detenzione, la semilibertà che consente il controllo istituzionale ed il mantenimento dei contatti con il mondo del lavoro e degli affetti, le licenze e i permessi che riducono gli effetti negativi della totale esclusione e stimolano il detenuto ad un comportamento socialmente adattato, gli abbuoni di pena che agevolano il ritorno in libertà prima del termine del detenuto che abbia dato prove effettive di riadattamento.

Al termine del mio discorso, onorevoli senatori, tengo chiaramente a ribadire che il nuovo sistema non costituisce, come ha detto molto bene il senatore Follieri, un cedimento o un esempio di lassismo nei confronti della delinquenza, ma al contrario si pone come uno strumento di maggiore efficacia nell'impegno, che ci trova tutti uniti, di combattere con la decisione e la energia necessarie il fenomeno della criminalità. Le manifestazioni di una criminalità che non indietreggia di fronte a forme indiscriminate e brutali di attacco alla libertà e alla vita stessa dei cittadini non possono restare senza risposta adeguata da parte delle forze politiche a cui spetta la direzione dello Stato; così come non può non tenersi conto che l'opinione pubblica reclama per queste forme di delinquenza rapidi ed efficaci interventi dell'apparato statale.

Ma proprio per dare risposta a questa legittima ansia abbiamo il dovere di individuare con esattezza i nostri obiettivi, dobbiamo cioè distinguere, nel quadro generale della delinquenza, da un lato le forme del delitto violente e aggressive e dall'altro le minori violazioni della legge penale, spesso determinate da fattori estranei alle inclinazioni naturali del colpevole. Nella misura in cui il carcere sarà in particolare riservato ad accogliere coloro che si sono mostrati indegni di far parte del consorzio civile e servirà a proteggere i cittadini dalla loro presenza fisica, sarà possibile organizzarne la struttura interna e il trattamento in vista di questa speciale esigenza. Inoltre l'accennata specificazione accrescerà il valore intimidatorio della incarcerazione e ne farà un efficace deterrente proprio perchè l'opinione pubblica capirà che una misura così grave viene riservata non più indiscriminatamente a tutti coloro che violano la legge, ma agli autori delle infrazioni più gravi.

È poi doveroso sottolineare che una società che avanza sulle linee del progresso è esposta ad una maggiore, anche se transitoria, conflittualità e che l'auspicato accrescimento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni potrà comportare una diminuzione del numero dei reati non denunciati. Da entrambi i fattori potrebbe derivare, nell'attuale sistema, un aumento della popolazione carceraria oltre i limiti già insopportabili dell'affollamento odierno. Ci avvieremmo così ad una situazione di rottura che potrebbe anche minare la stessa istituzione. Perciò il progetto di riforma risponde bene all'esigenza di una moderna politica penale proporzionando i mezzi di difesa alla diversa realtà dei fatti delittuosi, consentendo quindi attraverso una accorta differenziazione e un contenimento della popolazione carceraria, un efficace trattamento di coloro a cui deve essere riservata la misura del carcere.

In sostanza, onorevoli senatori, il nuovo ordinamento potenzia la linea di una efficace lotta alla criminalità, offrendo mezzi più qualificati per far fronte alle nuove dimensioni che il fenomeno della delinquenza ha in modo allarmante assunto in questo ultimi tempi. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Buzio. Ne ha facoltà.

B U Z I O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, relativo alla riforma dell'ordimento penitenziario, giunge certamente in un momento particolare caratterizzato da una serie di tensioni e di esasperazioni all'interno delle carceri italiane da un lato, e dall'altro da una crescente domanda di protezione sociale da parte dei cittadini di fronte all'aggravarsi di una criminalità che sembra aver varcato per la prima volta la soglia di quanto è tollerabile in una società civile.

Occorre porsi di fronte a questi due fenomeni, approfondendone le cause, se si vuol dare una valida e coerente valutazione politica del provvedimento.

La tensione negli istituti penitenziari deriva in gran parte dalla persistenza di un atteggiamento meramente repressivo nei confronti dei detenuti, dal clima di incomunicabilità che ha contrassegnato in passato, se non più oggi, i rapporti tra le carceri e la comunità esterna, dall'esasperazione per i lunghi periodi di carcerazione preventiva, dalla mancanza di una finalizzazione del tempo speso nelle carceri alla rieducazione della personalità del recluso e al suo reinserimento sociale. Si aggiungono naturalmente altre motivazioni, tra le quali un mero desiderio di libertà, il rifiuto della pena, l'attesa di riforme dei codici che significhino in ogni caso l'uscita dal carcere o la riduzione del tempo da trascorrere in esso; se questi ultimi motivi non sono obiettivamente accettabili, è evidente che possono pur sempre in parte riportarsi ad una inadeguata organizzazione carceraria che alimenta e non riduce il senso di frustrazione dei detenuti, che scava in essi la violenza e l'odio invece di creare la premessa di sentimenti sociali positivi.

In relazione a questo fenomeno il disegno di legge si presenta largamente rispondente

per l'adeguamento della disciplina ai principi del rispetto umano del detenuto, per lo sforzo di orientare il trattamento penitenziario a fini rieducativi e la conseguente rottura dell'impostazione autoritaria ed afflittiva del regolamento Rocco, per l'ampia possibilità di contatti tra i reclusi ed il mondo esterno e la sua partecipazione all'organizzazione di alcune attività sociali e culturali che si svolgono negli istituti penitenziari. Si può dire che questo principio di apertura del carcere al mondo esterno, che viene sollecitato a partecipare all'opera di socializzazione, e l'individualizzazione del trattamento penale da applicarsi ad ogni detenuto danno una fisionomia particolare alla nuova legge penitenziaria, facendone un testo assai avanzato anche in relazione alle regole minime dell'ONU e ai documenti della Comunità europea in materia. Il lavoro penitenziario perde definitivamente la sua antica caratteristica di strumento afflittivo ed acquista invece il significato di un mezzo fondamentale per il recupero del condannato, garantito in ciò anche dalla previsione di una congrua retribuzione. Il favore accordato ai rapporti dei reclusi col mondo esterno (la cui disponibilità può avere effetti migliori delle più avanzate tecniche di osservazione e trattamento) si spinge fino a consentire, attraverso la concessione di licenze non condizionate all'esistenza di ragioni determinate, la soluzione dell'angoscioso problema della vita sessuale dei detenuti.

Oggi le carceri sono sovente scuole di odio, di violenza e di delitti e la considerazione vale soprattutto per i più giovani o per coloro che delinquono per la prima volta. In questo senso è da condividere l'indirizzo che si è espresso nel disegno di legge attraverso significativi istituti: l'affidamento in prova o *probation* per gli autori di reati puniti non oltre un certo limite di pene detentive, l'ammissione al regime di semilibertà, la liberazione anticipata e la liberazione condizionale. Si tratta di una serie notevole di misure atte ad eliminare le conseguenze più negative della permanenza in carcere.

Il discorso a questo punto ci porta a quanto si osservava inizialmente sull'acuirsi dei più gravi fenomeni di criminalità: rapine, sequestri di persone, omicidi a scopo di rapina od estorsione. A nostro parere occorre avere una chiara e coerente visione di politica criminale imperniata da un lato sull'eliminazione delle pene minori, in considerazione che i brevi periodi di detenzione rendono difficile ogni forma di efficace trattamento rieducativo nelle carceri ed hanno sovente conseguenze negative per il deterioramento della personalità dovuto ai contatti con delinquenti incalliti; dall'altro, poichè all'iniziale mitezza dell'ordinamento penale nei confronti di chi delinque occasionalmente o per la prima volta, deve corrispondere un maggior rigore verso i delinquenti incalliti, socialmente pericolosi, occorre far leva sull'inasprimento delle pene per i reati che più gravemente turbano la convivenza sociale, e su una giustizia che sia esemplare anche per la rapidità dei giudizi. In questo senso noi siamo d'accordo, ad esempio, che per i reati di sequestro, di rapina eccetera, il Parlamento esamini e renda possibile l'applicazione di pene più dure, con innovazioni alla procedura penale che consentano la più immediata inflizione possibile delle stesse.

Dopo quanto abbiamo detto ci resta solo da lodare la Commissione giustizia ed il relatore Follieri per il grande pregio tecnico della legge che stiamo per approvare. Il miglioramento della struttura generale del disegno di legge rispetto al testo originario appare evidente. Esso presenta, nella redazione che si deve alla Commissione, una coerenza sistematica esemplare. Le norme si distribuiscono in gruppi diversi a seconda della diversa posizione che nel sistema generale assumono le singole disposizioni. Si sono precisati numerosi concetti che apparivano confusi, riunite in articoli fondamentali disposizioni spezzettate precedentemente in articoli diversi, si sono ricercate collocazioni più proprie e soprattutto si è operata una svolta importantissima, trasferendo nella legge penitenziaria disposizioni contenute nel codice penale, relative all'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza. Quest'ultima innovazione ha un'estrema rilevanza perchè noi ci troviamo di fronte

non ad un regolamento penitenziario approvato per legge ma ad un complesso di disposizioni, molte delle quali hanno carattere penale materiale. Si può dire che nasce un terzo corpo di norme penali, il nucleo di un terzo codice che si porrà accanto a quello penale e di procedura penale. La riforma è proiettata verso il futuro perchè in una società a venire la pena tende ad essere sempre meno determinata in astratto dal legislatore ma determinata in concreto dal giudice a seconda delle possibilità e finalità di emenda sociale del colpevole. È per questa ragione che il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento. (*Applausi dal centro-sinistra, dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Coppola. Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 538 sull'ordinamento penitenziario arriva nuovamente in quest'Aula per l'approvazione dopo una lunghissima elaborazione svoltasi in qualificate sedi, sia a livello di commissioni ministeriali, sia a livello parlamentare, e rappresenta il risultato positivo di un preciso impegno del Parlamento che ha perseguìto questa riforma indilazionabile con volontà e decisione meritevoli del più serio apprezzamento.

Com'è a tutti noto — e lo ha testè ricordato l'onorevole Ministro — è dal 1960 che, a seguito di studi e indagini condotti con rigore scientifico da gruppi di lavoro formati da giuristi di chiara fama, magistrati, parlamentari, penitenzialisti per oltre un decennio, il ministro Gonella presentò il primo disegno di legge in materia mirante a dare all'ordinamento penitenziario in vigore dal 1931 un organico assetto, aderente ai nuovi princìpi costituzionali. Successivamente vi furono altre iniziative legislative nel corso delle precedenti legislature e finalmente, nella quinta, su analogo disegno presentato nell'ottobre del 1968 dallo stesso ministro Gonella, nella seduta del 10 marzo 1971 il Senato approvò un nuovo testo, ripresentato poi nella presente legislatura, il 31 ottobre 1972.

L'attuale disegno di legge viene quindi all'approvazione di un ramo del Parlamento dopo lustri di discussione e dopo una lunga, elaborata e diligente fatica di approfondimento e limatura cui hanno partecipato tutti i Gruppi della 2ª Commissione con impegno, serietà e senso di responsabilità, sotto la guida e l'impulso del presidente Viviani e la collaborazione intelligente della segreteteria, utilizzando il cospicuo materiale a disposizione e soprattutto le esperienze in vigore negli altri paesi che, dietro le pressanti sollecitazioni di qualificati organismi internazionali, hanno già operato gli opportuni adeguamenti nelle rispettive legislazioni sul problema generale dell'esecuzione della pena.

Tenuto conto della forma regolamentare con cui il disegno di legge è stato discusso in Commissione ed è oggi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea e soprattutto dei limiti di tempo voluti dal Regolamento, senza fare riferimenti particolareggiati alle singole soluzioni adottate e alle varie innovazioni introdotte (già esaurientemente e lucidamente indicate nell'intervento dell'onorevole Ministro e nella pregevole relazione del senatore Follieri), mi limiterò all'indicazione dei motivi di fondo e di principio che in sede di dichiarazione di voto giustificano la convinta adesione del Gruppo della democrazia cristiana a questa significativa riforma dell'ordinamento penitenziario.

Mi sia consentito preliminarmente esprimere un giudizio di positivo riconoscimento per il lavoro legislativo e l'impegno che sui problemi della giustizia va svolgendo il Parlamento in generale e quest'Assemblea in particolare, portando a compimento importantissime riforme, che peraltro non incidono in maniera particolare sulla bilancia pubblica e che, anche se non vengono esaltate con i clamori e le amplificazioni con cui sono accolte leggi interessanti altre materie o altri settori, rappresentano tuttavia un aspetto preminente del disegno riformatore e di adeguamento costituzionale tendente ad assicurare in ogni settore della vita il rispetto pieno ed effettivo della personalità umana

e dei diritti fondamentali ad essa connaturati.

Per fare giustizia di alcuni ricorrenti e superficiali giudizi su una presunta insensibilità del Parlamento verso questi problemi, che sono certamente giuridici in senso tecnico ma che in realtà attengono a scelte di civiltà, basterebbe ricordare l'impegno veramente notevole del Senato, che ha portato a termine rilevanti e significative proposte come la riforma del primo libro del codice penale, il processo delle controversie sul lavoro, la legge sul patrocinio statale per i non abbienti e alcune riforme novellistiche minori in materia di diritti civili.

Tornando al nuovo ordinamento al nostro esame, giova ricordare intanto che la principale fonte del diritto penitenziario vigente è il regio decreto 18 giugno 1931, che approvò il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, una normativa cioè che risale a più di 40 anni fa e che risente necessariamente della patina di autoritarismo tipica del periodo e soprattutto di indirizzi dottrinari che facevano perno sulla concezione punitiva e quindi retributiva della pena.

Ora le mutate condizioni politiche e sociali del nostro paese, i modificati orientamenti scientifici sulla funzione della pena, che hanno operato in materia svolte evolutive nelle legislazioni di quasi tutti i paesi del mondo, ma soprattutto l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana da ormai 25 anni rendono ineludibile per il legislatore ordinario il dovere di adeguare tutta la disciplina penale, soprattutto per quanto concerne le pene, allorquando all'articolo 27, terzo comma, la Costituzione dichiara che « le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ».

Si tratta quindi di rendere concrete e operanti enunciazioni di principio che, attraverso strumenti idonei, quali l'individualizzazione del trattamento dei soggetti, l'umanizzazione della pena e la rieducazione del condannato, mirano in definitiva a due obiettivi molto precisi che ci trovano particolarmente consenzienti: il rispetto della persona umana e l'interesse della società al recupero di soggetti disadattati. Sul primo punto è opportuno considerare che esso anche per il detenuto non tollera misure incompatibili con il suo *status* di uomo pur sempre titolare di diritti fondamentali, aventi come unico limite norme di convivenza valide per assicurare la sicurezza, l'ordine e la disciplina nella comunità carceraria. Su tale presupposto il disegno di legge, garantendo innanzitutto l'imparzialità del trattamento, senza discriminazioni di nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche, credenze religiose e affrancando il detenuto da ogni forma di soggezione morale o stato di *diminutio*, attraverso diritti e doveri ben precisi e codificati, fa perno su tre mezzi fondamentali per un utile reinserimento: l'istruzione, il lavoro e le pratiche religiose. E non c'è bisogno certo di molte parole per comprendere quale valore e quale importanza hanno questi tre mezzi che non solo concorrono, ognuno separatamente e congiuntamente, alle finalità rieducative, ma rappresentano lo strumento più valido ed efficace per impegnare fisicamente e intellettualmente il soggetto disadattato per una presa di coscienza di se stesso e per una valutazione più consapevole di fatti e realtà.

Non è lecito pertanto indulgere a giudizi certamente superficiali circa un presunto lassismo del legislatore nel disciplinare l'esecuzione della pena — siamo in ciò d'accordo con l'onorevole Ministro e con il relatore — e non lo è nemmeno quando si esamina il complesso di norme che regolano le cosidette attività ricreative, che servono a riempire il lungo tempo libero e che tendono ad elevare ed affinare lo spirito di chi ha violato la legge, o quando si disciplinano i rapporti con il mondo esterno, organizzati sotto il duplice profilo affettivo e istruttivo. Ciò è fatto non solo allo scopo di preservare i naturali sentimenti di affetto del detenuto verso i familiari e verso tutti coloro con i quali egli ha vincoli particolari, in modo da non disperdere, bensì da sviluppare il senso di responsabilità dello stesso verso la famiglia e i gruppi sociali cui è legato, ma anche per tenere desta l'attenzione dei reclusi sui problemi generali e particolari della società dalla quale non debbono sentirsi avulsi o radia-

ti, ma nella quale debbono prima o poi essere pronti a rientrare senza difficoltà e senza possibilità o tentazioni di compiere ulteriori guasti.

Tutto ciò è considerato e disciplinato tenendo presente il soggetto uomo-detenuto, la sua personalità e il suo *status*; ma esistono altre ragioni che inducono il legislatore ad organizzare sistemi di vita carceraria in modo che i risultati conseguibili siano non solo umani, ma utili per l'intera società che ha il diritto ma anche il dovere di difendersi nelle forme più adeguate e moderne nei confronti del fenomeno sempre più preoccupante del dilagare della criminalità.

A questo proposito è noto, come evidenziato recentemente dal Centro criminologico internazionale di Roma, che tutti i paesi sono più o meno fortemente allarmati della sempre maggiore gravità che vanno assumendo i fenomeni antisociali e criminosi e che molti di essi per poterli combattere vanno prendendo i provvedimenti considerati più opportuni. Vi è però da temere che, sotto la pressione dell'opinione pubblica, non sempre bene informata, tali provvedimenti possano limitarsi ad un semplice aggravamento delle pene, mentre il citato centro criminologico suggerisce ai governi ed agli studiosi di tutti i paesi che, ai fini da una lotta veramente efficace contro i sempre più gravi fenomeni di antisocialità e criminalità, è necessario accompagnare tali provvedimenti con altri che mirino al raggiungimento dei seguenti scopi: 1) rendere sempre meno alto il numero dei soggetti che, per cause varie legate alla loro particolare personalità ed alle condizioni ambientali nelle quali maturano le loro vicende esistenziali, sono portati a superare anche la barriera dell'azione intimidativa della pena; 2) rendere sempre più efficace il trattamento rieducativo dei condannati, fino alla progressiva eliminazione del sempre più grave fenomeno della recidiva.

Onorevoli colleghi, il problema non solo delle carceri italiane ma della prevenzione e difesa sociale è molto serio e complesso e non si esaurisce purtroppo in una buona legge sull'ordinamento penitenziario; esso implica la risoluzione di ben più incidenti e sostanziali istanze che non riguardano soltanto la popolazione carceraria, ma tutti i cittadini ed i vari corpi sociali, interessati sempre alla risoluzione di problemi di libertà, di giustizia, di sicurezza. Così è quando si chiede la riforma dei codici, i termini della carcerazione preventiva, lo snellimento delle procedure, l'immediatezza dell'azione giudiziaria, le iniziative serie che tranquillizzino l'opinione pubblica, l'edilizia carceraria, l'organizzazione di una precoce ed efficace prevenzione della delinquenza minorile, la formazione e la preparazione del personale addetto alla custodia e cura dei disadattati.

Per quanto riguarda questa legge dirò che essa è un notevole passo avanti lungo la strada dell'adeguamento alla Costituzione; certo non è perfetta; vi si possono notare lacune e contraddizioni; alcune norme hanno soltanto carattere programmatico e vi è un evidente contrasto tra una possibile più o meno perfetta costruzione giuridica e lo stato di fatto delle strutture fisiche e materiali dell'organizzazione esistente.

È vero, abbiamo elaborato disposizioni che forse saranno di non facile ed immediata applicazione nel contesto dell'organizzazione esistente. Ma quando si pensa che abbiamo abrogato norme incivili, come quelle vigenti, secondo le quali i detenuti ad esempio erano chiamati per numero, quelle che riguardano la censura, quelle che attengono all'isolamento in cella di rigore, quelle relative al vestiario, quelle riguardanti le modalità dei colloqui; quando pensiamo che abbiamo introdotto disposizioni di altissimo valore morale e civile, come quelle sull'istruzione, sul lavoro, sulle pratiche religiose, sull'assistenza alle famiglie dei detenuti, anche esse vittime degli eventi criminosi; quando pensiamo che abbiamo previsto la costituzione della cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, che abbiamo codificato e giurisdizionalizzato alcune facoltà e diritti che riguardano il regime della semilibertà, dei permessi, della liberazione anticipata, della condanna sottoposta al sistema della prova, credo che possiamo dire che il Parlamento ha fatto opera meritoria

nell'interesse del paese, senza che lo Stato democratico abbia ceduto in nulla al potere-dovere di punire.

Per questi motivi, il Gruppo della democrazia cristiana vota a favore del disegno di legge n. 538 sull'ordinamento penitenziario. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Sabadini. Ne ha facoltà.

S A B A D I N I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in questa seduta, nonostante la brevità e l'inevitabile concisione delle dichiarazioni di voto, il Senato ha dinanzi a sè un provvedimento valido e complesso per il quale il Gruppo comunista, che vi ha apportato in sede di elaborazione intenso contributo costruttivo, ritiene di esprimere voto favorevole.

Certo alcuni istituti, come ad esempio la retribuzione del lavoro e la partecipazione autogestita dei detenuti a tutte le manifestazioni della vita comunitaria, avrebbero potuto essere portati a più completa corrispondenza con i princìpi che reggono le norme, ma non si può negare che per la prima volta, dopo lunghi anni grigi di inerzia e di incertezze, di provvedimenti sporadici e modesti, il movimento democratico è riuscito a far sì che acquisti corpo di legge la prospettiva di soluzione positiva di uno dei problemi più dolenti della crisi della giustizia.

In questo settore, che è vitale per la fiducia del cittadino nello Stato e nella democrazia, molto è da rifare, dal rito al merito, nel diritto penale e in quello civile, nelle strutture portanti e decisive dell'ordinamento giudiziario, per adeguarli ai tempi e alla Costituzione, ma uno dei punti dove più profondo e radicale deve essere il rinnovamento è indubbiamente quello del sistema penitenziario perchè qui più che altrove causa e fine è l'uomo, nel quale convergono tutti i problemi della società.

Per troppo tempo i princìpi che vogliono le pene conformi al senso di umanità e alla rieducazione del condannato, pur essendo densi di significato giuridico, politico e morale, nonostante alcune correzioni, sono rimasti lettera morta. Il letto di contenzione, barbaro resto del passato, ancora usato in alcune carceri, le limitazioni dei colloqui con i familiari e con i difensori, la censura della corrispondenza, l'uso della forza fisica, che in alcuni casi clamorosi è trasceso in veri e propri atti di violenza, i divieti arbitrari di leggere stampa di partiti, le irrisorie remunerazioni del lavoro, lo sfruttamento dello Stato e dei detenuti, che sono i più indifesi, attraverso il sistema degli appalti del vitto e del sopravitto, l'impedimento manifestamente incostituzionale all'esercizio del diritto di voto, i ferri e i trasferimenti punitivi, sono ancora oggi manifestazioni di pregiudizi e di repressioni inutili, dannose alla rieducazione del detenuto, contrarie al senso umano della pena.

Altrettanto può dirsi della scarsa presenza della scuola nel carcere, di insegnanti, di medici, di assistenti sociali, di sale di ritrovo ove svolgere vita in comune, di locali di ricreazione e sportivi, dell'esistenza in ogni parte del paese di stabilimenti vecchi e malandati, che in manutenzione costano più di quanto valgono, resti antichi di castelli e di conventi ancora in gran parte sistemati, salvo non molte eccezioni, secondo un sistema restrittivo cellulare che rende praticamente inapplicabili non solo i più moderni princìpi educativi, ma gli stessi criteri di progressiva liberalizzazione nell'esecuzione della pena previsti dalle norme del vigente codice penale.

Era inevitabile che in questa dolorosa situazione, molto aggravata dai tempi lunghi dei processi e della carcerazione preventiva, nelle carceri, a catena, in ogni parte scoppiassero rivolte alle quali risposta vera, giusta e indilazionabile non sono i trasferimenti in massa, ma le riforme. Gli stessi detenuti, con i redattori della rivista « Noi; gli altri », ristretti nel carcere di Santa Teresa di Firenze o coinvolti in manifestazioni di protesta come a Rebibbia, hanno rivelato nel corso delle visite recenti di delegazioni della Commissione giustizia del Senato matura e civile comprensione del significato di questi problemi non solo per la loro sorte perso-

nale ma per la società intera; segni evidenti che stanno a confermare che in ogni caso e sempre il senso di umanità continua a vivere anche nelle carceri e che nelle carceri continua a vivere una parte della società.

Di questo il paese correttamente dovrebbe essere informato soprattutto dai mezzi pubblici, radio e televisione, al fine di favorire la predisposizione di ogni sistema utile alla rieducazione del condannato, al fine di riacquistare, insieme con la propria sicurezza, un cittadino.

Noi riteniamo che in questo quadro si muova la presente legge di riforma secondo i princìpi della Costituzione e le regole per il trattamento dei detenuti previste dalla risoluzione adottata il 30 agosto 1955 dal primo congresso internazionale dell'ONU in materia penitenziaria. Si riconferma che il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della personalità umana. Si ribadiscono l'assoluta imparzialità, senza discriminazione, in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali o opinioni politiche e credenze religiose, e le finalità rieducative tendenti al reinserimento sociale. Le disposizioni relative allo svolgimento della vita del detenuto e della comunità carceraria previste dalle norme che regolano il soggiorno, il pernottamento, l'igiene, la permanenza all'aperto, il servizio sanitario, le attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione, culturali e sportive, la distinzione e il raggruppamento dei detenuti, la partecipazione della comunità all'azione rieducativa, i colloqui, i rapporti con la famiglia, impongono ed imporranno che nel tempo più breve, qualora veramente vi si voglia dare concreta attuazione, le vecchie prigioni siano abbandonate e sia realizzato un vasto ed organico programma di nuova edilizia carceraria, ove i princìpi ispiratori della riforma possano diventare vivi ed operanti.

Nella legge si prevede l'eliminazione del sistema degli appalti per il vitto e per il sopravitto, l'individualizzazione del trattamento e l'osservazione scientifica e sistematica del detenuto, una più equa remunerazione del lavoro, anche se ben più giusta e costituzionale sarebbe stata — come ha proposto con emendamento il collega Galante Garrone — la retribuzione del lavoro secondo le tariffe sindacali. Si prevede che il lavoro svolto abbia attitudine alla preparazione professionale e perciò la predisposizione — secondo un ordine del giorno accolto dal Governo — di attività lavorative organizzate direttamente dall'amministrazione penitenziaria. Sono riconosciute più ampie possibilità di rapporti con le famiglie, permessi speciali e non solo, come ora, per gravi motivi, ma anche al fine di mantenere le relazioni umane. Si dispongono nuovi criteri per la formazione del regolamento di istituto e nuove garanzie affidate al magistrato di sorveglianza per provvedimenti disciplinari. Si preparano nuove strutture per l'assistenza alle famiglie e l'assistenza post-penitenziaria. Ma soprattutto il nuovo ordinamento prevede criteri più avanzati e nuovi per l'autogestione delle diverse manifestazioni della vita comunitaria (il punto poteva essere definito con maggiore certezza come proposto dal Gruppo comunista) per una più cosciente partecipazione del detenuto alla propria rieducazione e al reinserimento sociale anche attraverso nuovi istituti e una definizione nuova di quelli già previsti dal codice penale, giustamente inseriti e trasferiti nella presente legge perchè organicamente, e di conseguenza anche giuridicamente, appartenenti al momento esecutivo.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(*Segue* S A B A D I N I) . Così, insieme con la liberazione condizionale, viene disposto, come istituto nel corso dell'espiazione delle pene e delle misure di sicurezza detentive, il regime della semilibertà con possibilità di licenze fino a 45 giorni all'anno. È prevista l'ammissione obbligatoria al regime di semilibertà per l'arresto per le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie purchè il condannato non sia stato

ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici, per la pena della reclusione non superiore a sei mesi, sempre che il condannato non sia stato affidato al servizio sociale. È disposto il beneficio della liberazione anticipata al condannato che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Particolare citazione con autentico significato di riforma meritano alcuni altri punti: l'introduzione per la prima volta nel nostro paese della prova in affidamento al servizio sociale dei condannati a pena che non superi i due anni e sei mesi, ovvero i tre anni nei casi di persona di età superiore agli anni 18 ma inferiore agli anni 21 (i cosiddetti giovani adulti), o di persona superiore alla età di 70 anni; la riorganizzazione, il rafforzamento, l'estensione delle funzioni del magistrato di sorveglianza; l'istituzione nelle sedi degli uffici di sorveglianza di centri di servizio sociale per adulti, con i compiti di seguire la condotta dei soggetti affidati in prova dal magistrato, di svolgere inchieste sociali utili all'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza per il trattamento dei detenuti, di prestare opera al fine di assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza detentive.

Questi istituti, già di per sè tanto importanti ai fini della rieducazione, del reinserimento sociale e delle garanzie giurisdizionali, in ogni fase, anche disciplinare, dell'esecuzione della pena, oltre che accogliere criteri ormai acquisiti circa la scarsa efficacia e utilità delle pene di piccola entità, con beneficio per la salute morale dei cittadini e sollievo del pubblico erario, mettono il nostro paese al passo con le legislazioni più progredite e aprono all'intero sistema penale nuovi orizzonti giuridici, politici e culturali ben più conformi ai principi posti a reggere le strutture di uno Stato moderno e democratico. Il nostro ordinamento, erede di tempi oscuri e di regimi autoritari, non concepisce alcun altro rapporto tra lo Stato e il cittadino che ha violato la legge penale se non quello dell'accertamento della responsabilità, della repressione o della tolleranza sospensiva assistita dalla minaccia della repressione; un rapporto puramente meccanico, scarsamente mitigato dalla valutazione delle circostanze oggettive e soggettive circa la natura del reato e la personalità del reo previste dall'articolo 133 del codice penale, e che comunque contrappone da una parte l'amministrazione, dall'altra il cittadino suddito ed estraneo, oggetto sempre e mai soggetto dello Stato e della pena.

Permangono evidentemente nel vigente sistema penale, anche se corretti in parte dall'evoluzione dei costumi e dalla pratica giurisdizionale, ordinamenti che furono di altri tempi, di altre culture, ai quali la scuola classica prestò la giustificazione della legalità retributiva (retributiva solo contro i deboli e non contro i potenti) trasposizione ideologica del rapporto meccanico corrente fra Stato e cittadino in uno Stato autoritario e repressivo, e il fascismo aggiunse, secondo sua natura e sua arretratezza culturale, l'assurdità e l'infamia delle misure di sicurezza detentive, trasformando alcuni aspetti sociologici della scuola positiva in ulteriore pretesto di persecuzione e di pena. Le colonie di ogni tipo ancora sparse nel nostro paese, spesso in luoghi deserti e abbandonati, come ad esempio quella dell'Asinara, ne sono la denuncia arcaica tuttora vivente.

Noi avremmo voluto — e l'abbiamo proposto con emendamento respinto a strettissima maggioranza — che, per quanto si può fare in questa sede, fosse dato un colpo duro all'anacronistica presenza delle misure di sicurezza detentive, prevedendone l'automatica revocazione e trasformazione in misure di sicurezza personali in caso di condotta esemplare del detenuto. Comunque siamo certi, e vogliamo sottolinearlo fin da ora anche se non mancheranno mai tendenze opposte, conservatrici e reazionarie, che proprio in sede di attuazione di questo nuovo ordinamento, man mano che si verranno a creare le condizioni reali per cui la pena in concreto potrà essere non solo afflittiva ma anche rieducativa, diverrà sempre più chiaro che si deve procedere non solo alla revoca nei casi meritevoli, ma alla radicale eliminazione delle misure di sicurezza detentive dall'intero sistema penale.

In questa realtà ancora tanta arretrata il sistema della prova, per il quale il Gruppo comunista si era impegnato energicamente fin dalle prime battute in sede di riforma del primo libro del codice penale, ora introdotto dopo le ultime resistenze nel nuovo ordinamento, insieme col pratico sostegno disposto con il servizio sociale degli adulti, va ben oltre i fini specifici previsti; pone rapporti nuovi, costituzionali, democratici, educativi e umani fra Stato e cittadino, apre la strada a nuove e più avanzate elaborazioni giuridiche e culturali nelle quali, pur nel rispetto della legalità democratica, non solo a tutela della sicurezza dello Stato ma anche a garanzia delle libertà del cittadino, finalmente l'uomo e i più alti fini della sua rieducazione e del suo reinserimento sociale divengano sempre più non solamente i criteri di valutazione del reato, della pena e delle modalità di esecuzione, ma il punto centrale di riferimento dell'intero sistema penale, con grande giovamento per le riforme e la loro organicità, per le quali Governi e maggioranze in questi lunghi anni non hanno mancato e non mancano di lasciare tanto a desiderare. Tuttavia, anche sotto quest'aspetto in quest'ordinamento appare il nuovo, nella riorganizzazione e nell'estensione dei poteri di intervento del magistrato di sorveglianza, in relazione ai nuovi istituti, alla vita interna del carcere, dei servizi sociali, delle misure di sicurezza, come momenti di permanente e continua valutazione giurisdizionale della pena, nell'auspicabile prospettiva di più organica struttura unificante la fase giurisdizionale ed esecutiva già prevista ed attuata in certi Stati. Con queste considerazioni (e ben altre potrebbero essere aggiunte), il Gruppo comunista, valutata la realtà, le opportunità, le nuove prospettive, nonostante alcuni limiti e alcune incertezze del provvedimento e la possibilità di concepire disegni più organici e più validi, esprime voto favorevole.

Certo, onorevoli colleghi, data la natura delle norme che regolano l'ordinamento penitenziario, trasferito per la prima volta da regolamento a dignità di legge per sottolineare anche nella forma la diversa funzione dell'esecuzione della pena, qualora non siano create le condizioni e le strutture indispensabili, non si costruisca un corpo di personale adeguatamente remunerato e preparato all'alto fine, non si ponga rimedio alla situazione triste di tanti minorenni e a quella disperata dei manicomi giudiziari, questa legge amaramente rimarrebbe un altro libro dei sogni, aggiungendo nei confronti degli esclusi beffa al dolore.

Noi ci batteremo, onorevoli colleghi, perchè questo non avvenga, pienamente consapevoli che delitti e pene non sono solamente l'espressione di errori e di travaglio di singole persone, ma di un dramma, immenso veramente, che si svolge non fuori ma nell'interno della società. Quanti delitti trovano in queste strutture le spinte più profonde! Altro che motivazioni falsamente moralistiche, ma cupe in realtà, reazionarie e cieche! Le scienze moderne, per ogni lato, dalla criminologia alla sociologia, alla psichiatria, convergono tutte sull'uomo partendo dalla società. L'abbandono dell'infanzia, l'esclusione dalla scuola, lo sradicamento degli emigrati, l'alienazione dal lavoro, la dispersione delle famiglie, i falsi miti di questa società, cosiddetta « affluente » dai tecnocrati di ideologie mistificanti, che spingono in tanti modi uomini e giovani verso i sogni della vita facile e del facile guadagno, sono tutte cause di disgregazione, di corruzione, di indebolimento dei rapporti reali e morali fra l'uomo e i problemi veri della vita e della società e diventano per ciò stesso cause operanti di criminalità potenziale e di insicurezza per la società.

Di qui, onorevoli colleghi, dobbiamo partire; questa è la realtà della quale dobbiamo prendere piena coscienza, per la migliore, autentica soluzione del problema della lotta contro la criminalità, perchè anche una buona legge potrebbe essere inutile senza riforme e senza costruire una società più giusta e più umana e, anche per questo, una società più sicura oltre che più democratica. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Galante Garrone. Ne ha facoltà.

GALANTE GARRONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo della sinistra indipendente al disegno di legge sull'ordinamento penitenziario, quale modificato, profondamente, in Commissione, vorrei dire che un primo (anche se, forse, modesto) motivo di soddisfazione sta in questo: che abbiamo mantenuto una promessa. Avevamo detto ai detenuti di Rebibbia, ai detenuti di Firenze e di altre città che entro Natale la nostra costruzione sarebbe arrivata al tetto. Natale è alle porte, e noi ci apprestiamo a dare il nostro voto. Un voto di consapevole e responsabile consenso per la luce nuova che, non del tutto disperse le antiche ombre, potrà illuminare, se ciascuno nel suo campo farà il proprio dovere, il quadro dell'organizzazione carceraria.

Forse è inutile, e certamente ne mancherebbe la possibilità in questa necessariamente breve dichiarazione di voto, ricordare le lunghe inadempienze della classe politica e il suo tiepido interesse, per non dire la sua indifferenza, per un problema sociale e umano di così grande rilievo qual è la sorte e la vita dei carcerati e degli internati.

Le conseguenze di questa grigia indifferenza e di quest'opaca sordità della classe politica sono certamente nella nostra memoria: e sono, o dovrebbero essere, per noi ragione di amaro rimorso. Sono conseguenze clamorose come le frequenti rivolte nelle carceri (e non dimentichiamo mai che non c'è rivolta se non c'è repressione o, quanto meno, indifferente inerzia da parte dei pubblici poteri); e sono quelle, forse ancora più tristi e dolorose seppure meno appariscenti, che si risolvono nella mancanza di credibilità di quanti, governanti e legislatori, hanno sistematicamente eluso e disatteso promesse ad ogni legislatura ribadite e rinnovate.

Non sono così ingenuo, onorevoli colleghi, da pensare che il nuovo testo dell'ordinamento penitenziario varrà, come bacchetta magica, a risolvere tutti i nodi che in lunghi anni si sono aggrovigliati e sono diventati quasi inestricabili. E tuttavia credo che la nostra fatica non sarà stata del tutto inutile, che con la nostra opera avremo recuperato parte almeno della nostra credibilità, che con il nuovo ordinamento penitenziario si sarà compiuto qualche passo in avanti su una via che non è ancora giunta alla fine.

D'altra parte, quando mai giungono alla fine le strade che portano ad una maggiore giustizia?

Ha scritto Norberto Bobbio che oggi le carceri sono simili ad ospedali dove — cito le sue parole — « ci si facesse ricoverare non per guarire ma per ammalarsi maggiormente o per morire ». Ecco: io vorrei che nessuno di noi dimenticasse mai questa amara verità. E credo che, se non la dimenticheremo, nessuno sforzo, nessun tentativo da parte nostra di migliorare le cose potrà essere considerato eccessivo.

Vorrei anche dire — non mi piacciono le parole grosse, ma qui si tratta di ben altro — che saremmo insensibili ai nostri elementari doveri di rappresentanti del popolo se non fossimo consapevoli della necessità di occuparci e preoccuparci soprattutto di chi soffre: e così anche di quanti non hanno armi per difendersi e spesso sono costretti ad esasperate rivolte contro un sistema che li ignora e li soffoca. Sarebbe ben grave, onorevoli colleghi, la nostra colpa se non aiutassimo questi nostri simili a guarire e a ritornare alla vita.

Detto questo, e per toccare più da vicino il problema dell'organizzazione carceraria, dovrei ricordare, a giustificazione del voto favorevole che il Gruppo della sinistra indipendente darà al disegno di legge, le principali novità che in Commissione abbiamo introdotto nell'ordinamento penitenziario. Ma il tempo stringe, e d'altra parte già il relatore, il Ministro e gli altri colleghi che mi hanno preceduto hanno lungamente parlato di queste novità; cosicchè posso rinunciare a ripetere osservazioni già formulate. E tuttavia una rapidissima menzione di alcune novità va fatta: soprattutto per sottolineare che non ci siamo limitati a migliorare istituti già esistenti ma abbiamo avuto cura di introdurre istituti del tutto nuovi quali i permessi di uscita dalle carceri, il re-

gime di semilibertà, la liberazione anticipata, il sistema della *probation*. Istituti che potranno in parte risolvere o attenuare alcuni assillanti e angosciosi problemi — in particolare il problema sessuale — che hanno fatto scorrere fiumi di inchiostro e tuttavia per anni e anni il legislatore ha relegato nella soffitta dei sogni proibiti o delle novità rivoluzionarie e pericolose ed ha costantemente ignorato, come se ignorare i problemi contribuisse a risolverli.

Naturalmente (spero che il collega Martinazzoli, che talvolta mi ha garbatamente rimproverato per una presunta mia incontentabilità, non vorrà trovare nuovi argomenti di polemica nelle parole che, avviandomi alla conclusione, ora dirò) si poteva e si doveva fare meglio e di più. Si poteva e si doveva ad esempio, credo, dare peso, valore e dignità maggiori al lavoro dei detenuti: ed anche in questo campo considerare i carcerati come cittadini di pieno diritto, con tutte le conseguenze che, anche sotto il profilo della retribuzione, ne derivano. Le parole « remunerazione » e « mercede », a noi tramandate dall'ordinamento fascista e prefascista e tenacemente conservate in questo disegno di legge, hanno un suono e un contenuto che non ci convincono, hanno un sapore di elargizione e quasi di elomosina che francamente dispiace almeno a chi vi parla.

Vorrei dire che sono mancati alla maggioranza e al Governo il coraggio e la volontà di imprimere maggiore slancio e più ampio respiro alla riforma, di andare avanti con maggiore risolutezza per una strada da tutti percorsa — è doveroso riconoscerlo — con vivo impegno. Era un'occasione da cogliere al volo, con animo estremamente aperto; è un peccato che l'occasione non sia stata sfruttata fino alle ultime conseguenze. E tuttavia la dimostrazione migliore dell'importanza di quanto, nonostante la riluttanza del Governo e della maggioranza a tagliare traguardi più avanzati, è stato approvato in Commissione, è data dall'episodio (che non vi è alcuna ragione di tenere segreto in questa Repubblica che già di troppi segreti si adorna) avveratosi proprio alla fine dei nostri lavori in Commissione: quando è sembrato, per qualche segno, che il Governo avesse intenzione di chiedere il passaggio dalla sede redigente alla sede referente, con il pericolo di vanificare almeno in parte l'opera da noi compiuta e di rimettere tutto in discussione.

Era — sia chiaro — un'intenzione legittima alla luce del nostro Regolamento e, prima ancora, della Costituzione: e non sarò certamente io, senatore dell'opposizione, a non vedere l'utilità e l'importanza di una norma che consente non soltanto al Governo, ma anche alla minoranza, di contrastare il soverchiante peso di una maggioranza in ipotesi favorevole a strangolare — mi si perdoni l'espressione — una più ampia discussione. E tuttavia quella preannunciata intenzione del Governo, manifestata — questo è il punto — non all'inizio ma alla fine dei lavori della Commissione, dopo mesi e mesi di discussioni e deliberazioni spesso adottate con il consenso e sempre con il responsabile concorso dell'Esecutivo, chiaramente significava giusta consapevolezza, anche se ingiustificato timore, di quanto di veramente nuovo avevamo creato con il nostro lavoro e con il nostro impegno.

Vivono dunque in noi, onorevoli colleghi, e prevalenti, motivi di soddisfazione. Certamente — anche questo, per concludere, va detto — la riforma a nulla o a ben poco servirà se altre ed essenziali riforme che stanno a monte — come si dice — di quella che oggi ci apprestiamo ad approvare non saranno coraggiosamente e rapidamente compiute: prime fra tutte le riforme del codice penale e del codice di procedura penale.

Vorrei che nessuno di noi, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, dimenticasse le sagge e accorate parole scritte da Giovanni Conso nell'estate scorsa quando, nello spazio di una settimana, tre detenuti in attesa di giudizio si tolsero la vita. « Non è una mera coincidenza » — scriveva Giovanni Conso — « che questi tragici episodi abbiano stroncato persone non ancora condannate. Sono proprio gli imputati in stato di custodia preventiva a sentire il peso di tutti i mali che avvelenano la nostra giustizia: durata interminabile delle procedure, aleato-

rietà e sproporzione delle pene, regime carcerario spaventosamente arretrato. Come se non bastasse, una parte notevole dei detenuti in attesa di giudizio finirà con l'essere assolta, magari con formula piena ».

E concludeva: « Non sono solamente i dettati costituzionali, imperniati sulla funzione rieducativa della pena, e il rispetto dei diritti umani più elementari (salute fisica, equilibrio psichico, lavoro, istruzione) ad esigere un radicale rinnovamento di meccanismi e di strutture decisamente controproducenti. Sono gli stessi interessi della società, in lotta contro il delitto, che hanno assoluto bisogno di veder rimosse o per lo meno contenute le maggiori spinte criminogene. La lentezza dei processi, l'ingiustizia delle pene e le carceri " scuola di delitto " favoriscono il vero delinquente, incattiviscono il piccolo contravventore facilmente recuperabile e suggeriscono nuove iniziative criminali. Ancora e sempre, la repressione fine a se stessa produce risultati esattamente opposti a quella riabilitazione, che sola gioverebbe all'individuo e alla collettività ».

Onorevoli colleghi, è lunga — lo sappiamo tutti — la strada per Tipperary. Ma ancor più lunga è la strada della giustizia. Non dimentichiamo, nella soddisfazione per quello che abbiamo fatto, tutto quello che ancora dobbiamo fare, con inalterato impegno, per avvicinarci alla meta. (*Applausi dell'estrema sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Mariani. Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione ciò che ha detto l'onorevole Ministro all'inizio del suo intervento, quando ha accennato al terrorismo che oggi dilaga, alla necessità di non collegare l'esame di questo disegno di legge con il problema del terrorismo che incombe ormai sull'Europa, facendoci però conoscere le iniziative che egli ha ritenuto di dover prendere anche in questa materia.

Nell'esaminare la situazione legislativa e penale dell'Italia e cercando di perfezionarla, tenendo sempre presenti ovviamente le norme costituzionali, non dobbiamo dimenticare che in questa materia non si deve essere vicini all'utopia più che alla realtà. Non dobbiamo dimenticare che purtroppo, anche se nella Costituizione è scritto che la pena è una emenda che deve rieducare l'individuo, invece l'individuo non delinque se la pena è immediata e se questa è esemplare perchè la speranza di poter sfuggire alla pena induce l'uomo, nella sua debolezza e nella sua imperfezione, a commettere il reato, e non mi riferisco solo ai reati gravi ma anche a quelli meno gravi. Quante volte il truffatore, il ladro, il borsaiolo ripetono lo stesso reato perchè convinti di poter avere l'impunità in quanto le circostanze ambientali e di fatto lo inducono a nutrire questa speranza che diventa una certezza!

Indubbiamente questo disegno di legge rappresenta, sotto il profilo teorico, un perfezionamento rispetto a tutti i diritti penitenziari dell'Europa occidentale ed anche orientale; così come abbiamo constatato con la Commissione giustizia quando siamo stati in Polonia ed in Cecoslovacchia ad esaminare quelle legislazioni ed a parlare con chi quelle stesse legislazione attua. Quindi esso rappresenta un perfezionamento; ma certe disposizioni non saranno mai applicate, come ha detto qualcuno dei colleghi che mi hanno preceduto, perchè vi sono talune affermazioni teoriche, che non potranno avere applicazione se non tra parecchi anni; certe disposizioni rimarranno sulla carta e non potranno essere attuate. Abbiamo qui un seguito di norme sotto il profilo utopistico e teorico indubbiamente avanzate come la semilibertà, la liberazione anticipata, le licenze che si vogliono concedere ai detenuti, ma ad un certo momento bisognerà che l'Esecutivo ed il Potere giudiziario si pongano il quesito se è opportuno o no applicare per lo meno estensivamente queste norme. Vediamo infatti che vi è una gradualità impressionante nell'aumento della delinquenza piccola e grande. Si pensi che solo a Roma ogni giorno si commettono circa 60 furti di automobili e più di 30 furti in appartamenti, senza parlare di reati gravi come le rapine, i sequestri di persona o il terrorismo che anche recentemente abbiamo visto esplodere.

Tutto ciò comunque dimostra che il pensiero non solo dell'impunità ma anche di poter essere scarcerati dopo pochi giorni o di non andare nemmeno in carcere o di andare in un carcere-albergo, come quello che si vorrebbe realizzare in base a questa legge, toglierà ogni potere deterrente alla pena. È vero che la pena, si dice, non dovrebbe avere un potere punitivo ma semplicemente dovrebbe costituire un modo di isolare colui che è pericoloso e di prepararlo a tornare nella società, ma indubbiamente la pena rappresenta anche una remora per gli sbandati e per i disadattati. Per costoro non possiamo dare unicamente la colpa dei loro errori alla società occidentale, come si afferma da parecchie parti. In sostanza chi delinque non lo fa sempre per bisogno. Abbiamo avuto l'esempio di alcuni figli di buona famiglia, di studenti che hanno compiuto delle rapine anche armati. Vediamo dunque che in questi giovani lo spirito di avventura si trasforma in alcune forme di delinquenza e se non c'è il timore di una pena esemplare o se si ha la certezza dell'impunità o comunque di una punizione breve, anche a causa delle numerose amnistie che in Italia si sono ripetute per anni, le cose rischiano di aggravarsi sempre di più.

Pertanto, secondo il mio avviso, non era questo il momento di concludere l'esame di un istituto di questo genere che tra l'altro, ripeto, non potrà essere attuato per mancanza delle attrezzature e del personale.

Capisco che in tutte le cose è necessario un principio; ed anche nella legge è insito che ci si avvierà verso un clima migliore anche per coloro che avendo delinquito occasionalmente, uscendo dal carcere possono essere reinseriti nella società. Come si fa però a distinguere tra coloro che hanno un atteggiamento di propensione verso il reato, da coloro che hanno delinquito solo occasionalmente?

La sostanza è tutta qui. Indubbiamente coloro che vengono segnati da una condanna, se non sono arrivati al lavoro dalle istituzioni previste dalla nuova legge di riforma del diritto penitenziario, è assai difficile che possano trovare un'occupazione. Indubbiamente sotto questo profilo vi sono delle disposizioni che vanno pienamente approvate, così come vi sono disposizioni sulle quali siamo d'accordo circa la giurisdizionalizzazione dei provvedimenti che vengono presi in sede di esecuzione, per cui si possa non solo ricorrere in appello, ma avere anche l'assistenza di un avvocato.

Ciò non basta però per poter considerare favorevolmente una legge che rappresenta da una parte con alcune disposizioni indubbiamente un avanzamento notevole della legislazione, ma che d'altro lato rimane una costruzione utopistica che non avrà la possibilità di realizzarsi e che invece diminuirà psicologicamente la difesa della società verso coloro che ormai sono tesi al delitto, che putroppo in Italia sono molti. È vero infatti, come ha detto l'onorevole Ministro, che le carceri sono affollate da persone che devono scontare brevi pene più che da delinquenti che devono scontare pene più lunghe e che quindi sotto questo profilo è opportuno trovare delle forme sostitutive ma è anche vero che la delinquenza è dilagata, dal momento che si afferma essere tanti coloro che passano come in un albergo nelle varie carceri italiane.

Questi sono i motivi per cui personalmente nutro notevoli perplessità circa l'efficacia di questa legge che non è certo idonea ad avviare la società italiana verso una situazione meno grave sotto il profilo del dilagare del delitto. D'altra parte sotto il profilo squisitamente materialistico mi sembra che si sia voluto eccedere nel rendere confortevoli le carceri. Ora non dico che sia bene che si perpetui il sistema carcerario italiano — il sistema carcerario francese poi è peggiore di quanto non sia quello italiano attualmente — però certe difficoltà e discrasie derivano soprattutto dal fatto che non vi è una edilizia carceraria nuova, poichè è chiaro che quando si mettono i detenuti in vecchi castelli, in vecchi conventi adattati a carceri, tali ambienti insalubri e malsani non consentono lo spazio necessario per le attività che debbono essere svolte e quindi il disagio dei detenuti è grande.

Questo però non ha niente a che fare con una legge che trasforma il carcere quasi in un albergo, perchè queste facilitazioni ec-

cessive per la vita in comune, questo voler non consentire certe forme di restrizione che sono pur necessarie verso i ribelli, significa trasformare in sostanza in una comunità, in un collegio, il carcere che deve rimanere una punizione, perchè il detenuto che ha delinquito, specie se per un reato di una certa gravità, se dovesse essere applicato integralmente questo complesso di norme sul sistema carcerario e il resto, si troverebbe ad essere ospite di una casa-albergo e non di un penitenziario.

Noi siamo stati a vedere le carceri inglesi e polacche ed abbiamo constatato che in piccole stanzette di pochi metri quadrati ci sono cinque-sei persone accatastate l'una sull'altra con quei tipi di letto che ci sono nelle navi; non ci siamo meravigliati di questo sistema e abbiamo rilevato che il sistema carcerario italiano è in questo momento, senza bisogno di modificazioni, migliore di quelli da noi visitati. Ma è indubitato che in Inghilterra, dove ci sono stati movimenti forse anche più gravi di quelli delle carceri italiane, questi hanno potuto essere repressi perchè si è irrigidito il sistema disciplinare; ciò è segno che non è questione di clima o di legislazione, ma dell'animo umano che, dove trova il legislatore debole o chi deve sopperire alla custodia indebolito dal timore di queste proteste, induce a protestare sempre di più. È impossibile infatti che il detenuto accetti la privazione della libertà!

Noi che facciamo gli avvocati sappiamo che ogni volta che dobbiamo difendere qualcuno, questo si sente quasi offeso delle imputazioni che gli sono mosse, anche se è colpevole in modo lampante, senza bisogno di ulteriori dimostrazioni. È logico e naturale che il detenuto protesti, non c'è da meravigliarsene; ma non è sulle proteste che dobbiamo costruire una legge; dobbiamo costruirla invece con perfetta aderenza alle esigenze della nostra società . . .

P E L L E G R I N O . Con aderenza alla Costituzione, che lei ignora, che lei vuole mettere sotto i piedi.

M A R I A N I . E la società non è regolata dalla Costituzione? È inutile interrompere in questo modo perchè la società italiana è basata sulla Costituzione e deve osservare ciò che in essa è scritto.

P E L L E G R I N O . Siete fermi ai secoli bui!

M A R I A N I . Ma nella Costituzione non è scritto che il delinquente deve essere messo in libertà, nè che le carceri debbano essere case-albergo; nella Costituzione è scritto che la pena deve servire a rieducare l'individuo, e basta.

P E L L E G R I N O . Punizione e basta, repressione e basta! (*Richiami del Presidente*).

M A R I A N I . In ogni modo anche le interruzioni servono. Ho affermato che noi intendiamo essere ossequienti, come è logico, alla Costituzione; ma la Costituzione è stata fatta tenendo conto anche del nostro ambiente sociale. Anche nella Costituzione russa è scritto che c'è piena libertà di opporsi alle incriminazioni eccetera, ma vediamo che qualcuno viene preso e mandato in manicomio con la scusa che sta poco bene! Che importanza ha allora guardare la legge scritta? Quando ci apprestiamo a fare delle leggi esecutive come questa dobbiamo guardare all'ambiente sociale, allo stato d'animo degli italiani. Mi pare che questa sia una richiesta aderente anche alla logica e al buon senso.

P R E S I D E N T E . Senatore Mariani, la prego di concludere.

M A R I A N I . Ho finito, signor Presidente. Aggiungo soltanto che non condivido l'inserimento in questo disegno di legge delle norme che riguardano la liberazione condizionale e la modificazione delle misure di sicurezza che, secondo il mio avviso, debbono rimanere nel codice penale. Questo non è un codice dell'esecuzione in quanto non vi sono, ad esempio, le norme di procedura che riguardano tutto il sistema dell'esecuzione della pena. Se fosse stato un codice dell'esecuzione completo, come è stato fatto in Polonia, io non avrei che da aderire

all'inserimento di queste norme, ma in questo ordinamento penitenziario non mi sembra che questo inserimento rappresenti una migliore organizzazione del sistema penale italiano.

Per queste brevi considerazioni annuncio che noi voteremo contro il disegno di legge. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, penso di dover dire anzitutto quale sarà il voto del Gruppo del partito socialista italiano che ho l'onore di rappresentare: noi voteremo a favore di questa legge, come illustrerò brevemente tenuto conto anche dell'ampio e convincente discorso dell'onorevole ministro Zagari e della relazione pregevole ed acuta del senatore Follieri.

Credo che nessuno di noi, neppure (non se ne abbia a male) il senatore Mariani, del resto valoroso avvocato, non senta l'esigenza di una modificazione dell'ordinamento penitenziario. Almeno questa riforma non può esserci negata: in un Paese che da trent'anni parla di riforme senza riuscire ad attuarle, almeno questa deve ritenersi urgente e indilazionabile. Perchè è urgente? Perchè l'ordinamento penitenziario risale al 1931, quindi è tipicamente fascista, quindi è ossessivamente repressivo, quindi non lascia la speranza al recupero, quindi è antitetico alle norme della Costituzione. Diceva pochi minuti fa il senatore Mariani che egli porta non solo rispetto, ma ossequio alla Costituzione; e allora giustamente un altro collega ricordava che la Costituzione dice qualcosa anche in materia di pena, dice che la pena deve essere conforme al senso dell'umanità e che deve tendere alla rieducazione. Umanità e recupero: queste sono le basi, questo è il fondamento sul quale il nuovo ordinamento penitenziario deve essere elevato.

Noi abbiamo la certezza che per il lungo, oscuro periodo che precede la liberazione sicuramente l'ordinamento penitenziario non fu nè umano nè risocializzante. Ma possiamo dire di più: che, nonostante la Costituzione, anche dopo abbiamo avuto un ordinamento penitenziario che, seppur corretto (non validamente invero) attraverso certe circolari, continuava ad essere soltanto oppressivo, continuava soltanto a reprimere, senza lasciare nessuna luce di speranza. Direi che per avere conferma di questo non occorre andar molto lontano, nel tempo. In questi giorni, al tribunale di Bologna, si sta discutendo un processo contro il direttore e il medico delle carceri di Bologna, imputati di omicidio colposo, per avere lasciato marcire e morire un giovane nelle carceri di Bologna, senza portargli aiuto, senza dargli alcuna medicina, sebbene gravemente ammalato; così questo individuo per aver rubato tre cravatte ci ha rimesso la vita; ha avuto la pena di morte. E questo signor medico e questo signor direttore, non si sono difesi negando il fatto, gridando all'ingiustizia, ma dicendo semplicemente e soltanto che si trattava di una prassi consolidata. La prassi della disumanità, che noi vogliamo bandita; prassi rappresentata del resto da una rete molto strana, che ha maglie ben strette, per cui i pesciolini non possono fuggire, ma quando si tratta di pesci grossi, forse in ragione del peso specifico, le maglie si allargano e, come l'onorevole Mariani (che fa così valorosamente l'avvocato) sa, i pesci grossi sfuggono; per loro non c'è la prassi consolidata, i pesci grossi vanno a finire all'ospedale e nelle cliniche private, perchè questo è sempre il solito Stato, quello Stato che noi non vogliamo, forte con i deboli, debole con i forti. Ebbene, a nostro avviso, il disegno di legge in esame riesce a concretizzare questi princìpi dell'umanità e del ricupero. Vediamo brevissimamente; io vorrei dire che se mai avessi avuto bisogno di una conferma su quello che sto dicendo, la conferma me l'ha data proprio il mio collega avversario, onorevole Mariani, perchè egli, per combattere in qualche modo questo disegno di legge, ha dovuto forzatamente, nonostante la sua indubbia intelligenza, uscire di tema; ha dovuto dire che è un momento in cui occorre punire fortemente i reati e specialmente certi reati; addirittura ha parlato di pena esemplare, un espressione che stona molto ai miei orecchi, perchè l'ho sentita

ripetere tante volte, per infliggere pene ingiuste. Ebbene, ammettiamo pure, almeno così per ipotesi, per comodità dialettica, le pene esemplari; ma cosa c'entra questo discorso con la riforma dell'ordinamento penitenziario, che è un *posterius*, che viene dopo che la pena è stata inflitta, che riguarda il trattamento del condannato? A questo punto noi dobbiamo proporci un altro problema, che a me sembra, onorevoli colleghi, il problema essenziale. Crediamo noi veramente al recupero? Crediamo che il delinquente, il criminale anche occasionale debba essere eliminato, oppure crediamo invece alla sua risocializzazione? Questo è il problema. Se noi crediamo come crediamo che possa essere recuperato, allora dobbiamo approntare i mezzi per il recupero. Da un lato, non lo nego, la pena deve essere afflittiva e del resto come è afflittiva! Ma dall'altro dobbiamo pensare che il detenuto un giorno tornerà nella società e noi lo dobbiamo preparare per questo ritorno. Se lo dobbiamo preparare, allora lasciando le battute sulla casa-albergo, riteniamo che l'unico sistema per risocializzarlo, per recuperarlo è quello di fare una graduatoria tra i detenuti stessi; fare una graduatoria tra coloro che scontano la pena, per stabilire quali possono essere risocializzati, quali hanno diritto a reinserirsi nella società, a partecipare alla vita sociale. Gli altri naturalmente avranno un diverso trattamento. Secondo l'ordinamento penitenziario vigente — se non sbaglio difeso dal senatore Mariani — siamo a questo punto: quando uno ha subìto una condanna, o si porti bene o si porti male, o dimostri di poter essere recuperato o non lo dimostri, deve essere trattato sempre nello stesso modo; se ha avuto 20 anni, deve stare lì per 20 anni e non ne parliamo più. Noi ragioniamo diversamente: se, durante la detenzione, il condannato dimostra di avere delle capacità di recupero, queste capacità le dobbiamo sottolineare, sfruttare. Questo è il senso della riforma del diritto penitenziario che non a torto e non a caso si occupa all'articolo 1, onorevoli colleghi, del trattamento penitenziario, affermando che il detenuto deve essere trattato senza dimenticare l'umanità e la dignità.

Mi domando: come potremmo noi fare una riforma del diritto penitenziario senza porre alla base della nostra riforma un principio di questo tipo che assumiamo dalla stessa Costituzione? Costituzione che noi non vogliamo come una semplice carta scritta per costituire un saggio di belle parole per l'avvenire, ma che vogliamo invece sempre più vivificata, sempre più attuata ed applicata.

E allora tutto il disegno della riforma, niente affatto lassista, come or ora dirò, ci conduce ad istituti avanzati. Non dirò dell'istituto della liberazione condizionale che è già nel nostro sistema. Ma la riforma altri istituti propone e vuole attuare. Parlo della *probation* cioè dell'affidamento del detenuto al servizio sociale. Si può applicare quando si tratta di condanne che non superano i due anni e sei mesi (i tre anni per il caso del minorenne e dell'uomo di età superiore ai 70 anni). A chi ha subìto questa condanna e non aveva in precedenza toccato il carcere (ed una *équipe* di specialisti dica come il recupero possa avvenire proprio al di fuori delle mure carcerarie) non abbiamo il diritto di imporre una detenzione non necessaria. E naturalmente l'ammesso al beneficio non può fare quello che crede; ci sono prescrizioni categoriche, precise, di lavoro, di occupazione, di dimora; dovrà non frequentare certi luoghi. Vi è quindi una organizzazione attraverso la quale il beneficiato sarà seguito in continuazione in modo da revocare il provvedimento ove esso appaia non opportuno.

Dunque non si può dire che si sono fatte le cose alla cieca.

Lo stesso sia detto per il regime di semilibertà. E la anticipata liberazione che ha destato alcuni sospetti consiste in questo: a chi dimostri di partecipare all'opera rieducativa vengono tolti 20 giorni di reclusione ogni semestre. Il senatore Mariani — e mi scusi se mi rivolgo sempre a lui, ma lo faccio in considerazione dei nostri rapporti personali e dato che d'altronde è l'unico che ha espresso parere difforme — sa bene quanto sono lunghe le giornate e i mesi in carcere. Perchè non dovremmo dare un vantaggio a chi si porta bene in confronto di chi si porta male? Perchè non dovremmo

riconoscere questa diversità di comportamento? Forse anche quella omertà — talvolta terribile — che si ha nelle carceri non verrebbe meno quando i detenuti sapessero di essere trattati in modo diverso a seconda del loro comportamento? E non si dica, come troppo spesso si dice, per condannare almeno di fronte all'opinione pubblica leggi giuste e farle passare per ingiuste, che stiamo facendo del lassismo. Posso annunciare, per esserne stato debitamente autorizzato, che il Gruppo socialista è a disposizione di questa onorevole Assemblea per studiare tutte le forme che potessero rendersi necessarie, sempre nel quadro dei sacrosanti diritti costituzionali, per opporci più validamente alla criminalità crescente. Ma un modo per opporsi alla criminalità è proprio e soprattutto quello di cercare di recuperare, di risocializzare.

La brevità del tempo concessomi non mi consente di entrare in un campo che sarebbe oltremodo interessante: le gravi colpe della società di fronte alle persone che sembrano irrecuperabili. Preferisco invece dire con tutta chiarezza che non è lassismo applicare una legge che distingue tra il bene e il male, tra il buono e il cattivo. La pena è uno strumento estremamente delicato: certo si fa presto a renderlo esclusivamente ed ossessivamente oppressivo; e in tal modo si ottiene l'ordine. Noi l'abbiamo avuto per molto tempo questo ordine, che tuttavia sa di caserma e di carcere; è un ordine che a noi democratici non sta bene.

Ed allora, se questo ordine non ci sta bene, dobbiamo stabilire se dietro queste accuse di lassismo non ci sia la volontà di colpire i valori fondamentali della Costituzione. Perchè quando si fa riferimento (ed ho quasi finito, onorevole Presidente) ad altre Costituzioni che non sarebbero applicate, cosa si intende significare? Vorremmo forse fare lo stesso con la nostra Costituzione? Se questo fosse l'intento, noi non possiamo non opporci: la pena è uno strumento da usarsi con oculatezza, non per spregevoli vendette, ma piuttosto per finalizzare la pena a quegli obiettivi che sono della Costituzione e che debbono essere di ogni popolo civile.

Se sapremo battere questa strada — e noi siamo intenzionati a batterla — riusciremo a dare lezioni di civiltà e di giustizia: una volta tanto saremmo davvero maestri di diritto! Daremo lezioni di civiltà e di giustizia, percorrendo una strada che ha come pietre miliari la Costituzione, la democrazia, il progresso! (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra, dall'estrema sinistra e dal centro*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del disegno di legge, approvato articolo per articolo dalla seconda Commissione.

F I L E T T I , *Segretario*:

TITOLO I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO

CAPO I
PRINCÌPI DIRETTIVI

Art. 1.
(*Trattamento e rieducazione*)

Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimen-

to sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche.

Art. 2.

(*Spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva*)

Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive e per la custodia preventiva sono a carico dello Stato.

Art. 3.

(*Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati*)

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

CAPO II

CONDIZIONI GENERALI

Art. 4.

(*Caratteristiche degli edifici penitenziari*)

Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune.

Art. 5.

(*Locali di soggiorno e di pernottamento*)

I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

Art. 6.

(*Vestiario e corredo*)

Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.

Art. 7.

(*Igiene personale*)

È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonchè degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.

Art. 8.

(*Alimentazione*)

Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato in locali all'uopo destinati e in orari convenienti.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.

Una rappresentanza di detenuti o internati controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. Essa è eletta trimestralmente dagli stessi detenuti o internati; ove particolari ragioni ne sconsiglino l'elezione, è designata mensilmente per sorteggio.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto.

Art. 9.
(*Permanenza all'aperto*)

Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 32 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 38 ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.

Art. 10.
(*Servizio sanitario*)

Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sè i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei ser-

vizi sanitari, può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni e di istituzioni pubbliche o private.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza.

Art. 11.

(*Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione*)

Negli istituti penitenziari devono essere approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti o degli internati.

CAPO III.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Art. 12.

(*Individualizzazione del trattamento*)

Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Per l'osservazione e il trattamento, l'amministrazione penitenziaria, oltre che del proprio personale, deve avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia o in psicopatologia ed in sociologia.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.

Art. 13.

(*Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati*)

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo comma dell'articolo 41.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto.

Art. 14.

(*Elementi del trattamento*)

Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.

Art. 15.

(*Regolamento dell'istituto*)

In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione deve avvalersi della collaborazione di uno psicologo, di un sociologo e di un criminologo.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministro di grazia e giustizia.

Art. 16.

(*Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa*)

La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, sentito il direttore, tutti coloro che dimostrino di avere un concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti e di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Art. 17.

(*Colloqui, corrispondenza e informazione*)

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone anche al fine di compiere atti giuridici inerenti all'esercizio di diritti ad essi spettanti.

I colloqui si svolgono in appositi locali, sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

I colloqui con i difensori devono avvenire fuori da ogni controllo del personale di custodia. Non è consentito l'uso di mezzi divisori.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Il magistrato di sorveglianza può disporre, con provvedimento motivato, che la corrispondenza dei singoli detenuti sia sottoposta a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele del caso.

Per gli imputati le autorizzazioni e il visto di controllo sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sè i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

Art. 18.

(*Istruzione*)

Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale è curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli ordinamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti.

Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni.

Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari.

È agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed è favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione.

È favorito l'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.

Art. 19.

(*Lavoro*)

Negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti e degli internati.

Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato.

Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

I sottoposti alle misure di sicurezza della casa di cura e di custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario possono essere assegnati al lavoro quando questo risponda a finalità terapeutiche.

L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.

Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto dei loro desideri e attitudini nonchè delle precedenti attività e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione.

I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche.

I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito.

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale.

Art. 20.

(*Modalità del lavoro*)

L'amministrazione penitenziaria prende tutte le iniziative per assicurare ai detenuti e agli internati il lavoro meglio rispondente alle condizioni ambientali e dei soggetti, organizzandolo sia nell'interno degli istituti sia all'esterno di essi.

Nel caso di assegnazione al lavoro all'esterno, i detenuti e gli internati, da soli o in gruppi, possono essere scortati per prestare la loro opera in aziende agricole o industriali, pubbliche o private. I minori degli anni ventuno, detenuti o internati per reati commessi prima del compimento del diciottesimo anno di età, se ammessi al lavoro all'esterno, sono avviati al lavoro senza scorta salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Quando si tratta di aziende private, l'esecuzione del lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato.

Art. 21.

(*Determinazione delle mercedi*)

Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti in relazione alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali da una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pe-

na, che la presiede, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale, e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Segretario della commissione è il direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

La medesima commissione determina il trattamento economico dei tirocinanti.

Art. 22.

(*Remunerazione e assegni familiari*)

La remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera mercede per gli internati e di sette decimi della mercede per gli imputati e i condannati.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta ai condannati è versata alla cassa per il soccorso e l'assistenza delle vittime del delitto.

La differenza tra mercede e remunerazione corrisposta agli imputati è accantonata ed è versata all'avente diritto in caso di proscioglimento o di assoluzione oppure alla cassa di cui al precedente comma in caso di condanna.

Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalità fissate dal regolamento.

Art. 23.

(*Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione*)

Sulla remunerazione dovuta ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

Art. 24.

(*Peculio*)

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi del precedente articolo, dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, da quello ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà o inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Le somme costituite in peculio producono a favore dei titolari interessi legali.

Il peculio è tenuto in deposito dalla direzione dell'istituto.

Il regolamento deve prevedere le modalità del deposito e stabilire la parte di peculio disponibile dai detenuti e dagli internati per acquisti autorizzati di oggetti personali o invii ai familiari o conviventi, e la parte da consegnare agli stessi all'atto della dimissione dagli istituti.

Art. 25.

(*Religione e pratiche di culto*)

I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto.

Negli istituti è assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico.

A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.

Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su loro richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti.

Art. 26.

(*Attività culturali, ricreative e sportive*)

Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo.

Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale.

Art. 27.

(*Rapporti con la famiglia*)

Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie.

Art. 28.

(*Comunicazioni dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei decessi*)

I detenuti e gli internati sono posti in grado d'informare immediatamente i congiunti e le altre persone da essi eventualmente indicate del loro ingresso in un istituto penitenziario e dei loro trasferimenti.

In caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, deve essere data tempestiva notizia ai congiunti ed alle altre persone eventualmente da lui indicate; analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità delle persone di cui al comma precedente.

Art. 29

(*Permessi*)

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria.

Analoghi permessi possono essere concessi per gravi e accertati motivi.

I detenuti e gli internati che abbiano tenuto regolare condotta possono usufruire di permessi speciali della durata massima di giorni cinque, anche al fine di mantenere le loro relazioni umane.

Il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l'assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dalla scadenza del permesso senza giustificato motivo è punito in via disciplinare.

Art. 30.

(*Costituzione delle rappresentanze dei detenuti e degli internati*)

Le rappresentanze dei detenuti e degli internati previste dagli articoli 11 e 26 sono costituite con le modalità indicate dal regolamento interno degli istituti.

CAPO IV

REGIME PENITENZIARIO

Art. 31.

(*Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno*)

I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti e, quando sia necessario, successivamente, sono informati delle disposizioni generali e particolari attinen-

ti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento.

Essi devono osservare le norme e le disposizioni che regolano la vita penitenziaria.

Nessun detenuto o internato può avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano la acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri. Può essere soltanto consentito che, previo parere conforme del consiglio di disciplina, i soggetti meritevoli di fiducia abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative o ricreative.

I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'amministrazione penitenziaria sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Art. 32.

(*Isolamento*)

Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:

1) quando è prescritto per ragioni sanitarie;

2) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;

3) per gli imputati durante l'istruttoria e per gli arrestati nel procedimento di prevenzione, se e fino a quando ciò sia ritenuto necessario dall'autorità giudiziaria.

Art. 33.

(*Perquisizione personale*)

I detenuti e gli internati possono essere sottoposti a perquisizione personale soltanto per motivi di sicurezza.

La perquisizione personale deve essere effettuata nel pieno rispetto della personalità.

Art. 34.

(*Diritto di reclamo*)

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell'istituto, nonchè agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro di grazia e giustizia;

2) al magistrato di sorveglianza;

3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

4) al presidente del Consiglio regionale;

5) al Capo dello Stato.

Art. 35.

(*Regime disciplinare*)

Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e la capacità di autocontrollo. Esso è adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti.

Art. 36.

(*Ricompense*)

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di collaborazione e di responsabilità dimostrato nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.

Art. 37.

(*Infrazioni disciplinari*)

I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento.

Nessuna sanzione può essere inflitta se non con provvedimento motivato dopo la contestazione dell'addebito all'interessato, il

quale è ammesso ad esporre le proprie discolpe.

Nell'applicazione delle sanzioni bisogna tener conto, oltre che della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto.

Le sanzioni sono eseguite nel rispetto della personalità.

Art. 38.

(*Sanzioni disciplinari*)

Le infrazioni disciplinari possono dar luogo solo alle seguenti sanzioni:

1) richiamo;

2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;

3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di dieci giorni;

4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;

5) esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni.

La sanzione della esclusione dall'attività in comune non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, attestante che il soggetto può sopportarla. Il sanitario deve visitare almeno una volta al giorno il soggetto escluso dalle attività in comune.

L'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi, e delle madri che allattino la propria prole fino ad un anno.

Art. 39.

(*Autorità competente a deliberare le sanzioni*)

La sanzione del richiamo è deliberata e inflitta dal direttore.

Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado, con funzioni di presidente, dal sanitario e dall'educatore.

Art. 40.

(*Impiego della forza fisica e uso dei mezzi di coercizione*)

Non è consentito l'impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati se non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza, per impedire tentativi di evasione o per vincere la resistenza, anche passiva, all'esecuzione degli ordini impartiti.

Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al direttore dell'istituto il quale dispone, senza indugio, accertamenti sanitari e procede alle altre indagini del caso.

Non può essere usato alcun mezzo di coercizione fisica che non sia espressamente previsto dal regolamento e, comunque, non vi si può far ricorso a fini disciplinari ma solo al fine di evitare danni a persone o cose o di garantire la incolumità dello stesso soggetto. L'uso deve essere limitato al tempo strettamente necessario e deve essere costantemente controllato dal sanitario.

Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore.

Art. 41.

(*Trasferimenti e traduzioni*)

Devono essere favoriti i trasferimenti in istituti prossimi ai luoghi di residenza dei condannati e degli internati od anche, per motivi di studio o di salute, in altre località.

Fuori di quanto previsto dal precedente comma non possono essere effettuati trasferimenti se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza o per esigenze dell'istituto.

I detenuti e gli internati debbono essere trasferiti con il bagaglio personale e con almeno parte del loro peculio.

Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguite, nel tempo più breve

possibile, dall'arma dei carabinieri e dal corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.

Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne i disagi. È consentito solo l'uso di manette tranne che ragioni di sicurezza impongano l'uso di altri mezzi. Nei casi indicati dal regolamento è consentito l'uso di abiti civili.

Art. 42.

(*Dimissione*)

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonchè l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

Il consiglio di disciplina dell'istituto, all'atto della dimissione o successivamente, rilascia al soggetto, che lo richieda, un attestato con l'eventuale qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive circa la condotta tenuta.

I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

Art. 43.

(*Nascite, matrimoni, decessi*)

Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenuti in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto.

La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero di grazia e giustizia.

La salma è messa immediatamente a disposizione dei congiunti.

CAPO V

ASSISTENZA

Art. 44.

(*Assistenza alle famiglie*)

Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie.

Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.

Può essere utilizzata, all'uopo, la collaborazione di enti e di privati qualificati nell'assistenza sociale.

Art. 45.

(*Assistenza post-penitenziaria*)

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione e per un congruo periodo a questa successivo.

Il definitivo reinserimento nella vita libera è agevolato da interventi di servizio sociale svolti anche in collaborazione con gli enti e le persone indicati nell'articolo precedente.

I dimessi affetti da gravi infermità fisiche o da infermità o anormalità psichiche sono segnalati, per la necessaria assistenza, anche agli organi preposti alla tutela della sanità pubblica.

CAPO VI

DIFFERIMENTO E SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DELLA PENA E DELLA MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA

Art. 46.

(Casi di differimento o di sospensione obbligatori e facoltativi)

L'esecuzione di una pena detentiva e della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro è differita, ovvero sospesa se già è iniziata, quando deve avere luogo:

1) contro donna incinta;

2) contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2 del precedente comma il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

L'esecuzione di una pena detentiva o della misura di sicurezza dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro può essere differita, ovvero sospesa se già iniziata;

1) se è presentata domanda di grazia;

2) se la pena o la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti di chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;

3) se la pena o la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti di donna che ha partorito da più di sei mesi ma da meno di un anno e non vi è modo di affidare il figlio ad altri;

4) su domanda dell'interessato, per non più di tre mesi, ove sussistano gravi motivi.

Nel caso indicato nel numero 1 del precedente comma l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata. Il differimento o la sospensione ha termine, comunque, appena al magistrato di sorveglianza è pervenuta notizia del rigetto della domanda di grazia.

Nel caso indicato nel numero 2 del terzo comma il differimento o la sospensione ha termine quando cessa la gravità della malattia.

Nel caso indicato nel numero 3 del terzo comma il differimento o la sospensione ha termine qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre.

Art. 47.

(Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza)

L'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

Se la persona sottoposta a una misura di sicurezza detentiva è colpita da un'infermità psichica, il giudice ne ordina il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di custodia.

Ferme restando le disposizioni speciali previste per i minorenni, quando sia cessata l'infermità, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, se non crede di sottoporla a libertà vigilata.

Se l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo viene ricoverato in un ospedale psichiatrico, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa.

Art. 48.

(Inosservanza delle misure di sicurezza detentive)

Nel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente all'esecuzione di essa, il giudice, valutate le circostanze, può disporre che il

periodo minimo di durata ricomincia a decorrere dal giorno in cui è data nuovamente esecuzione alla stessa misura di sicurezza. Qualora la sottrazione volontaria alla misura di sicurezza si ripeta, il giudice dispone senza altro che il periodo predetto ricominci a decorrere dal giorno in cui viene data nuova esecuzione alla misura di sicurezza.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso di persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

Art. 49.

(*Sopravvenuta infermità psichica del condannato*)

Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, si accerta una infermità psichica del condannato che sia incompatibile con la permanenza dello stesso negli istituti destinati all'esecuzione della pena, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Può disporsi che il condannato, invece che in un ospedale psichiatrico giudiziario, sia ricoverato in un ospedale psichiatrico comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena ed è detratto dalla durata complessiva della pena stessa.

CAPO VII

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO

Art. 50.

(*Affidamento in prova al servizio sociale*)

Allorchè alla pena detentiva inflitta non segua una misura di sicurezza detentiva e la pena non superi un tempo di due anni e sei mesi ovvero di tre anni nei casi di persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o di persona di età superiore agli anni settanta, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalità nei casi in cui possa presumersi che le prescrizioni di cui al quarto comma siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati. L'osservazione può essere compiuta, su istanza dell'interessato, prima della esecuzione della pena, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

Se la pena è stata aumentata a seguito di precedente condanna a pena detentiva per reato della stessa indole, l'affidamento in prova è consentito solo quando il condannato abbia espiato almeno un terzo della pena inflitta.

All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla sua dimora, alla sua libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati.

Nel verbale può anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in favore della vittima del suo delitto ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.

Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza, fornendo dettagliate notizie sul comportamento del

soggetto e proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni.

L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale.

Art. 51.

(*Regime di semilibertà*)

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

Art. 52.

(*Ammissione obbligatoria al regime di semilibertà*)

Sono espiate in regime di semilibertà le pene derivanti dalla conversione di pene pecuniarie, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale o non sia ammesso al lavoro alle dipendenze di enti pubblici.

Art. 53.

(*Ammissione facoltativa alla semilibertà*)

Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione non superiore a sei mesi, semprechè il condannato non sia affidato in prova al servizio sociale.

Fuori dai casi previsti dal precedente articolo e dal precedente comma, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena.

Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva, convertita a norma di legge.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento del soggetto nella società.

Art. 54.

(*Sospensione e revoca del regime di semilibertà*)

Il provvedimento di semilibertà può essere in ogni tempo revocato quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento.

Il condannato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto senza giustificato motivo, per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore, il condannato è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo capoverso dello stesso articolo.

La denuncia per il delitto di cui al precedente capoverso importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

L'internato ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per oltre tre ore è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca della concessione.

Art. 55.

(*Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà*)

Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono essere concesse a titolo di premio una o più licenze di durata non superiore nel complesso a giorni quarantacinque all'anno.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli, la licenza può

essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 56.

(*Licenze agli internati*)

Agli internati può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai medesimi può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; può essere inoltre concessa una licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Agli internati ammessi al regime di semilibertà possono inoltre essere concesse, a titolo di premio, le licenze previste nel primo comma dell'articolo precedente.

Durante la licenza l'internato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se l'internato durante la licenza trasgredisce agli obblighi impostigli la licenza può essere revocata indipendentemente dalla revoca della semilibertà.

L'internato che rientra in istituto dopo tre ore dallo scadere della licenza, senza giustificato motivo, è punito in via disciplinare e, se in regime di semilibertà, può subire la revoca della concessione.

Art. 57.

(*Liberazione anticipata*)

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena di giorni 20 per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del precedente articolo si considera come scontata.

Art. 58.

(*Liberazione condizionale*)

Il condannato a pena detentiva non superiore a trenta anni che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno la metà della pena inflittagli.

Il condannato a pena detentiva superiore agli anni trenta può essere ammesso alla liberazione condizionale soltanto quando abbia scontato almeno venti anni di pena.

Quando sia stata aumentata la pena per effetto della recidiva prevista dall'articolo 99 del codice penale il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve aver scontato non meno di due terzi della pena inflittagli.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Art. 59.

(*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*)

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona libe-

rata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole. La revoca può essere altresì disposta qualora siano trasgrediti gli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, primo comma, n. 2 del codice penale. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

Art. 60.

(*Modalità di esecuzione della libertà vigilata*)

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, sono affidati al servizio sociale, al fine del loro reinserimento sociale.

Art. 61.

(*Remissione del debito*)

Il debito per le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento può essere rimesso, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno nel lavoro e nell'apprendimento scolastico e professionale e costante senso di responsabilità nella condotta personale e nelle attività organizzate negli istituti.

Art. 62.

(*Legittimazione alle richieste dei benefici*)

Il trattamento ed i benefici di cui agli articoli 53, 55, 56, 57 e 58 possono essere richiesti dal condannato, dall'internato e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA

CAPO I

ISTITUTI PENITENZIARI

Art. 63.

(*Istituti per adulti*)

Gli istituti per adulti dipendenti dall'Amministrazione penitenziaria si distinguono in:

1) istituti di custodia preventiva;
2) istituti per l'esecuzione delle pene;
3) istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
4) centri di osservazione.

Art. 64.

(*Istituti di custodia preventiva*)

Gli istituti di custodia preventiva si distinguono in case mandamentali e circondariali.

Le case mandamentali assicurano la custodia degli imputati a disposizione del pretore. Esse sono istituite nei capoluoghi di mandamento che non sono sede di case circondariali.

Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di ogni Autorità giudiziaria. Esse sono istituite nei capoluoghi di circondario.

Le case mandamentali e circondariali assicurano altresì la custodia delle persone fermate o arrestate dall'Autorità di pubblica sicurezza o dagli organi di polizia giudiziaria e quella dei detenuti e degli internati in transito.

Può essere istituita una sola casa mandamentale o circondariale rispettivamente per più mandamenti o circondari.

Art. 65.

(*Istituti per l'esecuzione delle pene*)

Gli istituti per l'esecuzione delle pene si distinguono in:

1) case di arresto, per l'esecuzione della pena dell'arresto.

Sezioni di case di arresto possono essere istituite presso le case di custodia mandamentali o circondariali;

2) case di reclusione, per l'esecuzione della pena della reclusione.

Sezioni di case di reclusione possono essere istituite presso le case di custodia circondariali.

Per esigenze particolari, e nei limiti e con le modalità previste dal regolamento, i condannati alla pena dell'arresto o della reclusione possono essere assegnati alle case di custodia preventiva; i condannati alla pena della reclusione possono essere altresì assegnati alle case di arresto.

Art. 66.

(*Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive*)

Gli istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive si distinguono in:

colonie agricole;

case di lavoro;

case di cura e custodia;

ospedali psichiatrici giudiziari.

In detti istituti si eseguono le misure di sicurezza rispettivamente previste dai numeri 1, 2 e 3 del primo capoverso dell'articolo 215 del codice penale.

Possono essere istituite:

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della colonia agricola presso una casa di lavoro e viceversa;

sezioni per l'esecuzione della misura di sicurezza della casa di cura e di custodia presso un ospedale psichiatrico giudiziario;

sezioni per l'esecuzione delle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro presso le case di reclusione.

Art. 67.

(*Centri di osservazione*)

I centri di osservazione sono costituiti come istituti autonomi o come sezioni di altri istituti.

I predetti svolgono direttamente le attività di osservazione indicate nell'articolo 12 e prestano consulenze per le analoghe attività di osservazione svolte nei singoli istituti.

Le risultanze dell'osservazione sono inserite nella cartella personale.

Su richiesta dell'Autorità giudiziaria possono essere assegnate ai detti centri per la esecuzione di perizie medico-legali anche le persone sottoposte a procedimento penale.

I centri di osservazione svolgono, altresì, attività di ricerca scientifica.

Art. 68.

(*Differenziazione degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza*)

I singoli istituti devono essere organizzati con caratteristiche differenziate in relazione alla posizione giuridica dei detenuti e degli internati e alle necessità di trattamento individuale o di gruppo degli stessi.

Art. 69.

(*Istituti per infermi e minorati*)

I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.

A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.

Art. 70.

(*Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti*)

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonchè

delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

Art. 71.

(*Visite agli istituti*)

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

a) il presidente del Consiglio dei ministri e il presidente della Corte costituzionale;

b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;

c) il presidente della Corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello, il presidente del Tribunale e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;

d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la Regione, nell'ambito della loro circoscrizione;

e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;

f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;

g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;

h) gli ispettori generali dell'amministrazione penitenziaria;

i) l'ispettore dei cappellani;

l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

CAPO II

MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Art. 72.

(*Uffici di sorveglianza*)

Gli uffici di sorveglianza sono costituiti presso i tribunali esistenti nelle sedi di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge ed hanno giurisdizione sulle circoscrizioni dei tribunali in essa indicati.

Ai detti uffici, per l'esercizio delle funzioni elencate nell'articolo successivo, sono assegnati magistrati di appello e di tribunale, nonchè personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

I magistrati addetti agli uffici di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Art. 73.

(*Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza*)

Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministero le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo all'attuazione del trattamento rieducativo.

Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Affida al servizio sociale i sottoposti alla libertà vigilata.

Dispone il differimento e la sospensione della esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 46 e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 49.

Esprime motivato parere sulle proposte di grazia formulate dai consigli di disciplina.

Approva il programma di trattamento di cui al quinto comma dell'articolo 12, e, nel corso del suo svolgimento, impartisce le disposizioni che ritiene opportune in ordine alla tutela dei diritti e degli interessi dei detenuti e degli internati, nonchè al fine della loro rieducazione.

Sopraintende, inoltre, alla esecuzione delle misure di sicurezza personali non detentive; interviene nell'assistenza ai dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena e svolge le altre funzioni attribuite al giudice di sorveglianza dai codici penale e di procedura penale e dalle altre leggi.

Il magistrato di sorveglianza decide sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti l'osservanza delle norme riguardanti:

a) l'attribuzione della qualifica lavorativa, le questioni concernenti la mercede e la remunerazione, nonchè lo svolgimento delle attività di tirocinio e di lavoro e le assicurazioni sociali;

b) l'esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa.

Il magistrato di sorveglianza provvede altresì in ordine all'affidamento in prova al servizio sociale, all'ammissione al regime di semilibertà, alla revoca del provvedimento di ammissione, alla remissione del debito, alla liberazione condizionale, alla concessione degli abbuoni di pena per la liberazione anticipata e, quando l'esecuzione è ancora in corso, alla revoca della liberazione anticipata.

I provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con ordinanza motivata e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 636, 637, 638 e 639 del codice di procedura penale.

L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 640, 641, 642, 643, 644, 645 e 646 del codice di procedura penale.

Alla revoca degli abbuoni di pena ai sensi dell'articolo 57, quarto comma, quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, si provvede ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale.

Il magistrato di sorveglianza provvede, inoltre, con decreto ai permessi e alle licenze.

Il magistrato di sorveglianza emette i suoi provvedimenti avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

CAPO III

SERVIZIO SOCIALE E ASSISTENZA

Art. 74.

(*Centri di servizio sociale*)

Nelle sedi degli uffici di sorveglianza sono istituiti centri di servizio sociale per adulti.

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con suo decreto, che per più uffici di sorveglianza sia istituito un solo centro di servizio sociale stabilendone la sede.

I centri di servizio sociale dipendono dall'Amministrazione penitenziaria e la loro organizzazione è disciplinata dal regolamento.

Il personale dei centri segue la condotta dei soggetti affidati in prova dal magistrato di sorveglianza; svolge, su richiesta dello stesso magistrato, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei detenuti e degli internati; presta la sua opera per assicurare il reinserimento nella vita libera dei sottoposti a misure di sicurezza non detentive.

Presta, inoltre, su richiesta delle direzioni degli istituti, opera di consulenza ed ogni altra attività per favorire il buon esito del trattamento penitenziario e post-penitenziario.

Art. 75.

(*Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto*)

Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

La cassa ha personalità giuridica, è amministrata con le norme della contabilità di Stato e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

La cassa è amministrata da un consiglio composto:

1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

3) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

4) da un rappresentante dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza.

Nessuna indennità o retribuzione è dovuta alle persone suddette.

Il patrimonio della cassa è costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 22.

I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

Art. 76.

(*Consigli di aiuto sociale*)

Nel capoluogo di ciascun circondario è costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal procuratore della Repubblica e composto dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o da altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della Regione, da un rappresentante della Provincia, da un rappresentante del prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal questore o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un rappresentante della federazione provinciale dell'Opera nazionale per la maternità e infanzia, da un rappresentante dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal procuratore della Repubblica fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

Il consiglio di aiuto sociale ha personalità giuridica, è sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, può essere disposta la fusione di più consigli di aiuto sociale in un unico ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e postpenitenziaria si provvede:

1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

3) con i proventi delle manifatture carcerarie assegnati annualmente con decreto del Ministro del tesoro sul bilancio della cassa delle ammende nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare;

4) con i fondi ordinari di bilancio;

5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo 75 e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalità del funzionamento del consiglio di aiuto sociale.

Art. 77.

(*Attività del consiglio di aiuto sociale per la assistenza penitenziaria e post-penitenziaria*)

Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attività:

1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

3) assume notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 79, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi di addestramento e attività lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro;

5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

6) segnala alle autorità e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

7) concede sussidi in denaro o in natura;

8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attività assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonchè delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficienza diretta ad assicurare il più efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati;

9) segnala al Ministero gli enti, le associazioni e le persone meritevoli della concessione del diploma al merito della redenzione sociale.

Art. 78.

(*Attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto*)

Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

Art. 79.

(*Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale*)

Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 76, è istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 74.

I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

Art. 80.

(*Assistenti volontari*)

L'amministrazione penitenziaria può autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera ri-

volta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

CAPO IV

STUDI E RICERCHE

Art. 81.

(Istituto di studi penitenziari)

È costituito presso il Ministero di grazia e giustizia l'Istituto di studi penitenziari.

Il presidente dell'Istituto e gli altri componenti sono nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Le norme per l'organizzazione dell'Istituto sono emanate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle spese per il funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti del bilancio.

Art. 82.

(Compiti dell'Istituto di studi penitenziari)

L'Istituto attende alle ricerche scientifiche in materia di prevenzione del reato o di trattamento dei condannati; collabora con le istituzioni nazionali ed internazionali che si occupano delle suddette materie e provvede a pubblicazioni scientifiche.

CAPO V

SCELTA E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 83.

(Scelta del personale civile e militare degli istituti di prevenzione e di pena)

Il personale destinato agli istituti di prevenzione e di pena è scelto con particolare riguardo all'importanza morale e sociale ed alla rilevanza giuridica, scientifica e tecnica dei compiti ad esso affidati e specialmente di quelli rieducativi.

Art. 84.

(Corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento)

Il personale civile, oltre i corsi previsti dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, frequenta, durante il periodo di prova, un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

Il personale militare, oltre alla scuola ed ai corsi previsti dal regolamento per il corpo degli agenti di custodia, frequenta un corso di specializzazione e, durante la carriera, partecipa a corsi di aggiornamento e di perfezionamento.

L'amministrazione della giustizia, per i corsi di cui ai commi precedenti, nonchè per eventuali corsi per magistrati ed appartenenti ad altre amministrazioni, può avvalersi dell'Istituto di studi penitenziari di cui al capo precedente.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 85.

(Personale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena)

Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 74.

L'amministrazione penitenziaria può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare, annualmente, con il Ministero del tesoro.

Al personale incaricato giornaliero è attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

Per le medesime esigenze di cui al secondo comma del presente articolo l'amministrazione si avvale anche di professionisti esperti in psicologia, sociologia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

Il servizio infermieristico degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia è assicurato mediante l'opera di operai specializzati con la qualifica di infermieri addetti alla cura e alla custodia dei detenuti e degli internati negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e di custodia.

A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è incrementata di 800 unità riservate alla suddetta categoria. Tali unità sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

Le modalità relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

Art. 86.

(*Attribuzioni degli assistenti sociali*)

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 74 della presente legge o presso gli istituti di prevenzione e di pena.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 74 della presente legge.

Esercitano opera di vigilanza e assistenza nei confronti dei sottoposti a misure di sicurezza personali non detentive e a misure alternative alla detenzione; prestano, inoltre, assistenza ai dimessi che la richiedono.

Art. 87.

(*Attribuzioni degli educatori*)

Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione.

Essi svolgono, quando sia consentito, attività educative anche nei confronti degli imputati.

Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

Art. 88.

(*Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori*)

La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Il personale della carriera direttiva di servizio sociale, oltre alle attribuzioni previste dalla citata legge, coordina e partecipa alle attività di cui all'articolo 74 della presente legge.

Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

Al personale della carriera direttiva di servizio sociale, qualora sia addetto al servizio sociale per adulti, e al personale delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, del relativo regolamento di ese-

cuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e del regolamento degli impiegati civili di ruolo dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni.

Art. 89.

(*Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti*)

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero di grazia e giustizia indirà un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del settanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

Tale concorso è riservato, indipendentemente dai limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attività, con carattere continuativo da almeno un anno, a qualunque titolo, di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti o presso i consigli di patronato e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonchè di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge. Possono partecipare al concorso anche gli assistenti sociali che oltre al possesso di tutti i requisiti di cui sopra siano stati immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale;

2) psicologia;

3) nozioni di diritto e procedura penale;

4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

La commissione esaminatrice è presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed è composta dai seguenti membri:

un magistrato di Corte d'appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;

un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

un docente di materie di servizio sociale.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

I vincitori del concorso sono nominati:

a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del secondo comma del presente articolo per almeno due anni;

b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;

c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.

Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del secondo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio immediatamente superiore.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del con-

corso hanno facoltà di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del secondo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennità di buonuscita.

Art. 90.

(*Personale per gli uffici di sorveglianza*)

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il contingente dei magistrati e del personale di cui all'articolo 72 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Art. 91.

(*Norme di esecuzione*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sarà emanato di concerto anche con il Ministro della pubblica istruzione.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano l'ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

Art. 92.

(*Attuazione dei ruoli del personale*)

L'istituzione dei ruoli organici del personale direttivo e di concetto di servizio sociale per adulti, la istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati progressivamente entro un periodo di sette anni.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'esercizio 1974, si provvede mediante riduzioni degli stanziamenti iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il suddetto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 93.

(*Norme abrogate*)

Sono abrogati gli articoli 176, 177, 188, 212, 213 e 214 del codice penale nonchè il capo II del titolo V, primo libro dello stesso codice. L'intestazione del titolo predetto è sostituita dalla seguente: « Della applicazione e modificazione della pena »; sono soppresse la successiva indicazione del capo I e la intestazione del medesimo.

TABELLA *A*

SEDI E GIURISDIZIONI DEGLI UFFICI DI SORVEGLIANZA

ANCONA - Tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA - Tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI - Tribunali di Bari, Trani.

LUCERA - Tribunali di Lucera, Foggia.

BOLOGNA - Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA - Tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA - Tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA - Tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA - Tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI - Tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO - Tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI - Tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA - Tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA - Tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA - Tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO - Tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA - Tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA - Tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE - Tribunali di Firenze, Arezzo, Prato.

SIENA - Tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO - Tribunale di Livorno.

PISA - Tribunali di Pisa, Lucca, Pistoia.

GENOVA - Tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

APUANIA MASSA - Tribunali di Apuania Massa, La Spezia.

L'AQUILA - Tribunali di L'Aquila, Avezzano, Lanciano, Sulmona.

PESCARA - Tribunali di Pescara, Chieti, Teramo, Vasto.

LECCE - Tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.

MESSINA - Tribunali di Messina, Mistretta, Patti.

MILANO - Tribunali di Milano, Lodi, Monza.

PAVIA - Tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.

VARESE - Tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.

NAPOLI - Tribunali di Napoli, Ariano Irpino, Avellino, Benevento.

CAMPOBASSO - Tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.

SALERNO - Tribunali di Salerno, Sant'Angelo dei Lombardi, Vallo della Lucania.

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

PALERMO - Tribunali di Palermo, Termini Imerese.

AGRIGENTO - Tribunali di Agrigento, Sciacca.

TRAPANI - Tribunali di Trapani, Marsala.

PERUGIA - Tribunali di Perugia, Orvieto.

SPOLETO - Tribunali di Spoleto, Terni.

POTENZA - Tribunali di Potenza, Lagonegro, Sala Consilina.

MATERA - Tribunali di Matera, Melfi.

ROMA - Tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.

FROSINONE - Tribunali di Frosinone, Cassino.

VITERBO - Tribunali di Viterbo, Rieti.

TORINO - Tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.

ALESSANDRIA - Tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.

NOVARA - Tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.

VERCELLI - Tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.

CUNEO - Tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

Segue: TABELLA *A*

TRENTO - Tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.
TRIESTE - Tribunale di Trieste.
GORIZIA - Tribunali di Gorizia, Pordenone, Tolmezzo, Udine.
VENEZIA - Tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.
PADOVA - Tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.
VERONA - Tribunali di Verona, Vicenza.

TABELLA *B*

RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

PERSONALE DIRIGENTE

Qualifica	Livello di funzioni	Funzione	Posti in funzione
Dirigente superiore	D	Ispettore generale per i servizi sociali	6
Primo dirigente	E	Direttore di centro di servizio sociale	12
			18

PERSONALE DIRETTIVO

Qualifica	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Dotazione organica
Direttore aggiunto di centro di servizio sociale	530	—	
	487	7	
	455	5	18
	426	5	
	387	2	
Direttore di sezione	307	—	52
Consigliere	257	4	
	190	6 mesi	
			70

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DEGLI EDUCATORI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Educatore capo	41
297 255	Educatore principale . .	185
218 178 160	Educatore	184
		410

TABELLA *D*

RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI DELLA CARRIERA DI CONCETTO

Parametro	Qualifica	Organico
370	Assistente sociale capo . .	37
297 255	Assistente sociale principale	167
218 178 160	Assistente sociale	166
		370

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con l'avvertenza che il titolo risulta così formulato: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato » (1412) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

D E F A L C O . Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, se questo disegno di legge, anche nella forma di conversione in legge dell'attuale decreto-legge, fosse stato presentato senza motivazioni o fosse stato adottato quale provvedimento per favorire i pubblici dipendenti o semplicemente per difenderli dall'aumento dei prezzi, il Gruppo comunista non avrebbe chiesto di parlare. Comunque questo provvedimento non ci trova contrari, concordando con esso nella sostanza; sono però le argomentazioni addotte dal Governo che non ci convincono.

Il disegno di legge n. 1412, di conversione in legge del decreto-legge emanato il 23 novembre 1973, è stato motivato nella relazione e nelle stesse argomentazioni che accompagnano il decreto-legge n. 740 quale provvedimento conseguente alla situazione monetaria e finanziaria del paese. Non v'è dubbio che i 260 miliardi necessari alla corresponsione della tredicesima mensilità ai dipendenti pubblici statali rappresentano sempre una massa di liquidità che ha avuto, come avrà sempre, un certo peso nell'accrescimento del potere di acquisto sul mercato. Di conseguenza un'azione concomitante con la corresponsione dell'intera massa monetaria della tredicesima mensilità comunque ed a chiunque corrisposta agisce sempre nel senso di far lievitare i prezzi. Ciò era vero negli anni scorsi e può esserlo per il futuro, indipendentemente dalle particolari situazioni monetarie e finanziarie del paese.

Da parte del Governo e della maggioranza è stato affermato che la circolazione monetaria aumenta mediamente nel mese di dicembre, ogni anno, di circa il 17 per cento e decresce nel mese di gennaio di circa il 13 per cento. È anche vero quello che afferma il Governo, cioè che la concentrazione in un breve periodo di un elevato potere di acquisto, destinato prevalentemente a consumi immediati, non può che causare un impatto sfavorevole sul livello generale dei prezzi. Lo ha affermato, ad esempio, in questi termini il relatore alla Camera. Ed è vero, come era vero lo scorso anno, ma un provvedimento di scaglionamento della tredicesima non fu preso allora perchè non vi era la situazione monetaria e finanziaria di oggi, ma le conseguenze sulla lievitazione dei prezzi si verificarono, certo in misura diversa, ed era prevedibile. Ecco perchè un problema che si poneva e si pone per la difesa del potere di acquisto dei salari e degli stipendi esiste ed esisteva; non fu affrontato negli altri anni benchè ciò avrebbe potuto significare la soluzione di questo aspetto del problema; lo si propone oggi, data l'attuale situazione economica.

È evidente che i destinatari sono, in definitiva, soprattutto i lavoratori. Detto questo, ci chiediamo se i 260 miliardi necessari per la corresponsione della tredicesima mensilità ai dipendenti pubblici statali rappresentino una massa di liquidità determinante per

l'aumento dei prezzi, come vuol far credere il Ministro del tesoro. È ovvio che la coerenza avrebbe dovuto suggerire di estendere il provvedimento a tutto il settore pubblico, ad esempio, o al parastato, ai pensionati, ma sia chiaro che lo scaglionamento della tredicesima, attuato anche adottando sistemi più razionali e coerenti, può rivelarsi di scarsa utilità per i fini che si vogliono perseguire senza un'azione decisiva del Governo per la difesa della tredicesima mensilità di tutti i lavoratori.

Vorrei fare una considerazione che rispecchia orientamenti ed opinioni di lavoratori. Si dice, con un certo fondamento, che se è vero che con la tredicesima mensilità, corrisposta contemporaneamente a tutti i lavoratori, il costo della vita aumenta, scaglionandola, così come è stato fatto, aumenta lo stesso, sia pure in misura lievemente minore. Chi riceverà la tredicesima dopo il primo scaglione dovrà pagare prezzi più alti causati indirettamente da chi ha speso la tredicesima prima. Ecco perchè il provvedimento, adottato in assenza di misure concrete in difesa della tredicesima, sa di improvvisazione, quando non denota un orientamento ed una politica che confinano con un'azione deflazionistica, anche se non confessata dal Governo.

Sono le stesse argomentazioni del ministro La Malfa, presentatore del disegno di legge, che, come sappiamo, è di conversione del decreto-legge. Le stesse relazioni lo confermano. Il Ministro del tesoro cioè non lascia occasione per affermare che nelle forme più diverse, sia dirette che indirette, la spesa pubblica è alla fonte delle traversie finanziarie e monetarie del nostro paese. Per esempio, nella motivazione del provvedimento in discussione si trova la stessa premessa che ha portato l'onorevole La Malfa a produrre lo scaglionamento di quanto spetta ai dipendenti statali in seguito alle rivendicazioni ed agli accordi raggiunti con il Governo.

È stato sempre l'onorevole La Malfa a prospettare ad esempio l'eventualità di un blocco dei salari e degli stipendi dei pubblici dipendenti per 3 anni. A noi sembra che, facendo capro espiatorio il settore pubblico della situazione economica del paese e prendendo di mira principalmente le retribuzioni dei dipendenti pubblici, si potrebbe arrivare all'assurdo che il Ministro del tesoro proponga la rateizzazione dello stipendio dei dipendenti pubblici. Naturalmente si tratta di un'ipotesi assurda, che però lo diventa un po' meno se si tiene conto della predisposizione del Ministro del tesoro per il settore pubblico.

Onorevoli colleghi, in una situazione come quella attuale dove le spinte inflazionistiche sono potenti e diverse, per uscire dalle difficoltà — lo abbiamo già detto tante volte — occorre ben altro che puntare sulla spesa pubblica. A nostro parere si può uscire dalla crisi anche aumentando questa spesa, tutto dipende dalla qualità delle scelte che si fanno. Ridurre, ad esempio, la spesa pubblica operando dei tagli sui bilanci comunali, provinciali o regionali vuol dire aggravare la crisi, volendola superare con concetti per così dire deflazionistici. Noi in diverse circostanze — è appena il caso di ricordarlo — abbiamo indicato un diverso modo di intervento, un diverso indirizzo dello sviluppo economico e dell'occupazione. Bisogna realizzare le riforme sociali e dei servizi, bisogna sviluppare una politica energetica, bisogna difendere il potere di acquisto dei cittadini.

Comunque, dopo queste considerazioni, poichè il provvedimento in definitiva ha favorito alcune categorie di lavoratori, il nostro voto sarà favorevole.

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Bacchi. Ne ha facoltà.

B A C C H I. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà breve e rassicuro quindi l'onorevole Presidente, sempre amabile, ma che si preoccupa quando si va troppo per le lunghe. Desidero solo esprimere, con poche parole, il nostro punto di vista sul disegno di legge ed il mio intervento servirà anche come illustrazione dell'emendamento presentato e come dichiarazione di voto.

Vorrei far presente anzitutto agli onorevoli colleghi ed al rappresentante del Governo quello che del resto anche in altre circostanze ho avuto occasione di rilevare e cioè come vi sia un abuso nel ricorso al decreto-legge. Ritengo che in questo caso siamo molto lontani da quanto previsto dall'articolo 77 della Costituzione che dà facoltà al Governo di emettere decreti aventi valore di legge nei casi di estrema necessità ed urgenza. Ora, perchè questa previsione sia rispettata e perchè abbia un senso l'intervento del Parlamento, è necessario che le norme da convertire siano reversibili. Ad esempio il Governo propone un decreto-legge per limitare il traffico degli autoveicoli: il Parlamento non lo converte in legge e gli autoveicoli ricominceranno a circolare. Quando però, dopo venti giorni, ci si presenta un decreto-legge i cui effetti si sono già realizzati in modo definitivo, quale possibilità ha il Parlamento di intervenire? Farà da spolverino, punto e basta.

Perciò non è corretto, dal punto di vista del nostro sistema costituzionale, il ricorso al decreto-legge nella specie. Questa è una osservazione preliminare e vorrei che il rappresentante del Governo la tenesse presente.

A parte ciò desidero sottolineare che il provvedimento ha diverse pecche che sono state rilevate sia alla Camera dei deputati sia anche dal collega De Falco poco fa. Direi che ricorrere al decreto-legge per anticipare di dieci giorni il pagamento della tredicesima mensilità per non far gravare questa tempesta di miliardi che nell'ultimo mese dell'anno si riversa nelle tasche degli italiani, con conseguenti spese in genere voluttuarie, sia una misura del tutto insufficiente. Dieci giorni nulla fanno; e poi non ho capito bene quale sia il congegno previsto nella relazione del Ministro, dove si dice che i dieci giorni di anticipo consentirebbero di far rientrare la massa monetaria licenziata entro la fine dell'anno. Mi sembra un'ipotesi non fondata che non trova riscontro nella realtà. Invece — e per questo abbiamo presentato un emendamento — sono del parere che temendosi questo pericolo e l'influenza negativa di una ingente massa monetaria che va ad irrorare le tasche degli italiani, che in effetti influisce sia sull'elemento « quantità » sia sull'elemento « velocità », bisogna ricorrere ad un diverso sistema di pagamento della tredicesima; e cioè corrisponderla in due rate, una a giugno e una a dicembre, ripartendo questo emolumento ai fini di evitare la paventata influenza negativa di una massa di 260 miliardi — nessuno sa però se questa cifra sia esatta — come viene esposto nella relazione della Camera dei deputati, concetto che non ritroviamo nella relazione del Senato.

Con il nostro emendamento dunque, che prevede la suddivisione in due rate, introduciamo il principio della quattordicesima mensilità di cui si dovrebbe cominciare a parlare. Infatti non è giusto che i dipendenti dello Stato siano gli unici esclusi da questo beneficio ormai esteso a tutte le categorie: basta ricordare i bancari ed i dipendenti degli stessi enti pubblici. Come non mi sembra giusto che siano esclusi dalla tredicesima mensilità gli assegni perequativi di recente concessi al fine di eliminare o ridurre una situazione infelice di sfavore delle categorie inferiori rispetto a quelle superiori.

Questo, oltre a quello di carattere costituzionale, è il rilievo fondamentale che si muove al provvedimento all'esame e questo è il significato dell'emendamento che abbiamo presentato.

In caso di non accoglimento, il Gruppo si asterrà dal voto.

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il senatore Ricci, facente funzione di relatore.

R I C C I, *f.f. relatore*. Signor Presidente, non credo di dover aggiungere molto a quello che è stato detto nella relazione che accompagna il disegno di legge predisposta dal collega Assirelli oggi impedito.

La dichiarazione del senatore De Falco è sostanzialmente favorevole al provvedimento. Le argomentazioni, pur appprezzabili, del senatore Bacchi, aprono un discorso mol-

to più complesso, del quale si è ampiamente e più volte occupato il Senato, quello del ricorso ai decreti-legge, ed alle valutazioni dei motivi che inducono il Governo ad adottarli; ma credo che la censura non meriti in questo particolare momento un approfondito dibattito, anche perchè se il decreto-legge corrisponde ad esigenze urgenti, improvvise, necessarie, nulla di più urgente e di più necessario vi è in questo momento che fronteggiare la difficile situazione economica in cui il paese versa e che è a tutti nota. Sulla efficienza o inefficienza della misura lascio all'Assemblea valutare; mi preme però sottolineare la contraddizione che esiste tra la volontà di contenere la spesa pubblica, come strumento antinflazionistico e come tentativo di risanamento della economia, e quella di innescare un meccanismo di rivendicazioni successive, come potrebbe essere la divisione della 13ª mensilità in due rate che poi, è stato chiaramente affermato, dovrebbe rappresentare la premessa per la richiesta della 14ª mensilità da parte del personale dello Stato. Sappiamo invece che in questo momento è estremamente pericoloso porre sul tappeto pretesti che possano dar luogo, se non a breve a non lungo periodo, a nuove rivendicazioni di carattere salariale.

Per questi motivi raccomando all'Assemblea l'approvazione del decreto-legge, per le finalità specifiche che esso ha, come strumento di contenimento dell'inflazione che deriva dall'immissione sul mercato di una grossa massa liquida monetaria contemporaneamente al pagamento degli stipendi; esprimo poi, giacchè ne ho coscienza in quanto erano già stati prospettati in Commissione, a nome della maggioranza della Commissione stessa, parere contrario ad ambedue gli emendamenti proposti dal senatore Bacchi.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

P I C A R D I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Molto brevemente, signor Presidente, perchè il relatore ha già puntualizzato lo stato della discussione ed ha risposto esaurientemente alle osservazioni qui fatte dai senatori De Falco e Bacchi. Per quanto riguarda il discorso di carattere generale che faceva il senatore De Falco, mi pare non vi sia molto da dire in questa sede: è evidente che questo provvedimento non ha la pretesa di risolvere i molti problemi che investono la situazione economica generale e che travagliano il paese in questo momento; esso ha uno scopo assai limitato: riafferma un principio già sancito dalla vecchia legge, quello cioè del pagamento della 13ª mensilità il 16 dicembre e dà facoltà, nei casi di congiuntura sfavorevole, come è l'attuale, al Ministro del tesoro di anticipare di dieci giorni questo pagamento in modo che si possa evitare che una enorme massa di denaro sia immessa sul mercato contemporaneamente al pagamento degli stipendi normali.

Questa finalità sostanziale, data l'epoca in cui è insorta, non poteva evidentemente essere conseguita senza adottare con urgenza le relative decisioni, per cui non si vede quale strumento potesse essere adottato se non il decreto-legge. Con ciò dovrebbe essere pago anche il senatore Bacchi: se non si usa in simili circostanze il decreto-legge non vedo quando lo si possa fare. Circa gli emendamenti presentati concordo pienamente con il relatore: innanzitutto dividere in due rate la 13ª mensilità significa polverizzarla, il che non sarebbe gradito neanche ai beneficiari; in secondo luogo, ove si volesse in questo modo aprire la strada per la 14ª mensilità, il discorso dovrebbe essere posto organicamente quando e se si tratterà di una simile questione. Non si possono usare strumenti surrettizzi per cercare di aprire con il grimaldello una porta che va invece aperta con le normali chiavi. Per questi motivi raccomando al Senato l'approvazione del provvedimento già approvato alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *Segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato.

P R E S I D E N T E. Si dia ora lettura dei due emendamenti presentati dal senatore Bacchi e da altri senatori all'articolo 1 del decreto-legge da convertire.

F I L E T T I, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole da: « da corrispondersi » *alla fine, con le altre*: « in due rate uguali di cui la prima il 30 giugno e la seconda in dicembre non oltre il 15 del mese, ovvero i precedenti giorni feriali qualora le date sopra indicate cadano in giorni festivi ». *Conseguentemente, al terzo capoverso, sostituire le parole*: « il giorno feriale che precede quello fissato » *con le altre*: « i giorni feriali che precedono quelli fissati dal primo comma del presente articolo ».

1. 1 BACCHI, PISTOLESE, DINARO

Sopprimere il secondo capoverso. Conseguentemente, al terzo capoverso sopprimere le parole: « ovvero quello stabilito dal Ministro del tesoro ai sensi del precedente secondo comma ».

1. 2 BACCHI, PISTOLESE, DINARO

P R E S I D E N T E . Ricordo che il senatore Bacchi ha già illustrato i suddetti emendamenti, non accettati nè dalla Commissione nè dal Governo.

Senatore Bacchi, insiste per la votazione dell'emendamento 1. 1. 3.

B A C C H I . Insisto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1. 1, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Bacchi, insiste per la votazione dell'emendamento 1. 2 ?

B A C C H I. Insisto.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 1. 2, presentato dal senatore Bacchi e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Autorizzazioni alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1428, 1427 e 1352-B

Z A C C A R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z A C C A R I . Signor Presidente, per incarico ricevuto dall'8ª Commissione, chiedo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 del Regolamento, l'autorizzazione a riferire oralmente sul disegno di legge n. 1428, recante: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, concernente sanzioni per l'inosservanza dei divieti di circolazione nei giorni festivi ».

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . A nome della 5ª Commissione, chiedo, a norma del secondo comma dell'articolo 77 del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1427: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974 ».

R E B E C C H I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R E B E C C H I N I . In base al secondo comma dell'articolo 77 del Regolamento, a nome della 5ª Commissione mi permetto di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1352-B: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, le autorizzazioni alle tre relazioni orali si intendono concesse.

Integrazione al calendario dei lavori

P R E S I D E N T E . Ai sensi del terzo comma dell'articolo 55 del Regolamento, il calendario dei lavori in corso va integrato con l'inserimento del disegno di legge numero 1352-B: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, in quanto il relativo decreto-legge scade il 6 gennaio prossimo. Tale disegno di legge verrà pertanto discusso nella seduta di domani 19 dicembre.

Svolgimento di interrogazioni sull'eccidio all'aeroporto di Fiumicino

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, sono state presentate alcune interrogazioni urgenti sull'eccidio avvenuto all'aeroporto di Fiumicino. Poichè, come comunicato in precedenza, il Governo si è dichiarato pronto a rispondere, le interrogazioni verranno ora svolte congiuntamente. Si dia lettura delle interrogazioni.

F I L E T T I , *Segretario*:

BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO, MARTINELLI, SPIGAROLI, DALVIT, SANTALCO, RUSSO Arcangelo, BALDINI, SENESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Gli interroganti,

interpreti degli unanimi sentimenti di sdegno e di costernazione della pubblica opinione per i drammatici avvenimenti di Fiumicino;

mentre esprimono il loro cordoglio ai congiunti delle vittime e rivolgono un commosso, deferente pensiero ai caduti dei Corpi di polizia dello Stato, ancora una volta colpiti nell'esercizio del loro dovere;

confermando la loro ferma esecrazione della violenza e di tale delittuoso tipo di lotta, che colpisce indiscriminatamente vittime innocenti, rende precaria la stessa civile convivenza e rischia di compromettere la causa stessa della pace nel Medio Oriente, proprio nel momento in cui un tenue spiraglio sembra aprirsi alla speranza di una giusta composizione del conflitto,

chiedono:

1) di conoscere il dettaglio degli avvenimenti e le modalità con le quali il *commando* è riuscito a compiere la strage, impadronendosi degli ostaggi e fuggendo con un aereo di linea;

2) un rigoroso accertamento delle eventuali responsabilità, mediate ed immediate — ivi comprese quelle gravissime di chi dall'aeroporto di provenienza ha consentito agli aggressori di raggiungere Fiumicino onde potessero confondersi tra i passeggeri in transito — ed un esame delle eventuali carenze legislative, amministrative e tecniche relative al sistema di sicurezza negli aeroporti e nella lotta contro la criminalità;

3) se non si ritenga di accentuare le misure di vigilanza e di sicurezza in tutto il Paese, di fronte al ripetersi di azioni del genere, perseguendo con fermo rigore i responsabili di stragi e di tentativi di strage e pirateria aerea;

4) se il Governo italiano non debba svolgere i passi necessari per sollecitare in sede internazionale una serie di accordi, che ga-

rantiscano, intanto, misure collettive contro atti che rappresentano veri e propri reati contro l'umanità, ed azioni utili a recidere alla radice ogni insorgenza di odio e di violenza.

(3 - 0917)

TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Con riferimento alla strage compiuta il 17 dicembre 1973 all'aeroporto romano di Fiumicino da un *commando* arabo, l'interrogante chiede di sapere se siano informati dei seguenti fatti:

1) il 4 agosto 1972 viene fatto saltare presso Trieste un deposito dell'oleodotto transalpino TAL; la nostra polizia ed i Servizi di sicurezza, in collaborazione con gli organismi paralleli francesi, individuano i responsabili in due algerini, una donna e un italiano: quest'ultimo, Ludovico Codella, aiuto-regista, residente a Roma, affiliato a « Lotta continua », viene arrestato il 26 febbraio, ma è presto rilasciato sotto la pressione della sinistra;

2) il 16 agosto 1972, a Roma, due arabi tentano di abbattere un aereo israeliano mediante un ordigno esplosivo a pressione, nascosto in un giradischi affidato a due ragazze inglesi in partenza da Fiumicino: il 19 agosto i due arabi, Zaid Ahmed e Adnan Alì Hashem, vengono arrestati, ma il 12 febbraio 1973 ottengono la libertà provvisoria e, naturalmente, si dileguano;

3) il 26 novembre 1972 vengono sequestrate a Fiumicino 4 valigette contenenti 4 mitra, 12 bombe a mano e varie pistole, senza che nessuno sia catturato;

4) il 27 gennaio 1973, tre arabi con falsi passaporti israeliani, che avrebbero dovuto prender parte ad un'azione contro il campo profughi per ebrei di Schoenau, in Austria, vengono arrestati al confine italo-austriaco di Tarvisio: invece di essere rinchiusi in carcere, vengono rispediti in Austria;

5) il 19 marzo 1973, altre 4 valigette con 4 mitra e 8 bombe a mano vengono rinvenute a Fiumicino, come al solito senza che nessuno sia catturato;

6) il 4 aprile 1973 due arabi, Shirazi Bahrani Riza e Mirzada Goulam Akbar, vengono arrestati a Fiumicino perchè trovati in possesso di bombe a mano e pistole automatiche: posti in libertà provvisoria il 9 agosto del 1973 si affrettano a dileguarsi, rendendo del tutto platoniche le condanne che verranno loro inflitte;

7) il 24 aprile 1973 i carabinieri rinvengono all'esterno dell'aeroporto di Fiumicino 3 bombe a mano ed una mina, senza che, al solito, sia individuato alcun responsabile;

8) il 17 giugno 1973, a Roma, in piazza Barberini, esplode una « Mercedes » piena di esplosivo; nell'esplosione rimangono feriti Shilby Abdel Hamid Rjad e Nakka Abdel Hadi, proprietari dell'auto e del materiale esplodente: arrestati, vengono posti in libertà il 9 agosto 1973 e possono, così, dileguarsi;

9) il 5 settembre 1973 vengono arrestati a Roma cinque arabi, componenti un *commando* che si preparava ad abbattere un aereo israeliano in partenza da Fiumicino con un lanciamissili di tipo sovietico; dei cinque arrestati, due, Ghassan Ahmed Al Haditi e Al Tayeb Al Ferghani, vengono messi in libertà provvisoria il 30 ottobre 1973 e si affrettano a fuggire; gli altri tre sono attualmente sotto processo, in attesa che un nuovo *commando* compia l'ennesima strage per liberarli.

L'interrogante, nel formulare la sua interrogazione, rileva che, di tutti gli arabi che hanno compiuto azioni terroristiche in Italia, è in carcere il solo Moulam Al Mamun, che il 27 aprile 1973 assassinò il cittadino italiano Vittorio Olivares, impiegato delle Linee aeree israeliane, in via XX Settembre, a Roma. Tutto ciò dimostra una colpevole inerzia delle Forze di polizia, evidentemente condizionate dalla debolezza dei responsabili politici, ed una sfacciata indulgenza di bene individuati settori della Magistratura.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere cosa intende fare il Governo per impedire che l'Italia e la sua Capitale continuino ad essere esposte, senza difesa, alla minaccia

del terrorismo arabo, chiaramente collegato con il terrorismo marxista italiano.

(3 - 0918)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei minstri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alla strage compiuta il 17 dicembre 1973 all'aeroporto di Fiumicino da un *commando* arabo, strage che ha causato, soltanto a Roma, 29 morti, un disperso e decine di feriti, oltre ad ingenti danni;

considerati i particolari emersi dalle testimonianze, che rivelano l'esistenza di complicità a Roma (le armi fornite ai terroristi nella zona dell'aeroporto, il fatto che i terroristi indossavano tute della società addetta ai servizi a terra dell'aeroporto, il fatto che il primo terrorista apparso a bordo del « Boeing » americano, poi incendiato, fosse un « bianco »);

considerata la rivelazione circa le segnalazioni e gli avvenimenti che erano stati dati in precedenza al nostro Governo dai Servizi segreti israeliani, che avevano addirittura indicato il nome in codice dell'attacco (« operazione Hilton »);

considerata l'assurdità delle disposizioni impartite alle Forze dell'ordine che, non potendo far uso delle armi prive di munizioni, non soltanto non riescono a proteggere nessuno, ma finiscono col pagare esse stesse un pesante tributo di sangue;

considerato che tutto ciò, a partire dalla strage, non costituisce un fenomeno isolato, ma rientra nel quadro di una situazione che vede la criminalità politica e comune farsi sempre più ardita, nella convinzione di non correre alcun serio pericolo,

gli interroganti chiedono di conoscere come intendono giustificare la loro totale inefficienza, la loro provata incapacità a difendere la vita ed i beni dei cittadini e in nome di che cosa pretendono di restare ancora al potere, dopo aver dimostrato di non saperlo esercitare.

(3 - 0919)

BROSIO, BERGAMASCO, BONALDI, PREMOLI, ARENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere la sequenza dei fatti dell'assurda ed inumana tragedia avvenuta a Fiumicino, il 17 ottobre 1973, ad opera di terroristi arabi e se sono state prese tutte le iniziative, in campo internazionale ed interno, per reagire nella maniera più decisa al fine di prevenire il ripetersi di tali atti bestiali, indegni di qualsiasi consorzio civile.

(3 - 0920)

NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alla strage all'aeroporto di Fiumicino, che si è ripetuta all'aeroporto di Atene;

con riferimento all'insufficienza dei servizi di sicurezza ed al contributo di sangue dato dalle Forze dell'ordine, che notizie-stampa assicurano impossibilitate ad agire perchè prive di munizioni;

considerato che Roma sta diventando la centrale operativa per l'impotenza delle Forze dell'ordine e la conseguente coscienza dell'impunità da parte dei terroristi,

gli interroganti chiedono di conoscere la versione dei fatti, se sia vero che gli agenti adibiti al controllo delle armi, compresi quelli armati di mitra, siano privi di munizioni e quali provvedimenti intenda prendere il Governo per la tutela dell'ordine pubblico, ormai in stato di accentuata balcanizzazione.

(3 - 0921)

PERNA, BUFALINI, CALAMANDREI, VENANZI, VALORI, TEDESCO TATÒ Giglia. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere quale sia stato l'esatto svolgimento dell'azione terroristica che ha portato dell'orrenda strage di Fiumicio ed al dirottamente di un areo della « Lufthansa »

con a bordo ostaggi prelevati nell'aeroporto, fra i quali 6 agenti di pubblica sicurezza, nonostante altre tragiche esperienze recenti e l'esistenza di un apposito servizio di vigilanza;

per conoscere quali siano, a giudizio del Governo, le responsabilità e gli scopi di un tale attentato che, mentre offende e turba come non mai la coscienza popolare, appare tanto più provocatorio ed oscuro in quanto consumato alla vigilia della Conferenza di Ginevra per la pace nel Medio Oriente;

per avere, quindi, assicurazione che le indagini vengono condotte in tutte le possibili direzioni.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere le ragioni per le quali l'autorevole intervento del Presidente della Repubblica ed i passi compiuti ad Atene dal Governo italiano non abbiano ottenuto presso le autorità greche l'esito che si proponevano.

(3 - 0922)

ARIOSTO, GARAVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere anzitutto un'esatta ricostruzione dei fatti avvenuti all'aeroporto di Fiumicino, che hanno condotto all'efferato eccidio ad opera di terroristi.

Gli interroganti ritengono, dalle notizie inevitabilmente frammentarie sullo svolgimento dei tragici episodi, che i normali servizi di sicurezza in atto a Fiumicino, aeroporto intercontinentale, non possono esesere idonei a contrastare validamente azioni di guerriglia, condotte da reparti evidentemente addestrati in modo particolare, e chiedono, pertanto, di conoscere quali immediati provvedimenti si intendono adottare al riguardo, onde non fornire ai responsabili di tali azioni delittuose la sensazione che esse possano essere compiute con il minimo rischio.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere quali iniziative si intendano adottare, sia presso le Nazioni Unite, sia presso la Comunità europea, per concordare idonee norme di comportamento nei confronti del problema della tutela della vita dei passeggeri negli aeroporti, della sicurezza degli aeromobili e della prevenzione e difesa contro le azioni terroristiche.

(3 - 0923)

SPADOLINI, MAZZEI, PINTO, VENANZETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le iniziative che il Governo italiano intende assumere — dopo l'orrenda strage di Fiumicino e di Atene, che è costata decine di vittime innocenti sacrificate alla più bestiale ed incontrollata violenza, al fine di neutralizzare, nei limiti del possibile, l'azione criminale dei gruppi di terroristi palestinesi che da anni stanno insanguinando l'Europa, con un piano che non può essere definito frutto di atti solo temerari o fanatici, ma che corrisponde ad un obiettivo di intimidazioni sui Governi europei, obiettivo che ha già registrato troppi inquietanti successi e troppe ostentate complicità.

Si tratta di un autentico attentato ai superstiti princìpi della solidarietà e dell'ordine internazionale, attentato che esige una risposta unitaria dell'Europa, la stessa risposta che è mancata, o si è rivelata insufficiente e tardiva, di fronte al recentissimo ricatto petrolifero messo in opera dagli sceicchi e dai sultani arabi.

Gli interroganti si augurano che il Governo italiano compia tutti i passi necessari, anche in via diplomatica, perchè i Paesi arabi, dove i terroristi palestinesi si rifugiano e trovano aiuti ed assistenza di ogni genere, decidano la consegna immediata e senza condizioni dei criminali, al fine di farli giudicare e colpire come giustizia esige, e richiedono allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri che siano accentuate le misure di vigilanza e di controllo all'interno delle frontiere nazionali perchè episodi spaventosi e cruenti, come quello di Fiumicino, non abbiano a proiettare ancora una volta i loro sinistri riflessi sulla vita europea.

(3 - 0924)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA,

LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento alla tragica conclusione ad Atene dell'assalto di un *commando* arabo all'aeroporto di Fiumicino, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti abbia adottato il Governo per tutelare le vite degli agenti dell'ordine e degli ostaggi prigionieri del *commando* arabo.

(3 - 0925)

ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, MINNOCCI, ARNONE, VIVIANI, SIGNORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere:

l'esatto svolgimento della gravissima azione terroristica che ha provocato l'orrenda strage di Fiumicino;

quali iniziative si intendano prendere a garanzia della vita dei cittadini e degli ostaggi e per reagire nel modo più fermo contro tali episodi di feroce violenza;

quale sia il punto di vista del Governo sulle responsabilità e sugli scopi di un tale attentato che per il suo carattere provocatorio tende a turbare le iniziative di pace che si auspica conducano ad una giusta e rapida soluzione del conflitto che tormenta i Paesi del Medio Oriente.

(3 - 0926)

P R E S I D E N T E . Il Governo ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Signor Presidente, onorevoli senatori, come ha giustamente detto il Presidente del Senato all'inizio di questa seduta, di fronte alla brutale, inaudita tragedia di Fiumicino siamo indotti innanzitutto a un commosso raccoglimento in memoria di tante vittime innocenti. L'espressione del nostro profondo cordoglio va a tutte le famiglie italiane e straniere colpite da così grave lutto, va al Governo del Marocco per la dolorosa perdita di due suoi componenti e alti funzionari. Rivolgiamo il nostro pensiero commosso al contributo di sangue dato ancora una volta dalle forze dell'ordine, al sacrificio della guardia di finanza Antonio Zara, caduto nello scontro sulla pista di Fiumicino, e all'abnegazione della guardia Ciro Strino, ferito a Fiumicino, trasportato ferito sull'aereo dai terroristi e lasciato ad Atene; attualmente è ricoverato all'ospedale « Evangelicus » nella capitale greca.

La più ferma condanna, il raccapriccio, lo sdegno non possono tuttavia bastare. Assicuriamo il Parlamento e la nazione che il Governo, nella piena responsabilità dei suoi compiti, sente intero il peso dell'impegno di perseguire ogni via, di usare ogni mezzo per fermare questa orrenda sequela di misfatti.

P A Z I E N Z A . Si dimetta!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* È una lotta dura, difficile da combattersi perchè volta sovente a contrastare l'imprevedibile.

Sulla successione degli eventi drammatici di ieri ci sono dati certi. Altri sono il frutto di testimonianze in cui ancora non è dato sapere la parte che in esse hanno potuto avere la naturale emozione e la commozione del momento. (*Interruzione del senatore Nencioni*).

Alle ore 12,51 di ieri un gruppo di terroristi, il cui numero, secondo discordanti testimonianze, varierebbe da otto a dieci, raggiunta la barriera di sicurezza al molo ovest dell'aerostazione internazionale di Fiumicino, entrava improvvisamente ed estraeva dai bagagli a mano armi automatiche, pistole e mitra, aprendo il fuoco verso l'alto a scopo intimidatorio. In quel momento nella zona in cui i fatti accadevano, secondo precise testimonianze, vi erano oltre 200 passeggeri in attesa di imbarco. Un testimone oculare che, nella sua qualità di impiegato della società MEA, stava percorrendo il molo ovest verso le uscite, si era trovato proprio alle spalle di uno dei terroristi e lo aveva visto nell'atto di estrarre una pistola proprio nel momento in cui avrebbe dovuto sottoporsi al controllo da parte di un agente. Voltatasi, la teste notò gli altri (a suo dire circa dieci) già con le

armi in pugno proprio mentre aprivano il fuoco.

I terroristi quindi si dividevano; e mentre alcuni scendevano nella zona delle piazzole di manovra attraverso la rampa n. 14, portando con loro cinque guardie come ostaggi, gli altri raggiungevano le piazzole attraverso l'uscita n. 10 continuando a sparare verso la vetrata dell'aerostazione. Nelle piazzole prospicienti il molo ovest si trovavano in quel momento tre aeromobili: l'Air France per Beirut, il Lufthansa per Monaco, il Pan American per Beirut. Il primo avrebbe dovuto partire alle ore 13,25, il secondo alle 12,35 e il terzo alle 12,45.

I due *commandos*, scesi nella zona parcheggi aerei, si sono diretti verso due diversi obiettivi. Uno, sceso dalla rampa dieci, raggiungeva sparando il velivolo della Pan American, saliva sulle scale mobili ancora appoggiate ai portelli di prua e di poppa e gettava all'interno dell'aereo alcune bombe incendiarie. L'aereo si incendiava istantaneamente. Il secondo *commando*, con gli ostaggi, si portava sotto l'aereo della Lufthansa alla piazzola tredici, qui prendeva in ostaggio il capo squadra della società ASA Domenico Ippoliti da Roma, di 42 anni, nonchè due *hostesses* della compagnia tedesca e tentava di far salire a bordo anche il finanziere Antonio Zara. Questi, che svolgeva il suo servizio di vigilanza doganale sotto la plancia del velivolo, reagiva e veniva ucciso con una raffica di mitra. Tutti gli ostaggi venivano poi costretti a salire a bordo; caricati anche gli altri terroristi, l'aereo avviava i motori per decollare.

Era intanto scattata l'emergenza e le forze di polizia avevano provveduto a chiudere ogni accesso allo scalo, a far sospendere il traffico nonchè a sgomberare la sala transiti dove nel frattempo era giunta una speciale squadra antisabotaggio che aveva preso posizione all'altezza della zona antistante il parcheggio 13.

Le forze di polizia, dato che i terroristi tenevano nelle loro mani gli ostaggi, e nell'aereo potevano trovarsi altri passeggeri oltre i membri di equipaggio già al loro posto, erano impossibilitate a far uso delle armi contro l'aereo, perchè se per avventura l'aeromobile, carico di carburante, fosse stato colpito sarebbe esploso con imprevedibili e più gravi conseguenze. L'aereo della Lufthansa alle ore 13,15 muoveva dunque dalla piazzola per decollare; dall'aereo della Pan American venivano recuperate 28 salme trasportate all'obitorio dell'istituto di medicina legale, dove il procuratore della Repubblica aveva assunto la direzione dell'inchiesta giudiziaria; di tali salme 27 erano di passeggeri, una di una *hostess* di volo; 6 feriti venivano inoltre ricoverati all'ospedale S. Eugenio dove, uno, l'ingegner Narciso, decedeva. Dieci persone, di cui due membri dell'equipaggio, tre passeggeri e cinque operai impiegati dello scalo, rimaste coinvolte nell'incendio e nella sparatoria, venivano anch'esse ricoverate in ospedale. Era quindi possibile stabilire che oltre i feriti ricoverati, altri ve ne erano che, fattisi medicare, avevano poi raggiunto alberghi e altre destinazioni.

Complessivamente risultavano fra i passeggeri 26 scampati e 28 deceduti.

Nel corso delle immediate indagini, si raccoglievano alcune importanti testimonianze, grazie alle quali era possibile ricostruire seppure in parte la dinamica degli avvenimenti; preciso che si tratta di testimonianze, perchè non c'è ancora un rapporto definitivo, come dirò fra poco. L'ingegnere greco Herom Stamelos, residente ad Atene, dichiarava di aver viaggiato da Madrid a Roma con il volo Iberia, partito alle ore 9,40 e arrivato alle ore 11,45; egli aveva notato sull'aereo cinque arabi, uno dei quali portava a mano una valigia di ragguardevoli dimensioni; a suo dire giunto a Roma tale arabo era salito direttamente nella sala transiti. L'impiegato della società MEA, Beydoun Hania, come già abbiamo riferito, raccontava di aver seguito le mosse di uno dei terroristi il quale aveva estratto le armi giunto all'altezza della barriera di sicurezza. Un viaggiatore della Pan American, scampato all'incendio, il signor Ramino Penaherrera riferiva di essersi trovato seduto a poppa del velivolo. (*Interruzione del senatore Nencioni*). L'ingegnere greco Herom Stamelos ha deposto che non era stato sottoposto a controllo di sicurezza.

NENCIONI. È giusto che il Senato lo sappia. (*Interruzioni dall'estrema sinistra*).

CALAMANDREI. A Madrid.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Ha affermato che a Madrid non era stato sottoposto a controllo.

NENCIONI. Erano andati direttamente nella sala transito senza nessun controllo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Però devo precisare che si tratta di una deposizione dell'ingegnere greco Herom Stamelos; occorre confrontare infatti questa con altre testimonianze.

Sempre secondo la testimonianza del testimone equadoriano, subito dopo si sono udite a breve distanza l'una dall'altra due forti esplosioni che hanno squassato l'aereo e provocato l'incendio: egli era fuggito dal portello di poppa e si era imbattuto in un uomo armato e sanguinante; si tratta probabilmente del terrorista che è stato ferito da una delle nostre guardie. Il teste dichiara di essere riuscito a liberarsi e a fuggire. Sull'apparecchio della Pan Am vi erano tre personalità marocchine: il Segretario di Stato ministro del piano di sviluppo, il Segretario di Stato per la gioventù e lo sport, il consigliere addetto per gli affari esteri. Le persone che si sono trovate come ostaggi sull'aereo della Lufthansa sono le guardie di pubblica sicurezza Strino Ciro che, ferito, è stato sbarcato ad Atene, l'operaio dell'ASA Domenico Ippoliti, ferito e poi morto sull'aereo e sbarcato ad Atene, le guardie di pubblica sicurezza Salvatore Fortuna, Francesco Lillo, Mario Muggianu, Vincenzo Tomaselli e Andrea Diliberto nonchè l'equipaggio della Lufthansa: Krose, Kiess, Hottomann, Poinsard, Rosemburg, Hanel. Tutti costoro sono stati liberati poco meno di un'ora fa a Kuwait dove l'aereo è atterrato fuori pista. Possiamo confermare — ne abbiamo la sicurezza; non c'è più soltanto la notizia giornalistica giunta inizialmente; ne ho la conferma ufficiale — che questi ostaggi adesso sono liberi.

Durante la sosta a Damasco un terrorista ferito a Fiumicino da una guardia italiana è sbarcato per farsi medicare ritornando successivamente sull'aereo.

Per quanto non sia possibile identificare con sicurezza il gruppo a cui appartengono gli autori di questo misfatto orrendo, tuttavia i modi dell'operazione e le prime notizie lasciano supporre che si tratti di quelle stesse frange estremiste che hanno provocato la strage di 47 morti sull'aereo partito da Zurigo per Tel-Aviv due anni fa e quella di 48 morti all'aeroporto di Tel-Aviv, nonchè quella dell'agosto scorso ad Atene di 4 morti e 50 feriti.

Questi sono i fatti e le circostanze che nella drammaticità sconvolgente del crimine è stato possibile ricostruire fino a questo momento. Ne riferisco al Parlamento; devo però ripetere che ho ritenuto di dover indicare i dati sicuramente accertati distinguendoli da quelli che, pur in base a testimonianze di persone presenti, possono essere attendibili, ma non sono sicuri.

Per una più esatta, tecnicamente precisa, dettagliata informazione ho incaricato, d'accordo con i colleghi di Governo, l'ispettore generale capo dottor Li Donni direttore del centro della Criminalpol, il generale Campanelli comandante della brigata di Roma dell'Arma dei carabinieri, il generale Scibetta, comandante della zona di Roma della Guardia di finanza, affinchè mi forniscano un rapporto di cui darò immediata informazione al Parlamento.

Onorevoli senatori, siccome la gravità del momento non ha impedito che sospetti o dubbi venissero alimentati, è mio preciso dovere smentire nel modo più categorico che sia mai stato dato l'ordine di non sparare. Smentisco altresì che vi fossero agenti dell'ordine disarmati o con armi scariche.

NENCIONI. Questo è un falso.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Lo dimostri.

NENCIONI. Lo deve dimostrare lei al Parlamento.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Si è parlato su organi di stampa di un piano Hilton. Si tratta di una informazione pervenuta al Ministero dell'interno in data 17 settembre scorso. Pur sussistendo molte incertezze cir-

ca le fonti, ne sono state subito tratte immediate conseguenze operative.

P A Z I E N Z A . Fate le inchieste dopo anzichè provvedere prima. Inetti: ecco cosa siete. Siete voi i responsabili. Vergogna! (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

N E N C I O N I . Il senatore Pazienza ha espresso il parere del Gruppo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. La notizia del cosiddetto piano Hilton non riguardava in alcun modo le ipotesi di aerei nè di aeroporti: riguardava la informazione che terroristi arabi avrebbero predisposto azioni di guerriglia con prospettive precise di tre ipotesi, una delle quali riguardava il rapimento di persone, un'altra le carceri, la terza impianti industriali.

La organizzazione dei servizi di sicurezza e di vigilanza degli aeroporti era stata del resto già da tempo intensificata.

Voce dall'estrema destra. Quanti erano?

T A V I A N I , *Ministro del'interno*. Posso garantire che i nostri servizi corrispondono a quelli dei grandi aeroporti internazionali europei: in essi esistono sistemi di controllo dei passeggeri mediante apparecchiature elettromagnetiche e personale specializzato dello stesso genere di quelli in uso in Italia. Apposite squadre antiterrorismo sono sempre pronte per ogni possibile intervento a Roma come a Monaco e a Londra. Esse sono scattate con il piano di emergenza posto in atto da forze dell'ordine e da vigili del fuoco.

P A Z I E N Z A . Dopo la morte di trenta persone!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Il loro pur pronto intervento non ha potuto impedire un'azione che ha avuto . . .

P A Z I E N Z A . Dio ci salvi!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. . . . che ha avuto la durata di pochi minuti. Il pronto intervento dei vigili del fuoco e delle forze di polizia — guardie di pubblica sicurezza, carabinieri e guardie di finanza — ha peraltro impedito che il crimine organizzato con la strategia del massacro apportasse spaventose conseguenze su una vasta aerea dell'aeroporto, nella quale erano parcheggiati, vicinissimi, numerosi aerei carichi di cherosene, ampi depositi di carburante e soprattutto vi si trovava un notevole assembramento di persone: lavoratori aeroportuali, viaggiatori in transito. Solo il tempestivo intervento di tutti i mezzi e del personale dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine ha impedito un ben più vasto e spaventoso disastro.

Onorevoli colleghi, nelle loro interrogazioni mi si chiede che cosa intenda fare il Governo per rendere nell'avvenire impossibili azioni come quella che si è verificata ieri.

P A Z I E N Z A . La prima cosa è dimettersi!

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Ingannerei il Parlamento e il popolo italiano se dicessi che esistono mezzi assoluti per rendere impossibili, in qualsiasi caso, azioni di tal genere: le esperienze di questi ultimi anni in Europa e nel mondo lo dimostrano. L'azione improvvisa di un *commando* ha possibilità imprevedibili: è un'azione di guerra a sorpresa; anche nella guerra guerreggiata dagli eserciti la sorpresa è inevitabile.

Noi intensificheremo la prevenzione; ma non dimentichiamo come — lo dimostrano gli otto crimini sventati negli ultimi due anni, cinque dei quali nell'area di Fiumicino — questa prevenzione fosse e sia già in atto.

C'è poi il problema delle leggi, che mi pare sia stato posto anche da alcune interrogazioni. Fin dall'ottobre del 1972 il Governo ha presentato al Senato un disegno di legge che prevede provvedimenti repressivi e più severi contro la pirateria aerea. Proprio al Senato è in discussione l'altro disegno di legge governativo che disciplina il porto delle armi a bordo degli aeromobili.

Per parte nostra abbiamo disposto ulteriori rinforzi ai servizi, peraltro già rafforzati a Fiumicino: il contingente di circa 450 uomini, tra ufficiali, appuntati e guardie di

pubblica sicurezza, è stato portato a oltre 600 uomini; e confidiamo che la legge per l'aumento dell'organico della pubblica sicurezza, che è stata approvata dal Senato, possa ottenere presto il voto anche dell'altro ramo del Parlamento in maniera da poter dare la stessa forza anche ad altri aeroporti intercontinentali del nostro paese.

Soprattutto infonderemo in noi stessi, in tutto il personale di ogni ordine e grado la coscienza che l'Italia e il mondo stanno combattendo una guerra non guerreggiata dagli eserciti ma da terroristi e da banditi. Per quanto ci riguarda, abbiamo coscienza di aver agito con tutta la dovuta fermezza e con la massima decisione.

PAZIENZA. Trenta morti!

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Non v'è alcun dubbio che con questo impegno abbiano agito le nostre forze dell'ordine e che continueranno ad agire al servizio del paese.

NENCIONI. Stiamo freschi!

PISTOLESE. I cittadini devono essere protetti, signor Ministro; chiedono protezione a lei!

NENCIONI. Meno male che non ha parlato della efficienza!

BARTOLOMEI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTOLOMEI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, in momenti come questo le parole appaiono una vuota espressione rituale, quando l'emozione, la costernazione e lo sdegno si manifestano nella coscienza comune con la forza che tutti avvertiamo. E con profondo sgomento. Perchè quello che è esploso a Fiumicino ieri è qualcosa che va oltre la ragione, ed è qualcosa di provocatorio nei confronti di un impegno a comporre nella pace il conflitto in Medio Oriente proprio quando uno spiraglio sembrava aprirsi alle speranze della giustizia nel riconoscimento dei diritti dei popoli. Ma quello che impressiona è che non si tratta di un episodio isolato, perchè appare come il nuovo trasalimento di una pazzia che tenta di farsi strumento politico e colpisce improvvisamente nel luogo, nei momenti e con i metodi più impensati. Ciò impone una difesa, una difesa severissima, capace di reagire in modo fulmineo ed esemplare.

Il problema non è solo italiano; è un problema europeo, è un problema transcontinentale perchè sotto un alibi politico certe forme di terrorismo sembrano divenute ormai un fatto professionale; espressione comunque di una complessa organizzazione internazionale se a Lod si possono usare addirittura *killers* giapponesi.

Pertanto una prima domanda cui rispondere si pone alla nostra coscienza: chi fornisce carburante? Chi guida questa mostruosa macchina? Chi sono i mandanti, se le organizzazioni ufficiali palestinesi ed arabe dichiarano di dissociare la loro responsabilità da questi atti criminosi?

TEDESCHI MARIO. Pretendeva che gli dicessero bravi!?

BARTOLOMEI. Una prima proposta: ricerchi il Governo italiano accordi con altri paesi allo scopo di organizzare misure collettive ed intese atte a rompere certe omertà egoistiche, certe ambiguità compiacenti che hanno rappresentato incentivi, piuttosto che remore, al ricatto terroristico.

L'Italia, comunque, oggi così dolorosamente colpita, non può restare inerte e la classe politica, noi stessi, non possiamo mettere a posto la nostra coscienza con una parola di condanna o una lacrima di sdegno. Dobbiamo avere il coraggio di vedere le carenze, se esistono, a livello legislativo, amministrativo, organizzativo, tecnico per ridurre la percentuale di rischio, anche se, forse, non sempre del tutto eliminabile.

Per questo abbiamo con la nostra interrogazione chiesto che l'eccidio di Fiumicino sia analizzato nelle cause che lo hanno promosso, nelle modalità che lo hanno realizzato,

non solo per appurare eventuali responsabilità; per questo invitiamo gli organi responsabili ad indagare su intelligenze ambigue o complicità interessate che hanno fatto arrivare i terroristi a Fiumicino con il loro tragico carico di armi.

Non possiamo permettere che la liberalità della quale l'Italia ha sempre dato prova verso i perseguitati politici, i rifugiati, verso coloro che lottano per la libertà del loro popolo nè possiamo consentire che l'ospitalità generosa che è una caratteristica preziosa del popolo italiano, da non disperdere, costituiscano lo spazio per l'incubazione di stragi orrende, la zona franca di chi vive ai margini del reato, il punto di annodatura delle trame eversive.

Perciò è necessario che il Parlamento, che ha raccolto l'enorme sdegno e l'infinita emozione dell'intero paese, trovi la sua unità morale e politica per promuovere le misure necessarie alla difesa di un patrimonio materiale ed ideale, in modo che ai corpi di polizia, in primo luogo, che un così caro prezzo anche in questa occasione hanno pagato, alla magistratura, siano assicurati gli strumenti necessari per compiere il loro dovere, ma soprattutto la fiducia e l'appoggio di tutti i cittadini.

Solo se riusciremo a far prevalere la legge sulla ferocia e sulla violenza gratuita, potremo dire che non è stato vano il sacrificio di quanti finora sono morti innocenti, inermi, e senza motivo. Uno sforzo in tale direzione è un dovere che ci viene nei confronti di chi, uscito di casa per il suo lavoro o per raggiungere la famiglia, è andato invece incontro alla morte atrocemente programmata dal cinismo freddo di criminali spietati e senza volto. È soprattutto un dovere che ci incombe per la necessità di impedire che degli sconsiderati, attraverso un clima di insicurezza e di terrore, creino le premesse di una involuzione pericolosa per i nostri istituti democratici.

Nell'ambito della legge pertanto, perchè noi viviamo delle leggi che il Parlamento promuove, è necessario agire sollecitamente ed in profondità, come ha già esplicitamente dichiarato anche il segretario politico del mio partito e come il mio Gruppo ha già dimostrato di voler fare.

Noi siamo pronti ad assumerci la nostra parte di responsabilità, perchè siamo convinti che la democrazia non si appoggia sugli imbelli e la libertà non si difende lasciando spazio alla evidenza del crimine comunque mascherato. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

TEDESCHI MARIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCHI MARIO. Signor Presidente, signori senatori, desidero innanzitutto deplorare il fatto che non sia qui presente a rispondere, insieme al Ministro dell'interno, anche il Ministro di grazia e giustizia, perchè l'interrogazione da me presentata lo riguardava direttamente in quanto elencava tutti i casi di terroristi arabi che negli ultimi tempi sono stati arrestati, particolarmente a Roma, e sono stati poi bellamente rimessi in libertà, tanto che hanno potuto riandarsene indisturbati dal nostro paese, dopo aver compiuto atti terroristici o aver tentato di compierli.

È vero che in passato le forze dell'ordine sono riuscite a sventare in Italia diversi attentati, ma è anche vero che, mentre le forze dell'ordine mettevano in galera i terroristi, pochi mesi dopo la magistratura li rimetteva fuori ed il Governo non faceva niente. Peggio, tutto questo continua. Questa è una realtà. Ho citato nomi, fatti e dati ed il Ministro di grazia e giustizia non è venuto. Mi si è detto questa mattina, a proposito dell'interrogazione, che il Ministro non aveva il tempo di prepararsi a rispondere. Noto che bastava tirar fuori cinque cartelle dall'archivio per rispondere. La verità è che il Ministro non sapeva che dire.

Passiamo a quanto ha detto il Ministro dell'interno. Nella ricostruzione della strage avvenuta ieri a Fiumicino, l'onorevole Ministro ha cominciato con il dire che, appena successo il disastro, le forze di polizia hanno chiuso l'accesso allo scalo. Sarebbe stato opportuno ricordare pure che l'accesso allo scalo è stato chiuso in modo tale da estromettere tutti i giornalisti che erano presenti — la protesta non l'ho fatta io, l'ha fatta la

« Voce repubblicana » questa mattina — lasciando presenti soltanto i giornalisti della RAI-TV perchè i fatti fossero filtrati così come il Governo voleva.

Proseguendo nella sua relazione, il Ministro dell'interno ha detto che gli arabi sono entrati in sala transito senza essere controllati. Si saranno imbarcati senza controllo anche a Madrid, però sono entrati in sala transito a Roma ugualmente senza controllo.

Il Ministro dell'interno ha anche detto che non è mai stato dato ordine di non sparare. Signor Ministro, certi ordini non si danno per iscritto; qui nessuno è fesso, specialmente chi sta al Governo, ma non per questo certi ordini non sono una realtà. Un quotidiano che pure ormai è, direi, intimamente legato alla Democrazia cristiana, riferisce questa mattina la testimonianza precisa, con nome e cognome, di un addetto alla Pan American, il quale ha dichiarato: ho visto un poliziotto amico mio con il mitra in mano e gli ho detto: « Spara, sono dei *fedayn*, sono dei pazzi, fanno un disastro ». E questo mi ha detto: « Tu sei scemo, io non posso sparare per primo, se no passo i guai. Trovane un'altra ».

Intanto la gente moriva. Certo, nessuno ha dato ordini scritti: però i poliziotti sanno che se sparano per primi vanno dentro loro e non i delinquenti. Questa è una realtà, che si paga con 30 morti.

Il Ministro ha detto ancora che il « piano Hilton » era stato comunicato al Ministero dell'interno fin dal settembre scorso e che questo rientrava in una serie di segnalazioni che arrivano quasi tutti i giorni. Questo è vero; però è anche vero che proprio ieri mattina, mentre si compiva la strage, al tribunale di Roma dove venivano processati tre arabi — tre su cinque, perchè gli altri due se l'erano già svignata dopo essere stati scarcerati — colpevoli di aver tentato di abbattere un aereo israeliano con un lanciamissili, a quel processo, dicevo, un funzionario della questura di Roma ha ripetuto davanti a giornalisti e testimoni di aver veduto la comunicazione di fonte riservata spedita dalla questura al Ministero dell'interno che segnalava come possibile l'azione all'ereoporto di Fiumicino. Ha aggiunto — e questo è stato pubblicato dai giornali, perchè i giornalisti che erano lì ed hanno raccolto le parole non erano giornalisti della RAI-TV, ma giornalisti veri, sul serio — che la fonte di informazione era la stessa che aveva permesso nel settembre scorso di arrestare i cinque arabi e, quindi, era una fonte degna di fede, perchè già sperimentata.

Il Ministro ha ignorato particolari che dimostrano l'esistenza di complicità nella città di Roma. Tutte le testimonianze sono concordi nel dire che uno dei terroristi vestiva la tuta dell'ASA, la società che esegue operazioni a terra. Del resto, chiunque di voi abbia ascoltato la televisione ieri sera ha sentito uno *stewart* testimoniare direttamente: « Io ero a bordo dell'aereo americano e davanti al portellone ho visto salire a bordo il primo terrorista: vestiva la tuta dell'ASA ». Chi gli ha dato questa tuta dell'ASA? Non l'aveva certo avuta sull'aereo da Madrid, se è vero che i terroristi da quell'aereo sono sbarcati normalmente e sono entrati in sala transito: qualcuno gliela aveva data a terra. Eppure, su questo punto niente ha detto il Ministro. Perchè? Per un motivo semplice: perchè addentrarsi su questo terreno significa addentrarsi sul terreno delle complicità che legano certo terrorismo arabo al terrorismo che ormai dilaga nella nostra Nazione, incontrollato, aiutato da giudici che sono complici.

Infatti, non è possibile ignorare che, mentre avveniva la strage a Fiumicino, contemporaneamente era in atto a Torino il sequestro operato dalle « Brigate rosse » e non è possibile ignorare che il giudice istruttore che ha insabbiato l'inchiesta sulle « Brigate rosse », proprio il 14 dicembre dichiarava alla Stampa che non esistevano reati da contestare a questa organizzazione. Ignorava, quel giudice, che esiste qualche cosa che si chiama associazione per delinquere. Non è possibile addentrarsi su questo terreno perchè il Governo è impotente . . .

Voce dall'estrema sinistra. Sono rosse o son nere?

TEDESCHI MARIO. Le « Brigate » sono rosse e l'hanno scritto anche vostri gior-

nali. Però a me che siano rosse o che siano nere interessa poco: dico soltanto che la legge non funziona e il Governo non la fa rispettare. Chi viola la legge, di qualunque colore sia, va punito, mentre il Governo non è più capace di punire nessuno. Questo è un paese dove tutto può accadere.

Ieri sera lavoravo a Largo Toniolo e alle 18,30 proprio qui vicino, all'inizio di via della Scrofa, punto sempre pieno di poliziotti, di carabinieri con mitra, pistole, quattro persone sono entrate da un gioielliere con i mitra. Hanno sfasciato la vetrina. Tutti hanno sentito il fragore dei cristalli. Hanno portato via tutto. Non si è mosso nessuno. Certo, chi si muove? Sparare per poi essere messi sotto processo?

Voi, le Forze dell'ordine le avete disarmate moralmente: portano le pistole, ma sono pistole a tappo! (*Applausi dall'estrema destra*).

Ecco la verità! E allora vedete che quello che è successo a Fiumicino rientra nel quadro generale di una situazione nella quale, senatore Bartolomei, non sono necessarie iniziative nuove: le leggi esistono. Manca però la volontà e il coraggio politico di applicarle, e questa volontà e questo coraggio il Governo non ce l'ha. Per questo diciamo che è un Governo che deve andarsene. (*Applausi dall'estrema destra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, prima di tutto lasciate che mi associ alle parole di compianto e di esecrazione pronunciate dal Presidente per i tragici fatti di Fiumicino. Era prevedibile però che ci potessimo trovare di fronte a fatti di strage. Tutto quello che non succede è gratuito, onorevole Ministro; la ricordiamo in televisione solo seguire funerali: il suo destino continua, ecco perchè prima le ho detto che adesso ha parecchi funerali da seguire. Ripeto che può succedere tutto e il contrario di tutto. Lo Stato è stato svuotato di qualsiasi potere di prevenzione, di intervento e, se volete la parola, di repressione, dalla polizia alla magistratura. Sempre quando, nelle interrogazioni, abbiamo indicato magistrati o magistratura, sembra che tocchiamo qualche cosa intangibile.

Sempre la Presidenza freme di fronte a queste frasi.

Dico che, proprio per la nostra responsabilità, per il mandato che abbiamo e per la responsabilità che da esso ci deriva, è venuta l'ora di parlare veramente chiaro di fronte a questo piano inclinato lungo il quale rotola l'autorità dello Stato, in tutte le sue ramificazioni. Dal discorso pronunciato un paio d'ore fa alla Camera dei deputati, il Ministro ha tolto una frase, dal chè si vede che il pudore non si è ancora dissolto. Egli ha detto: « Noi intensificheremo la prevenzione, peraltro già efficiente ». Al Senato ha ritenuto di non pronunciare queste ultime parole, perchè si è accorto (lo sapeva anche prima) che veramente si sporgeva un po' troppo fidando nella fedeltà della nuova maggioranza dalla DC al PCI che tace di fronte a questi episodi, e nella credibilità dell'opinione pubblica, che, ogni giorno, subisce impotente episodi di criminalità proprio per inefficienza nella prevenzione. È bene ripetere in quest'Aula che da questi banchi non abbiamo mai difeso nessuno. Quando ci sono stati procedimenti penali che anche in sede tecnica potevano essere giudicati iniqui (immaginate in sede politica) non avete mai sentito rivendicare — come è stato fatto da quasi tutti i settori — la non punibilità per atti di violenza. Ebbene, noi siamo contro la violenza da qualunque parte essa si manifesti. Cada pertanto pesantemente la scure della giustizia punitiva. Non ci avete mai sentiti — ci sono gli atti parlamentari a disposizione — in venti anni chiedere amnistie a differenza dei nostri dirimpettai, specialmente dei socialisti che hanno chiesto amnistie per specifici atti di criminalità. L'amnistia paralizza il corso della giustizia nel momento in cui si esprime; come va altresì denunciata l'inefficienza di tutti gli apparati. Ha detto bene il senatore Tedeschi: avete svuotato di contenuto gli agenti dell'ordine che pagano, poveri ragazzi, primi sempre e presenti là dove si muore per l'inefficienza di chi siede sulle

poltrone e dà ordini per un malinteso senso di democrazia che è viltà e cedimento.

CALAMANDREI. Quello che avete ammazzato a Milano, lo dimentica (*Repliche del senatore Pistolese*).

NENCIONI. Nessuno può accusare, prima che la giustizia abbia fatto il suo corso. Avete svuotato gli agenti dell'ordine e li mandate soli al macello con l'ordine di non sparare e faremo una precisa inchiesta fra tutti gli agenti dell'ordine e la renderemo pubblica in Parlamento per smascherarvi, per toglierví quella maschera di perbenismo e appiccicarvi una maschera di viltà. Viltà perchè non pagate voi. Se pagaste di persona avreste quello che vi meritate, ma pagano gli agenti dell'ordine umili lavoratori malpagati, senza protezione, senza leggi che li proteggano. Pagano di persona anche per incidenti stradali, quando per ragioni di servizio devono con imprudenza forzare la velocità di un automezzo. Ebbene, onorevoli colleghi, per i tragici fatti di Fiumicino non possono essere presi come alibi, come tante altre volte, gli episodi di Zurigo, di Tel Aviv, perchè, come ha riconosciuto il Ministro, i servizi di sicurezza sono stati assenti, nessuna prevenzione o previsione tanto che a questo momento non si sa ancora la provenienza dei terroristi.

CALAMANDREI. Sono arrivati da Madrid.

NENCIONI. Il Ministro ha detto che è certo. La circostanza è stata affermata da una testimonianza, ma il fatto non è accertato. Capite bene almeno le parole del vostro beneamato ministro dell'interno e del Presidente del consiglio anche della Repubblica conciliare.

CALAMANDREI. Lei lo spagnolo lo capisce bene.

NENCIONI. Io non capisco lo spagnolo, lei non capisce nulla. Vede che c'è qualche cosa che mi distingue.

PELLEGRINO. Della strage di piazza Fontana che ne dice, senatore Nencioni?

NENCIONI. Aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso. (*Interruzioni dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*). Noi non emettiamo sentenze. Non siamo come il ministro Taviani che ritiene che le sentenze non passate in giudizio contengono una verità. Aspettiamo il corso della giustizia. Ci sono ancora dei giudici onesti fra i tanti depravati, disonesti, corrotti e corrompibili. Questo vale per tutte le interrogazioni che sono state modificate per ineccepibilità.

Onorevole Ministro, ho detto che la prevenzione non ha funzionato perchè a distanza di giorni noi non sappiamo ancora da dove sono venuti; e sappiamo, come ha detto il Ministro alla Camera e non ha voluto ripetere in Senato, che « senza controllo » un arabo con una pesante valigia, insieme agli altri, è passato direttamente nella sala transiti. Ora la nazionalità e la grossa e pesante valigia dovevano ovviamente muovere doverosi sospetti. Ma le forze dell'ordine hanno la consegna di russare. Ebbene, questi morti sono sulla coscienza di chi ha tolto alle forze dell'ordine, ai servizi di sicurezza, agli agenti di polizia, alle guardie di pubblica sicurezza ogni possibilità di agire. Le leggi sono inutili, senatore Bartolomei. L'impotenza è stata predisposta con leggi che invano noi abbiamo avversato perchè la comunità nazionale si trovasse veramente in una situazione di pericolo continuo. La morte ci accompagna anche in una giornata pacifica in cui non è prevista nè una manifestazione nè una sommossa.

Ormai la delinquenza dilaga, ormai la delinquenza si è organizzata sul piano industriale. E non è valido l'alibi della sorpresa che tutto travolge e deve travolgere come il Ministro ha assunto. Quale sorpresa, quando i servizi di sicurezza devono proteggere i componenti della comunità nazionale proprio dall'imprevisto? Ma oggi chi glielo fa fare a questi lavoratori — ripeto mal pagati — di mettere la loro vita, la loro reputazione, il loro diritto, la loro libertà personale, a repentaglio per fare il loro dovere?

Certo, si vuole smitizzare tutto anche il dovere: mi sono sentito dire in una eletta riunione da un senatore qua presente (non ne faccio il nome per ragioni del vincolo di segretezza) che il dovere è una cosa passata, è una parola; e ha aggiunto: diceva il noto Rossi nella sua letteratura, che tali parole rappresentano aria fritta.

Sono parole che esprimono dei valori di cui vi è oggi probabilmente l'eclisse...

GALANTE GARRONE. Ho detto che lei diceva parole di aria fritta. Sono io quel senatore e sono onorato di averle detto questo.

NENCIONI. E io sono onorato che lei abbia detto dell'aria fritta.

GALANTE GARRONE. Sono onorato di averla dirimpettaio e avversario.

NENCIONI. Lei è contento ancora di aver espresso dell'aria fritta, come è consueto fare. Ha parlato del dovere e delle funzioni; ha detto: sono parole che rappresentano aria fritta.

GALANTE GARRONE. Ho detto che le sue parole erano aria fritta e lo ripeto. Basta sentirla.

NENCIONI. Ebbene, aria fritta è la sua. Ma la guerra delle parole lo abbiamo ripetuto in quest'Aula nei settori di sinistra l'avete probabilmente vinta, solo perchè avete al Governo degli uomini che si ispirano solo alla viltà. I componenti della comunità nazionale dovranno ritrovare (*interruzione del senatore Piovano*) il clima di difesa della propria personalità, il clima di difesa di quei beni che rappresentano veramente le premesse per una marcia verso un pacifico avvenire. Oggi non è più possibile. Avete ridotto questo povero paese ad un ricettacolo di maleodorante immondizia: avete raccolto tutto il sudiciume internazionale.

PIOVANO. È un paese troppo pulito per sopportare uno come lei.

NENCIONI. Avete dato ai più luridi componenti del teppismo internazionale permessi di soggiorno e non di lavoro. Il loro lavoro si svolge negli angiporti, nel sottobosco politico da cui prendono linfa vitale le brigate rosse, le sommosse organizzate. Questo il Ministro dell'interno avrebbe dovuto dire oggi. Avrebbe dovuto dire: abbiamo sbagliato. Questi morti sono sulla nostra coscienza. Ma noi uomini liberi creeremo un clima per poter andare avanti sicuri, in serenità, in tranquillità, per poter agevolare il lavoro nelle fabbriche, negli uffici. Agevolare i viaggi con sicurezza, percorrere le strade con sicurezza, fidando delle forze dell'ordine che vegliano sui nostri sonni e sulla nostra attività giornaliera, non svuotandole e mettendo a repentaglio la vita degli uomini che sono tutti i giorni in pericolo per la loro funzione e per il loro dovere che voi non sentite più.

PIOVANO. Insieme con Nico Azzi.

NENCIONI. Ma questo vi perderà! Intanto andatevene dal Governo, perchè non siete degni di rimanervi un minuto di più! (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni. Interruzioni e clamori dell'estrema sinistra. Vivaci repliche dall'estrema destra*).

BERGAMASCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Signor Presidente signor Ministro, onorevoli colleghi, anche il nostro gruppo si unisce con sincera commozione alle parole di cordoglio qui pronunciate per le vittime dell'attentato di ieri e ci uniamo al sentimento di sdegno e di esecrazione per l'infame delitto che nessuna ideologia, nessun riferimento a valori morali può nobilitare, perchè nessun ideale può esser associato, senza infangarsi e autocondannarsi, a così nefando reato: reato così disumano da far pensare piuttosto a demenza, almeno negli esecutori materiali, che a malvagità.

Ma è in noi anche un senso di sgomento e di impotenza nel ripetere parole tante volte pronunciate e ascoltate in quest'Aula senza che la lunga serie di crimini sembri volgere al termine, direi al contrario che quasi ogni giorno sentiamo di rapine e sequestri di persona, a volte di bambini, e in questi ultimi tempi ne abbiamo avuto clamorosi esempi; ed ora sperimentiamo, non per la prima volta, quest'altro tipo di reato, che reca un'impronta, per così dire, internazionale: questo nuovo crimine dei dirottamenti aerei, che è peculiare del nostro tempo e che ha certe sue caratteristiche che meritano di essere considerate.

Sono sempre stato contrario alla pena di morte, come i colleghi del mio Gruppo; nè ho cambiato parere. Ma sarebbe difficile negare che in questo caso ogni crimine è, per così dire, l'antefatto e l'incentivo per il crimine successivo. Infatti, se e quando qualche attentatore viene assicurato alla giustizia in questo o quel paese — purtroppo nel nostro caso di dieci attentatori non siamo riusciti nemmeno ad averne uno — e mentre le procedure giudiziarie seguono il loro interminabile corso, subito la speranza — diciamo pure — la certezza di ottenere la liberazione mediante il ricatto, il consueto abbietto ricatto degli ostaggi, alimenta la preparazione di un nuovo attentato. Lo abbiamo visto più volte, da ultimo l'anno scorso a Monaco di Baviera e oggi a Roma, sicchè si potrebbe dire paradossalmente che sarebbe quasi preferibile rassegnarsi e assicurare a costoro l'impunità, perchè almeno si eviterebbero umilianti, vorrei dire indecenti negoziati fra governi e criminali e soprattutto si vedrebbe forse diminuire il numero delle vittime innocenti.

Si poteva evitare il delitto di ieri? Qualche anno fa sono stati istituiti i controlli agli aereoporti, ed è stata buona cosa; ma dopo i milioni di controlli che sono stati eseguiti, in Italia, fino a diventare *routine*, il sistema si è rivelato inefficace o almeno insufficiente la prima volta in cui avrebbe dovuto funzionare, la prima volta in cui gli attentatori si sono presentati. Non si poteva certo pensare che costoro, perfettamente informati, come è naturale, si sarebbero tranquillamente presentati per farsi trovare le bombe nelle valigie e farsi mettere le manette ai polsi. Doveva essere chiaro che quando il caso si sarebbe presentato, i criminali sarebbero stati pronti ad affrontarlo, avrebbero avuto un loro piano, avrebbero messo in atto una loro reazione. Ora questa reazione non è stata minimamente prevista nè è stata poi contrastata con successo, sebbene sia durata — mi pare di aver inteso — 25 minuti. Per questo dobbiamo dirci insoddisfatti della risposta del Governo.

Tanta imprevidenza, onorevole Ministro, è costata oltre trenta morti, tra cui, pure agenti della pubblica sicurezza, per la quale la giornata di ieri, certamente senza sua colpa, è stata giornata di lutto, ma anche di profonda amarezza. Ora è veramente giunto il momento in cui, in relazione a questo particolare e particolarmente odioso tipo di delitto — ma anche per altri delitti — non rimanendo sordi all'ondata di indignazione e di allarme che viene dal paese e bandendo le forme di lassismo che sembrano distinguere il nostro tempo, si deve rianimare lo spirito delle forze dello Stato e pensare seriamente ad attuare subito, di concerto con gli altri paesi civili, misure veramente efficaci per garantire la sicurezza dei cittadini, misure legislative, amministrative e tecniche e in pari tempo la necessaria azione diplomatica verso i paesi nei quali i terroristi sono ospitati ed aiutati.

Occorre ricordare che certe imprevidenze, certe debolezze, certe indulgenze si pagano poi in moneta di vite umane, che nessuno ci può restituire, e in moneta di lacrime che tutti i nostri discorsi non valgono ad asciugare. (*Applausi dal centro-destra*).

A R T I E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A R T I E R I . Signor Presidente, onorevole Presidente del Consiglio assente, ma presente, onorevole Ministro, signori senatori, un imperativo di moderazione e di buon costume parlamentare ci impone di considerare

con freddezza ed obiettività non solo il tragico devastante fenomeno di vera e propria guerra avvenuto ieri all'aeroporto di Fiumicino, ma il complesso della situazione dell'ordine pubblico — sarebbe meglio dire del disordine pubblico e della pubblica insicurezza — del nostro paese. E mi riferisco a questi anni, non a questi mesi, settimane o giorni. I fenomeni di terrorismo internazionale, a qualsiasi origine o bandiera appartengano, non si possono nel nostro paese considerare al di fuori del quadro di paralleli e concomitanti fenomeni di terrorismo politico, criminale e delinquenziale che hanno fatto dell'Italia la giungla dell'Europa, il campo di incontro e di scontro delle grandi correnti mondiali del commercio basato sul traffico criminoso della droga, delle armi, dei segreti militari ed industriali, del neo-schiavismo sia della mano d'opera sia delle giovani bellezze bianche destinate agli *harem* degli sceicchi petrolieri del Medio Oriente.

Non è possibile espungere da questo quadro, onorevoli senatori, il terrorismo politico e non politico alimentato da imperscrutabili fonti. Questo terrorismo, la cui paternità viene rinnegata volta per volta, a seconda delle circostanze, ha determinato nel nostro paese il clima in cui viviamo, che è quello, per citare solo due termini opposti ed essenziali, del rapimento di Amerio, funzionario della Fiat e del giovane Paul Getty, un crimine, quest'ultimo, che, per le circostanze e la crudeltà scientifica che lo hanno caratterizzato, la dice lunga sui suoi autori o ispiratori.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro dell'interno, non sforziamo in nessun modo il significato dei fatti quando dichiariamo che l'Italia di oggi ripete in pallida misura l'immagine della penisola balcanica all'inizio di questo secolo; le lotte tra comitati e bande politiche criminali di allora, l'assenza delle autorità statali coinvolte nel caos e nel brigantaggio pubblicamente accettato e tollerato, si ripetono oggi con fenomeni sempre più incisivi, con episodi sempre più numerosi, con cumuli di fatti che pongono il nostro paese di fronte al resto dell'Europa e del mondo civile al livello di una terra di nessuno, abitata da 53 milioni di cittadini ai quali lo Stato, prigioniero dei suoi compromessi politici, non concede il primo dei diritti civili, cioè la sicurezza della vita e dei beni. Questo Stato che l'onorevole Presidente del Consiglio a suo tempo ha deprezzato, per precisa e decisa volontà, nel funesto ordinamento regionale, non difende più se stesso nè i suoi cittadini, non è in grado di garantire la vita degli stranieri che vi pervengono, non vuole adoperare la sua forza, vuole governare invece attraverso la propria volontaria debolezza.

Il vostro modello di Stato democratico, onorevole Ministro dell'interno, nel quale la libertà dei regnicoli e degli stranieri si dilata fino all'anarchia e all'inversione della morale pubblica e privata è già una mera facciata dietro la quale la nazione indifesa per la vostra deliberata rinunzia, dovrà un giorno o l'altro pensare autonomamente a difendere se stessa e la propria libertà dall'inevitabile assalto totalitario. E con ciò non vogliamo far torto alle forze dell'ordine che voi, responsabili del Governo, chiamate a presidiare lo Stato e la nazione mediante la legge e la sua applicazione, ma alle quali voi (ed anche noi parlamentari che rappresentiamo la fonte della legge) non permettiamo di svolgere il loro compito, di assolvere ai propri doveri, di difendere il diritto alla vita propria e a quella dei cittadini. Voi, onorevoli signori del Governo, avete lasciato, come si è detto da molte attendibili fonti, gli agenti di Fiumicino disarmati; le loro armi, i loro mitra mancavano di munizioni. Voi, signori del Governo, arruolate forse i giovani onesti, ingenui e forti agenti, carabinieri, finanzieri, uomini delle milizie speciali, soltanto per una finzione di forza o per offrirli in olocausto ai criminali nostrani e stranieri? Ad essi, a questi uomini dell'ordine voi negate il permesso di adoperare la forza, laddove essa, reprimendo il crimine politico e il delitto comune si traduce istantaneamente in una realtà di diritto e di giustizia.

Signori del Governo, i morti di Fiumicino e di Atene, pesano anche sulla vostra coscienza. Voi siete responsabili di fronte alla nazione di trascurare, di addormentare, di tenere in conto di niente una classe di funzionari, ufficiali, graduati e subalterni della po-

lizia e delle altre forze dell'ordine, degna di ogni elogio e di ogni valorizzazione, voi disponete (per il denaro dei contribuenti italiani) dei fondi, degli apparati tecnici, delle armi e dell'organizzazione per fronteggiare la marea montante della delinquenza politica e non politica, straniera e nostrana. Non lo fate, non lo avete fatto; voi lasciate cadere nel più sprezzante silenzio, onorevole Bartolomei, anche il richiamo all'ordine di una eminente personalità del partito di maggioranza relativa che vi ha ammonito già da tempo di badare alla salute della nazione e al ristabilimento della normalità, alla lotta senza quartiere ai delinquenti di ogni colore e risma, pena il definitivo vostro scadimento nella coscienza del paese e nella considerazione degli onesti.

Fiumicino, onorevoli senatori, ripropone in termini di tragedia la tragedia del mondo contemporaneo alla ricerca del proprio equilibrio e della propria libertà. Non vi chiameremo responsabili, signori del Governo, delle gesta dei palestinesi, dei crimini di settembre nero, dell'urto — sconosciuto alla stessa concezione estetica e filosofica della tragedia antica —, tra due mondi, tra due gruppi di popoli che si scontrano alla ricerca ognuno della propria sopravvivenza, della propria libertà, della propria cultura, della propria religione.

La tragedia antica poneva l'uomo come misura del destino; questa tragedia che viviamo e che vivremo chissà quanto a lungo pone i popoli, le nazioni, i gruppi di nazioni come misura delle proprie libertà. Vi chiameremo — dunque — responsabili della scarsa o nessuna tutela della vita e del bene pubblico e privato, neutralizzando o estenuando la forza dello Stato, subordinando i fini della collettività alla convenienza politica, all'osservanza dei cosiddetti equilibri politici e di corrente, all'adesione inconscia o cosciente al concetto della resa senza condizione ai nemici dello Sato che sono gli autori dei delitti comuni o politici o — che è la norma — dei delitti comuni a sfondo politico.

Anche per questi crimini, onorevole signor Ministro, vige e vale la strategia della disinformazione, la tecnica del lavaggio del cervello. Noi ci riserviamo di dare un senso alla coincidenza del massacro di Fiumicino con la liberazione quasi idilliaca del cavaliere Amerio ed attendiamo di farci una ragione dell'improvviso mutare di umore dei massacratori di Fiumicino e di Atene, che, volando oggi verso Bagdad ed il Kuwait, hanno deciso la liberazione degli ostaggi.

Ma ciò non riguarda la giusta deplorazione che rivolgiamo al Governo e in parte all'attuale Ministro dell'interno. Il sangue versato dai giovani agenti italiani della pubblica sicurezza e della finanza valga a convincere il Governo della necessità di censire i suoi grandi mezzi, che non chiameremo di repressione ma di riordinamento, di ritorno all'ordine; che la morte atroce degli innocenti valga a convincere il Governo di adoperare risolutamente quei mezzi per ricondurre a civiltà un paese come il nostro che non merita la sorte oscura alla quale sembra vogliate votarlo. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

P E R N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E R N A . Signor Presidente, consenta anche al nostro Gruppo di esprimere il cordoglio, la solidarietà, la dilaniante angoscia che ha preso tutti noi e le forze che sono influenzate dal nostro partito dinanzi all'orrenda tragedia e strage di Fiumicino e ai suoi ulteriori e tragici seguiti. Siamo pienamente consapevoli di una esigenza di chiarezza, di fermezza, di chiari riferimenti, di impegni democratici e di giustizia in un momento in cui, non solo è necessario ribadire il pieno riconoscimento per tutti coloro che in quella tragica vicenda hanno adempiuto in difficilissime condizioni il loro dovere, non è soltanto doveroso esprimere il cordoglio nostro alle vittime, alle famiglie, a tutti quanti vi sono stati coinvolti, ma anche segnalare la necessità di agire con tempestività, con forza, con coerenza, con impegno politico chiaro dinanzi al paese, per rimuovere dubbi e perplessità,

tutto quanto turba in questo momento in modo tanto profondo la coscienza popolare della nazione.

La ricostruzione dei fatti, che ha fornito qui l'onorevole Ministro dell'interno e che egli stesso ha dichiarato essere per ora soltanto il frutto di una ricostruzione parziale degli avvenimenti, ha dato atto di una situazione assai complessa, di un fatto di per se stesso sconvolgente nel quale purtuttavia si sono verificati momenti, episodi, o per lo meno raccolte testimonianze che non danno per ora un quadro chiaro delle responsabilità e degli scopi per cui il fenomeno è avvenuto.

L'onorevole Ministro dell'interno del resto ha chiarito che non si è ancora in possesso di un rapporto definitivo e che sono state date da lui stesso e dagli altri membri del Governo direttive precise, affinchè funzionari e ufficiali di pubblica sicurezza dei vari reparti adempiano a questi compiti. Fatto significativo è però, quale che ne sia la montatura che ne è stata fatta da altri, che già si sono raccolte precise testimonianze che dimostrano come almeno in parte la preparazione dell'attentato non sia avvenuta in Italia ma sia stata in qualche modo agevolata, favorita, o addirittura organizzata in un paese non lontano da noi, il cui regime è tutt'altro che democratico.

Certo, noi abbiamo ben udito che il Ministro dell'interno ha voluto chiarire che allo stato delle cose tutti gli elementi a sua disposizione, a disposizione delle forze dell'ordine, sarebbero a dimostrare che in definitiva si tratterebbe delle stesse organizzazioni che hanno dato vita a quei fenomeni che si sono verificati in altri aeroporti e in particolare a Tel Aviv. Non crediamo di dover smentire nessuna possibile ipotesi. Non vogliamo in questo momento dire che le affermazioni del Ministro siano frettolose e intempestive, ma vogliamo sottolineare — e c'è parso che in questo senso fosse contenuta qualche cosa anche nell'interrogazione del Gruppo della democrazia cristiana — insieme con il dovere della prontezza, della fermezza, anche quello dell'agire e vigilare in tutte le direzioni senza alcuna eccezione. Solo se il paese avrà la sicurezza che questa vigilanza con tutti i mezzi disponibili viene esercitata in tutte le direzioni, solo se risulterà chiaro che nulla sarà tralasciato per scoprire tutte le possibili prove, tutti i possibili indizi, tutti i possibili legami, occulti o palesi, che possono legare questo fatto ad una serie di altri che ben conosciamo, che hanno afflitto il nostro paese in questi ultimi tempi, solo se tutto ciò sarà assolutamente chiaro, solo allora si potrà dire che è stato fatto fino in fondo il dovere che oggi è irricusabile. Certo, vi sono anche altri problemi da assolvere. Comprendiamo che, a parte la questione se fossero o no armati e avessero o no l'ordine di sparare, certo in un aeroporto delle dimensioni di quello di Fiumicino, dove esiste un tanto intenso traffico di aerei e di passeggeri, i compiti delle forze dell'ordine non sono facili da assolvere. Ci rendiamo conto che tutto ciò che è regolare e normale quando non vi sono incidenti, diventa difficilissimo o addirittura assurdo quando scoppia un incidente anche assai minore di quello verificatosi.

Comprendiamo perciò e siamo d'accordo sull'esigenza di rafforzare il numero degli agenti, di dare ad essi direttive precise, di coordinarli, ma di fare anche questo con chiarezza, con scopi evidenti, senza intorbidare le acque, senza cedere a tentazioni di andare a soluzioni di altro tipo. Vorrei anche aggiungere che l'onorevole Ministro dell'interno, forse perchè impegnato in questa risposta a breve distanza prima alla Camera dei deputati e poi qui, ha trascurato in sostanza di rispondere a due espliciti quesiti che erano contenuti nella nostra interrogazione. Avevamo chiesto espressamente di avere conoscenza dell'esito dei passi compiuti ieri dal Presidente della Repubblica italiana e dal Governo italiano presso le autorità greche, passi dei quali non è stato chiaro, almeno dai resoconti di stampa e della radio, quale sia stata la sostanza, il che ha lasciato intendere, almeno a una parte di noi, che non fossero stati effettivamente portati a termine per una certa ostilità, del resto comprensibile, da parte del regime greco.

In secondo luogo avevamo scritto nella nostra interrogazione che volevamo conoscere dal Governo anche le sue valutazioni politiche non solo sullo svolgimento dei fatti, non solo sulle responsabiiltà e sugli scopi che hanno portato a questo fatto nefando, ma anche sul rapporto che il fatto stesso ha con l'intero contesto internazionale nel momento assai delicato, ma pure da auspicarsi come fatto positivo, della imminente convocazione della Conferenza di Ginevra per la pace nel Medio Oriente. Credo che su questo il silenzio del Governo sia stato per lo meno troppo prudente, perchè non può sfuggire a nessuno di noi quali riflessi può avere per l'Italia l'eventuale susseguirsi di fenomeni come quelli di ieri, che si possano ripetere in qualunque parte del Mediterraneo. Riteniamo invece che se si deve agire, come si deve agire, con efficacia, con forza, con prontezza per tutelare la libertà, i beni, la vita dei cittadini e con questi la democrazia, ciò non possa essere fatto indipendentemente da una attenta considerazione e ferma volontà di perseguire al tempo stesso come beni inseparabili la pace, la distensione e la sicurezza del paese nel Mediterraneo. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

G A R A V E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A R A V E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il sentimento di commozione profonda e anche, diciamolo pure, di rabbia impotente che è in noi non deve farci perdere la tranquillità dei nostri nervi. Ciò non significa evidentemente che si debba rimanere inerti, non significa che non si debbano immediatamente porre in atto i rimedi, sia quelli giuridici, per ciò che possono valere, sia soprattutto quelli organizzativi, cioè gli strumenti adatti a fornire un'adeguata risposta ai potenziali assassini.

Non abbiamo alcuna difficoltà ad accettare la ricostruzione dei fatti quale ci è stata esposta dall'onorevole Ministro, anche se permangono evidentemente degli interrogativi che investono in primo luogo la responsabilità del paese di partenza dei terroristi. Vorrei chiedere, per uno spunto di polemica, quale difesa noi potremmo avere sul piano ipotetico se da determinati aeroporti sbarcassero in casa nostra dei *commandos* ancora più numerosi e più armati, ancora più micidiali di quello che ieri ha causato a Fiumicino la strage di cui parliamo. Pertanto si può comprendere la dichiarazione del Ministro quando dice: una garanzia in senso assoluto non è possibile darla. Questo è ragionevole. Però ne viene di conseguenza il nostro preciso, assoluto impegno di fornirci con prontezza degli strumenti necessari, siano strumenti legislativi, come il progetto del senatore Cifarelli che risulta pendente, o di altro genere. Un quotidiano ha voluto intitolare una propria nota così: « Siamo senza leggi per difenderci ». Ma ho motivo di ritenere che i terroristi e i loro mandanti quando hanno progettato questa criminosa azione si siano preoccupati molto poco di quali fossero i codici o le leggi italiani, mentre non c'è dubbio che erano sicuramente bene informati di quali erano i servizi di sicurezza di Fiumicino, di quali erano le strutture e dei modi più attuali per superare questi servizi e queste strutture.

Vengano dunque quegli accordi in sede internazionale ai quali la nostra interrogazione fa esplicito riferimento; ma prima ancora, onorevole Ministro, vengano quegli strumenti di sicurezza che abbiamo diritto di pretendere dal nostro Governo in casa nostra.

Ieri sera alla televisione un cronista evidentemente emozionato definiva « patetici » i poveri resti di quel tragico rogo nel quale hanno trovato la morte 30 persone, compresi donne e bambini. Quell'aggettivo ci è parso veramente poco adatto a descrivere quella scena. Viceversa un aggettivo di questo genere l'abbiamo trovato appropriato alla immagine del giovane finanziere trucidato, anch'egli povera vittima innocente travolta da questa ventata omicida senza che probabilmente abbia avuto nemmeno il tempo di tentare o di fare un gesto di reazione.

Perchè patetica, onorevole Ministro? Perchè ci dava proprio la sensazione dell'inadeguatezza dei nostri servizi nei confronti di queste belve scatenate decise a tutto. Ecco perchè questa nostra sensazione permane.

Lei, onorevole Ministro, ci assicurava poco fa che è deciso a provvedere ad un rafforzamento numerico delle forze dell'ordine all'aeroporto di Fiumicino; ma noi pensiamo che sia anche il caso di valutare se queste forze dell'ordine abbiano un addestramento e una capacità tecnica tali da potersi validamente contrapporre a queste che sono vere e proprie azioni di guerriglia. In questo caso non esiteremmo a chiedere allo stesso Ministro della difesa che presso le nostre forze dell'ordine vengano posti reparti adatti a fornirci una tutela migliore nei confronti di queste azioni armate. Soprattutto occorre togliere agli eventuali terroristi la sensazione che imprese di tal genere si possano compiere senza pagare alcun prezzo, sicuri quasi della incolumità e della immunità. La pubblica opinione che è già profondamente turbata da tanti recenti episodi di violenza ed è oggi sconvolta da questo efferato crimine, ha bisogno di essere rassicurata nei fatti pronti e immediati e non sopporterebbe che il cordoglio e l'esecrazione da tutte le parti espressi e ai quali anche la mia parte si associa si traducano in un'ipocrito rito sulle salme di tanti innocenti. (*Applausi dal centro-sinistra*).

V E N A N Z E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z E T T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, anche il Gruppo dei senatori repubblicani si associa allo sdegno e alla commozione che ci ha tutti colpiti alla notizia della tremenda strage di Fiumicino. Tuttavia io ritengo che questa strage ci ponga come forze politiche anche altri ordini di problemi, in particolare tre ordini di problemi: un giudizio cioè sul terrorismo, gli aspetti della sicurezza interna e anche gli aspetti di politica estera. Un giudizio sul terrorismo perchè in questa occasione, come in altre, ma in modo particolare in questa, nessun « se », nessun « ma », e nessun « distinguo », anche appena sfumato o accennato, con queste forze criminali: si tratta di criminali punto e basta. E questi criminali ci hanno fatto rivivere momenti di barbarie che credevamo scomparsi con la sconfitta del nazismo, orrendo ricordo del passato; ci hanno ricordato per la ferocia e la premeditazione altri tremendi crimini della storia, come le fosse Ardeatine, Marzabotto e i campi di sterminio nazisti. E del resto, anche in analoghi, precedenti casi, solidarietà con i terroristi sono state espresse da forze neofasciste e non a caso il gruppo Freda e Ventura ha stampato in arabo il Mein Kampf di Hitler. Quindi nessuna giustificazione di nessun tipo ma una condanna come criminali per questi terroristi.

Il secondo ordine di problemi riguarda gli aspetti della sicurezza interna. Sappiamo bene quanto sia difficile operare per la polizia italiana, specie in una grande città come Roma, per scoprire cellule di terrorismo mimetizzate fra le migliaia di arabi per lo più studenti che vivono nel nostro paese. Ma la sequela di crimini di questo tipo avvenuti proprio a Roma dovrebbe quanto meno consigliare maggiore prudenza alla magistratura nel concedere la libertà provvisoria agli elementi implicati nel terrorismo e dovrebbe anche impegnare le forze di polizia in più accentuate e più operativamente efficaci misure di vigilanza e di controllo.

Ma occorre anche chiedersi da chi ricevono appoggi questi fuorilegge. Queste organizzazioni criminali dove hanno sede? Chi le protegge? Chi le finanzia, chi le fornisce di armi di ogni tipo? E qui si allaccia il problema di politica estera, perchè vi è un chiaro appoggio dei paesi arabi e delle organizzazioni palestinesi anche se a parole c'è dissociazione. E infatti i terroristi partono e ritornano nei paesi arabi, che tra l'altro non vogliono aderire alle convenzioni contro la pirateria aerea; in quei paesi ara-

bi, che proprio questi giorni sottopongono l'Europa a vere e proprie sanzioni economiche. E allora dobbiamo valutare anche le implicazioni politiche della tragedia, e trarne gli evidenti ammonimenti. Allora dobbiamo chiederci se tutto ciò che sta avvenendo non sia anche da collegarsi ad una politica di cedimento dell'Europa verso i paesi arabi, cui l'Italia sembra qualche volta passivamente associarsi, perchè l'impegno per una giusta pace nel Medio oriente, per la soluzione anche politica del drammatico problema delle popolazioni palestinesi, va perseguito con una valutazione autonoma dei problemi e delle prospettive di pace e di sicurezza e mai sotto la spinta di intimidazioni, di minacce e di ricatti, come è avvenuto purtroppo di recente. I cedimenti si pagano, in termini politici sempre, a volte purtroppo con la perdita di vite umane.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la mia replica intende essere esclusivamente la manifestazione della partecipazione di tutto il nostro Gruppo a questa esecrazione profonda per l'eccidio di Fiumicino. In questa Aula sono risuonate da tutte le parti politiche fiere parole di condanna dell'accaduto e debbo dire anche delle condanne di natura politica tanto più gravi in quanto provenienti dagli stessi partiti che compongono la maggioranza. Mi riferisco alla replica del capogruppo della Democrazia cristiana il quale — e anche nell'interrogazione se ne trova larga traccia — ha chiesto che si faccia luce sulle inadempienze a carattere (qui la formula naturalmente si è ampliata per non centrare troppo da vicino l'obiettivo) legislativo ed esecutivo. Ed è veramente singolare che da parte di un partito di maggioranza venga sollevata questa richiesta.

Signor Ministro, le nobili parole del collega Artieri, la serrata requisitoria del nostro capogruppo, l'intervento del senatore Tedeschi che ha puntualizzato precise responsabilità, mi esimono dal diffondermi su quanto è accaduto.

Debbo dire che nella sua risposta ho sentito più una fredda cronistoria che non una vibrazione umana. Debbo dire che non ho apprezzato il tentativo di incasellare in numeri i rapporti di efficienza. Di fronte a 30 vite umane stroncate nel fiore degli anni, signor Ministro, sento lei che parla della necessità di portare da 450 a 600 l'organico adibito a Fiumicino, sento lei che va cercando scuse parlando dei disastri di Zurigo, di Atene e di Tel Aviv, tentando di ammantare le sue incapacità nella episodica sinistra del bestiale cinismo cui ci hanno abituati in questi ultimi anni.

Ma io non credo a quello che lei dice. Credo a quanto diceva ieri in televisione il giornalista Pizzinelli, inviato speciale della « Nazione » e del « Resto del Carlino », quindi di fonte, possiamo dire, governativa, il quale affermava . . .

B A R T O L O M E I . Questo non direi proprio.

P A Z I E N Z A . Senatore Bartolomei, mi enumeri i giornali che non sono governativi. Certo non può dire che siano giornali di opposizione e tanto meno di opposizione di destra.

C A L A M A N D R E I . Di fonte quasi vostra, non governativa.

P A Z I E N Z A . Senatore Calamandrei, lei è una persona simpatica fuori dall'Aula ma qui dentro è terribile: è un interruttore professionale, direi, e talvolta nemmeno di buon gusto.

Diceva il giornalista Pizzinelli che dopo aver girato tutto il mondo e aver visto tutte le misure di sicurezza adoperate negli aeroporti di Parigi, di Tokio, di Tel Aviv ed in qualsiasi aeroporto internazionale, solo a Roma ha notato il pressappochismo del sistema di controllo. Il che giustifica la sua affermazione piuttosto candida del terrorista, (che lei naturalmente chiama sempre

terrorista senza definirlo come fedayn, come terrorista palestinese) il quale arriva perfino nella sala di transito e — lei ha detto — portando una valigia ragguardevole. Mentre è risaputo che negli aerei i bagagli a mano debbono essere di piccole dimensioni (non potrebbero altrimenti accedere negli aerei), si vede il viaggiatore che arriva con una valigia di ragguardevoli dimensioni e nessuno si preoccupa di mettere in azione il sistema di controllo. Ma diceva anche il giornalista Pizzinelli che un appartenente delle forze dell'ordine, richiesto di sparare, richiesto di intervenire, questo nostro concittadino, questo suo subordinato, signor Ministro, ha risposto che non poteva farlo perchè non aveva il caricatore.

Ecco perchè mi sono permesso prima di interromperla; ecco perchè non ci sono sufficienti le affermazioni di platea, di sdegno, di raccapriccio; ecco perchè trovo fredda la sua replica alla nostra interrogazione, signor Ministro: la trovo diretta esclusivamente a giustificare le incapacità di un ministro dell'interno imbelle ed inetto nella misura in cui partecipa alla politica filiforme, succube del Governo di centro-sinistra. Ed ecco perchè nelle mie parole lei sente vibrare lo sdegno di tutta la mia parte politica, che non può essere contenta semplicemente delle manifestazioni esteriori di sdegno, di raccapriccio, di commiserazione e di condanna, andando alla ricerca di responsabilità delle quali non verremo mai a capo fino a quando non avremo il coraggio di denunciare qui in Parlamento le sue responsabilità politiche, di una politica che degrada i contenuti morali, di una politica i cui ultimi effetti abbiamo sentito rimbalzare in quest'Aula un'ora fa attraverso l'intervento del senatore Mariani: l'ordinamento penitenziario all'insegna di una presunta modernità!

Voi state compiendo dei passi che ci portano indietro di millenni, che ci portano al sistema dei trogloditi: non possiamo più camminare nelle strade senza il timore di essere vittime di chissà quali feroci esecuzioni di crimini; si verificano rapine ogni giorno e Roma è diventata il centro dei traffici mondiali più inverecondi, sotto gli occhi di un governo lassista che permette tutto pur di continuare ad andare avanti, e godersi le sue maggioranze occulte che anche in questo Parlamento oggi hanno trovato maniera di difendere il loro governo, perchè il governo dell'incapacità è quello che meglio asseconda la loro ascesa al potere. Siamo noi la sola voce di opposizione che contrasta questa ascesa e che denuncia le vostre responsabilità.

Signor Ministro, ho finito. Ma fra un mese o due mesi o forse fra qualche settimana verremo ancora qui a denunciare altro fatto di sangue, che sarà imputabile alla vostra precisa responsabilità; ed anche allora solleverete da quella sedia le vostre auguste persone con una faccia di bronzo degna di essere immortalata, che non ci spiegheranno perchè a Fiumicino vengono mandati i più giovani figli di mamma della nostra forza pubblica, i più teneri virgulti, quando le forze dell'ordine sono ricche anche di uomini di esperienza, di anziani valorosi combattenti, i quali sol che fossero incoraggiati, sol che fossero sospinti, sol che non fossero fermati da questa vostra bramosia di potere che li induce a non sparare, a stare fermi, a fare attenzione, darebbero il meglio di sè. Essi, mal retribuiti, espongono la loro vita e nella migliore delle ipotesi si espongono a dei processi penali.

Ebbene, noi vi domandiamo: perchè in questa Italia non si fa niente per la sicurezza pubblica? Noi reclamiamo i diritti dei cittadini che debbono essere difesi. Il sistema democratico deve consentire ad ognuno la esplicazione dei suoi diritti e dei suoi doveri. Non potete sottrarvi ai vostri doveri, non potete immolare, come state continuando a fare, vite umane: e sono le vite degli inermi cittadini o dei cittadini stranieri o dei nostri agenti dell'ordine!

In questa giornata memorabile, signor Ministro, in questa giornata in cui ancora la radiotelevisione italiana alterna dei comunicati commerciali alla narrazione di questo orribile episodio, per cui la prigionia o la morte dell'ostaggio viene interca-

lata dal detersivo più bianco o dalla musichetta di occasione; in questa povera, triste Italia c'è un governo che non va. Noi avremmo gradito oggi sentirle annunciare le sue dimissioni: gliel'hanno detto tutti i colleghi del mio Gruppo. Ma lei non ha annunciato queste dimissioni, così come il Governo non si è preoccupato minimamente di intervenire in maniera efficace a tutela dei sei agenti di pubblica sicurezza.

Non si mandano due sottosegretari ad Atene, a Damasco, in viaggio forse turistico, ma si deve sentire la responsabilità di un Ministro dell'interno che, anzichè controllare il traffico il giorno di ferragosto per farsene bello sui giornali, assuma pienamente la sua iniziativa, la vigoria delle sue prerogative e faccia intero il suo dovere!

La mia replica di profonda insoddisfazione suona quindi, al pari di quella dei miei colleghi di Gruppo, protesta, sdegno, raccapriccio, invito. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

Z U C C A L À . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L À . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo del partito socialista italiano esprime profondo cordoglio per l'atroce delitto perpetrato a Fiumicino, per le vittime italiane e straniere e per gli agenti delle forze dell'ordine caduti nell'adempimento del proprio dovere e trae da questo infame delitto, che il presidente della Camera, compagno Pertini, ha detto essere stato commesso da belve in sembianze umane, insegnamenti e propositi per porre un argine alla criminalità dilagante in campo nazionale ed internazionale; un argine che il Parlamento, il Governo e il Ministro dell'interno (che questa sera può uscire da quest'Aula orgoglioso dell'invito dei fascisti a dimettersi, segno evidente che la sua opera è serena, costante ed attiva nella difesa degli istituti democratici) debbono porre, attraverso nuovi strumenti, a questa criminalità.

Siamo sulla buona via per far questo. Abbiamo sentito la ricostruzione dei fatti esposta dall'onorevole Ministro e prendiamo atto del fatto che essa risponde ad un giudizio equilibrato che smentisce il facile e becero qualunquismo dilagante che è risuonato in quest'Aula e che vorrebbe evidenziare il lassismo nazionale della democrazia, la resa senza condizioni del Parlamento e degli istituti democratici nati dalla Resistenza, ponendo poi a tutela degli istituti e dell'ordine democratico del paese coloro che sono sempre stati i servi di un nazismo che era feroce odio, distruzione e rovina del nostro paese, come in tutta Europa . . .

M A R I A N I . Cosa c'entra questo?

Z U C C A L À . C'entra perchè quando voi lustravate gli stivali a Kesserling, mentre i partigiani combattevano a Roma, morivano cittadini italiani per vostra colpa e per vostra responsabilità . . .

M A R I A N I . Ma che c'entriamo noi?

Z U C C A L À . C'entrate e come! C'è sempre un collegamento tra questi sistemi. Dobbiamo fare in modo che questa ondata di qualunquismo non si diffonda nel paese, dobbiamo far sì che non accada, come è già accaduto per la speculazione becera di gruppi dell'estrema destra, che un fatto di cronaca accaduto proprio nella sua Genova, signor Ministro, quello di quella povera ragazza morta (ed è stato fatto un processo che ha lasciato luci ed ombre e che non è il caso di giudicare in quest'Aula) mobiliti i sentimenti deteriori per invocare la pena di morte, questo orribile strumento di inciviltà che si vorrebbe reintrodurre nel nostro paese ad opera di coloro che, con uno strumentalismo di facile marca politica, gridano oggi contro l'imperversare della delinquenza interna.

Certo dobbiamo organizzarci; lo Stato democratico ha il dovere di organizzarsi e di rompere le collusioni interne ed internazionali, ha il dovere di cercare, nell'ambito dei

consessi internazionali, le misure idonee ed efficaci per stroncare qualunque atto di terrorismo. Lo Stato democratico ha il dovere di organizzarsi meglio nel suo interno, di prevenire soprattutto tutte quelle manifestazioni che poi sfociano in quella delinquenza che non è certo appannaggio solo della società italiana ma si sviluppa ormai in tutte le società industrializzate. Dobbiamo organizzarci anche nel controllo serio e rigoroso dei gruppi stranieri che operano in Italia, non dimentichiamoci che ci sono dei gruppi fascisti che hanno prosperato all'insegna di un facile asilo della democrazia, fomentando proprio quegli atti delittuosi che hanno arrecato anche morte e rovina nel nostro paese. Non si spiegherebbero altrimenti tutte le soluzioni legate alle trame nere, tutte le indagini non smentite che collegano queste trame all'imperversare dei gruppi della polizia greca in Italia. Questi fatti non si spiegano, non si giustificano se non con un certo lassismo precedente che oggi fortunatamente sta per essere risolto tempestivamente ed efficacemente dall'opera del Governo di centro-sinistra e dell'onorevole Ministro dell'interno in particolare.

Dobbiamo cercare quindi collegamenti interni ed internazionali per stroncare questi fenomeni e non dobbiamo piegarci, noi gruppi democratici, noi che portiamo la bandiera gloriosa della Resistenza che ha determinato questa Repubblica, all'onda del qualunquismo esasperante, quando si va alla ricerca di nuovi mezzi repressivi, quando si vuole dare più forza alla polizia e più potere perchè questa forza e questo potere non sono reclamati dai fascisti all'insegna degli istituti della Repubblica e della nostra Costituzione, ma sono reclamati soltanto come elemento dello Stato autoritario.

Dobbiamo dare sì alla polizia l'orgoglio di essere compartecipe alla vita delle grandi masse popolari, l'orgoglio di partecipare alla tutela della pace sociale ed i mezzi necessari per assicurarla, gli strumenti moderni per combattere la criminalità organizzata in sede nazionale ed internazionale, ma non dobbiamo tornare indietro, nei tempi passati, con il risorgere di istituti che si sono già dimostrati nefasti nel periodo fascista in cui sono stati applicati.

Il Gruppo socialista è disponibile per tutte le modifiche, le innovazioni, le riforme che il Parlamento potrà varare perchè alle forze dell'ordine siano dati gli strumenti adeguati a combattere efficacemente la delinquenza, per superare quel momento di lassismo che pure si avverte e che non è il frutto solo della società italiana ma di un intero modello di sviluppo, come oggi si usa dire, della società neocapitalistica avanzata. Tuttavia la linea direttrice di questo nuovo modello di sviluppo non può essere il ritorno al passato, ma deve essere rappresentata dai nuovi traguardi di una maggiore democrazia.

Certo il feroce attentato di Fiumicino pone questioni anche sul piano internazionale, non si può continuare con questo sistema di nazioni che singolarmente attaccate restano poi singolarmente scoperte, senza un concerto efficace di misure adeguate da concretizzare sul piano internazionale. C'è poi il problema di chi paga, di chi finanzia e da dove arrivano in concreto questi nefandi atti delittuosi, perchè se non ci fosse la copertura facile di un arrivo in uno Stato in cui questi banditi, crudeli e spietati, trovano rifugio o vengono anche acclamati, allora sarebbe possibile combattere con maggiore forza questi momenti di debolezza internazionale che provocano tanti lutti e rovine nel nostro paese come negli altri paesi, con famiglie lasciate nel lutto e nella disperazione, con agenti morti nell'adempimento di un dovere difficile e spesso ingrato.

Noi ci dichiariamo soddisfatti di quanto ha detto il Ministro, anche se le sue dichiarazioni non sono complete, ma soprattutto ci dichiariamo soddisfatti dell'azione che il Governo ha intrapreso e che il ministro Taviani ha cominciato a condurre nel paese perchè con più polso, con più rigore e più fermezza si perseguano tutte le piste che portano ai delitti politici come a quelli comuni e gli stessi risultati che oggi cominciano a dare le indagini sulla feroce trama nera che ha insanguinato per anni il nostro paese — non ultimo il rinvenimento a Milano di molti chili di dinamite nell'auto

di un noto fascista milanese — sono il frutto di un'azione coerente ed efficace che il Governo conduce per dare più stabilità, ma anche più ordine democratico.

Su questa strada i socialisti faranno fino in fondo il loro dovere. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1389

P A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A C I N I . Signor Presidente, a nome dell'8ª Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale sul disegno di legge n. 1389 recante: « Provvidenze per l'industria cantieristica navale ».

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Pacini è accolta.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

F I L E T T I , *Segretario*:

PREMOLI, BALBO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — (*Già* 4 - 2708)
(2 - 0256)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

F I L E T T I , *Segretario*:

GIOVANNETTI, CALAMANDREI, BACICCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — (*Già* 2 - 0254)
(3 - 0916)

BARTOLOMEI, DAL FALCO, DE VITO, MARTINELLI, SPIGAROLI, DALVIT, SANTALCO, RUSSO Arcangelo, BALDINI, SENESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Gli interroganti,

interpreti degli unanimi sentimenti di sdegno e di costernazione della pubblica opinione per i drammatici avvenimenti di Fiumicino;

mentre esprimono il loro cordoglio ai congiunti delle vittime e rivolgono un commosso, deferente pensiero ai caduti dei Corpi di polizia dello Stato, ancora una volta colpiti nell'esercizio del loro dovere;

confermando la loro ferma esecrazione della violenza e di tale delittuoso tipo di lotta, che colpisce indiscriminatamente vittime innocenti, rende precaria la stessa civile convivenza e rischia di compromettere la causa stessa della pace nel Medio Oriente, proprio nel momento in cui un tenue spiraglio sembra aprirsi alla speranza di una giusta composizione del conflitto,

chiedono:

1) di conoscere il dettaglio degli avvenimenti e le modalità con le quali il *commando* è riuscito a compiere la strage, impadronendosi degli ostaggi e fuggendo con un aereo di linea;

2) un rigoroso accertamento delle eventuali responsabilità, mediate ed immediate — ivi comprese quelle gravissime di chi dall'aeroporto di provenienza ha consentito agli aggressori di raggiungere Fiumicino onde potessero confondersi tra i passeggeri in transito — ed un esame delle eventuali carenze legislative, amministrative e tecni-

che relative al sistema di sicurezza negli aeroporti e nella lotta contro la criminalità.

3) se non si ritenga di accentuare le misure di vigilanza e di sicurezza in tutto il Paese, di fronte al ripetersi di azioni del genere, perseguendo con fermo rigore i responsabili di stragi e di tentativi di strage e pirateria aerea;

4) se il Governo italiano non debba svolgere i passi necessari per sollecitare in sede internazionale una serie di accordi, che garantiscano, intanto, misure collettive contro atti che rappresentano veri e propri reati contro l'umanità, ed azioni utili a recidere alla radice ogni insorgenza di odio e di violenza. (*Svolta nel corso della seduta*).

(3 - 0917)

TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Con riferimento alla strage compiuta il 17 dicembre 1973 all'aeroporto romano di Fiumicino da un *commando* arabo, l'interrogante chiede di sapere se siano informati dei seguenti fatti:

1) il 4 agosto 1972 viene fatto saltare presso Trieste un deposito dell'oleodotto transalpino TAL; la nostra polizia ed i Servizi di sicurezza, in collaborazione con gli organismi paralleli francesi, individuano i responsabili in due algerini, una donna e un italiano: quest'ultimo, Ludovico Codella, aiuto-regista, residente a Roma, affiliato a « Lotta continua », viene arrestato il 26 febbraio, ma è presto rilasciato sotto la pressione della sinistra;

2) il 16 agosto 1972, a Roma, due arabi tentano di abbattere un aereo israeliano mediante un ordigno esplosivo a pressione, nascosto in un giradischi affidato a due ragazze inglesi in partenza da Fiumicino: il 19 agosto i due arabi, Zaid Ahmed e Adnan Alì Hashem, vengono arrestati, ma il 12 febbraio 1973 ottengono la libertà provvisoria e, naturalmente, si dileguano;

3) il 26 novembre 1972 vengono sequestrate a Fiumicino 4 valigette contenenti 4 mitra, 12 bombe a mano e varie pistole, senza che nessuno sia catturato;

4) il 27 gennaio 1973, tre arabi con falsi passaporti israeliani, che avrebbero dovuto prender parte ad un'azione contro il campo profughi per ebrei di Schoenau, in Austria, vengono arrestati al confine italo-austriaco di Tarvisio: invece di essere rinchiusi in carcere, vengono rispediti in Austria;

5) il 19 marzo 1973, altre 4 valigette con 4 mitra e 8 bombe a mano vengono rinvenute a Fiumicino, come al solito senza che nessuno sia catturato;

6) il 4 aprile 1973 due arabi, Shirazi Bahrani Riza e Mirzada Goulam Akbar, vengono arrestati a Fiumicino perchè trovati in possesso di bombe a mano e pistole automatiche: posti in libertà provvisoria il 9 agosto del 1973 si affrettano a dileguarsi, rendendo del tutto platoniche le condanne che verranno loro inflitte;

7) il 24 aprile 1973 i carabinieri rinvengono all'esterno dell'aeroporto di Fiumicino 3 bombe a mano ed una mina, senza che, al solito, sia individuato alcun responsabile;

8) il 17 giugno 1973, a Roma, in piazza Barberini, esplode una « Mercedes » piena di esplosivo; nell'esplosione rimangono feriti Shibly Abdel Hamid Rjad e Nakka Abdel Hadi, proprietari dell'auto e del materiale esplodente: arrestati, vengono posti in libertà il 9 agosto 1973 e possono, così, dileguarsi;

9) il 5 settembre 1973 vengono arrestati a Roma cinque arabi, componenti un *commando* che si preparava ad abbattere un aereo israeliano in partenza da Fiumicino con un lanciamissili di tipo sovietico; dei cinque arrestati, due, Ghassan Ahmed Al Haditi e Al Tayeb Al Ferghani, vengono messi in libertà provvisoria il 30 ottobre 1973 e si affrettano a fuggire; gli altri tre sono attualmente sotto processo, in attesa che un nuovo *commando* compia l'ennesima strage per liberarli.

L'interrogante, nel formulare la sua interrogazione, rileva che, di tutti gli arabi che hanno compiuto azioni terroristiche in Italia, è in carcere il solo Moulam Al Mamun, che il 27 aprile 1973 assassinò il citta-

dino italiano Vittorio Olivares, impiegato delle Linee aeree israeliane, in via XX Settembre, a Roma. Tutto ciò dimostra una colpevole inerzia delle Forze di polizia, evidentemente condizionate dalla debolezza dei responsabili politici, ed una sfacciata indulgenza di bene individuati settori della Magistratura.

L'interrogante chiede, pertanto, di sapere cosa intende fare il Governo per impedire che l'Italia e la sua Capitale continuino ad essere esposte, senza difesa, alla minaccia del terrorismo arabo, chiaramente collegato con il terrorismo marxista italiano. (*Svolta nel corso della seduta*).

(3 - 0918)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alla strage compiuta il 17 dicembre 1973 all'aeroporto di Fiumicino da un *commando* arabo, strage che ha causato, soltanto a Roma, 29 morti, un disperso e decine di feriti, oltre ad ingenti danni;

considerati i particolari emersi dalle testimonianze, che rivelano l'esistenza di complicità a Roma (le armi fornite ai terroristi nella zona dell'aeroporto, il fatto che i terroristi indossavano tute della società addetta ai servizi a terra dell'aeroporto, il fatto che il primo terrorista apparso a bordo del « Boeing » americano, poi incendiato, fosse un « bianco »);

considerata la rivelazione circa le segnalazioni e gli avvertimenti che erano stati dati in precedenza al nostro Governo dai Servizi segreti israeliani, che avevano addirittura indicato il nome in codice dell'attacco (« operazione Hilton »);

considerata l'assurdità delle disposizioni impartite alle Forze dell'ordine che, non potendo far uso delle armi prive di munizioni, non soltanto non riescono a proteggere nessuno, ma finiscono col pagare esse stesse un pesante tributo di sangue;

considerato che tutto ciò, a partire dalla strage, non costituisce un fenomeno isolato, ma rientra nel quadro di una situazione che vede la criminalità politica e comune farsi sempre più ardita, nella convinzione di non correre alcun serio pericolo,

gli interroganti chiedono di conoscere come intendono giustificare la loro totale inefficienza, la loro provata incapacità a difendere la vita ed i beni dei cittadini e in nome di che cosa pretendono di restare ancora al potere, dopo aver dimostrato di non saperlo esercitare. (*Svolta nel corso della seduta*).

(3 - 0919)

BROSIO, BERGAMASCO, BONALDI, PREMOLI, ARENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere la sequenza dei fatti dell'assurda ed inumana tragedia avvenuta a Fiumicino, il 17 dicembre 1973, ad opera di terroristi arabi e se sono state prese tutte le iniziative, in campo internazionale ed interno, per reagire nella maniera più decisa al fine di prevenire il ripetersi di tali atti bestiali, indegni di qualsiasi consorzio civile. (*Svolta nel corso della seduta*).

(3 - 0920)

NENCIONI, BACCHI, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con riferimento alla strage all'aeroporto di Fiumicino, che si è ripetuta all'aeroporto di Atene;

con riferimento all'insufficienza dei servizi di sicurezza ed al contributo di sangue dato dalle Forze dell'ordine, che notizie-stampa assicurano impossibilitate ad agire perchè prive di munizioni;

considerato che Roma sta diventando la centrale operativa per l'impotenza delle Forze dell'ordine e la conseguente coscienza dell'impunità da parte dei terroristi,

gli interroganti chiedono di conoscere la versione dei fatti, se sia vero che gli agenti adibiti al controllo delle armi, compresi quelli armati di mitra, siano privi di

munizioni e quali provvedimenti intenda prendere il Governo per la tutela dell'ordine pubblico, ormai in stato di accentuata balcanizzazione. (*Svolta nel corso della seduta*).

(3 - 0921)

PERNA, BUFALINI, CALAMANDREI, VENANZI, VALORI, TEDESCO TATÒ Giglia. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere quale sia stato l'esatto svolgimento dell'azione terroristica che ha portato all'orrenda strage di Fiumicino ed al dirottamento di un aereo della « Lufthansa » con a bordo ostaggi prelevati nell'aeroporto, fra i quali 6 agenti di pubblica sicurezza, nonostante altre tragiche esperienze recenti e l'esistenza di un apposito servizio di vigilanza;

per conoscere quali siano, a giudizio del Governo, le responsabilità e gli scopi di un tale attentato che, mentre offende e turba come non mai la coscienza popolare, appare tanto più provocatorio ed oscuro in quanto consumato alla vigilia della Conferenza di Ginevra per la pace nel Medio Oriente;

per avere, quindi, assicurazione che le indagini vengono condotte in tutte le possibili direzioni.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di conoscere le ragioni per le quali l'autorevole intervento del Presidente della Repubblica ed i passi compiuti ad Atene dal Governo italiano non abbiano ottenuto presso le autorità greche l'esito che si proponevano. (*Svolta nel corso della seduta*).

(3 - 0922)

ARIOSTO, GARAVELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere anzitutto un'esatta ricostruzione dei fatti avvenuti all'aeroporto di Fiumicino, che hanno condotto all'efferato eccidio ad opera di terroristi.

Gli interroganti ritengono, dalle notizie inevitabilmente frammentarie sullo svolgimento dei tragici episodi, che i normali servizi di sicurezza in atto a Fiumicino, aeroporto intercontinentale, non possono essere idonei a contrastare validamente azioni di guerriglia, condotte da reparti evidentemente addestrati in modo particolare, e chiedono, pertanto, di conoscere quali immediati provvedimenti si intendano adottare al riguardo, onde non fornire ai responsabili di tali azioni delittuose la sensazione che esse possano essere compiute con il minimo rischio.

Gli interroganti chiedono, altresì, di conoscere quali iniziative si intendano adottare, sia presso le Nazioni Unite, sia presso la Comunità europea, per concordare idonee norme di comportamento nei confronti del problema della tutela della vita dei passeggeri negli aeroporti, della sicurezza degli aeromobili e della prevenzione e difesa contro le azioni terroristiche. (*Svolta nel corso della seduta*).

(3 - 0923)

SPADOLINI, MAZZEI, PINTO, VENANZETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le iniziative che il Governo italiano intende assumere — dopo l'orrenda strage di Fiumicino e di Atene, che è costata decine di vittime innocenti sacrificate alla più bestiale ed incontrollata violenza — al fine di neutralizzare, nei limiti del possibile, l'azione criminale dei gruppi di terroristi palestinesi che da anni stanno insanguinando l'Europa, con un piano che non può essere definito frutto di atti solo temerari o fanatici, ma che corrisponde ad un obiettivo di intimidazioni sui Governi europei, obiettivo che ha già registrato troppi inquietanti successi e troppe ostentate complicità.

Si tratta di un autentico attentato ai superstiti princìpi della solidarietà e dell'ordine internazionale, attentato che esige una risposta unitaria dell'Europa, la stessa risposta che è mancata, o si è rivelata insufficiente e tardiva, di fronte al recentissimo ricatto petrolifero messo in opera dagli sceicchi e dai sultani arabi.

Gli interroganti si augurano che il Governo italiano compia tutti i passi necessari, anche in via diplomatica, perchè i Paesi arabi, dove i terroristi palestinesi si rifugiano e trovano aiuti ed assistenza di ogni genere, decidano la consegna immediata e senza condizioni dei criminali, al fine di farli giudicare e colpire

come giustizia esige, e richiedono allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri che siano accentuate le misure di vigilanza e di controllo all'interno delle frontiere nazionali perchè episodi spaventosi e cruenti, come quello di Fiumicino, non abbiano a proiettare ancora una volta i loro sinistri riflessi sulla vita européa. (*Svolta nel corso della seduta*).

(3 - 0924)

NENCIONI, BACCHI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Con riferimento alla tragica conclusione ad Atene dell'assalto di un *commando* arabo all'aeroporto di Fiumicino, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti abbia adottato il Governo per tutelare le vite degli agenti dell'ordine e degli ostaggi prigionieri del *commando* arabo. (*Svolta nel corso della seduta*)

(3 - 0925)

ZUCCALÀ, CIPELLINI, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATELLANI, MINNOCCI, ARNONE, VIVIANI, SIGNORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per conoscere:

l'esatto svolgimento della gravissima azione terroristica che ha provocato l'orrenda strage di Fiumicino;

quali iniziative si intendano prendere a garanzia della vita dei cittadini e degli ostaggi e per reagire nel modo più fermo contro tali episodi di feroce violenza;

quale sia il punto di vista del Governo sulle responsabilità e sugli scopi di un tale attentato che per il suo carattere provocatorio tende a turbare le iniziative di pace che si auspica conducano ad una giusta e rapida soluzione del conflitto che tormenta i Paesi del Medio Oriente. (*Svolta nel corso della seduta*)

(3 - 0926)

BRANCA, ROSSI Dante. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è vero che il signor Ulv Guarzell — in arte Lou Castel — cittadino svedese, ma da più di 10 anni residente (come la madre e le sorelle) in Italia, dove ha svolto i suoi studi, sia stato espulso, il 26 aprile 1972, benchè fosse legato da rapporti di lavoro con imprese di produzione cinematografica;

se, qualora ciò risponda a verità, l'espulsione è avvenuta a norma dell'articolo 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con provvedimento ministeriale, quasi che la sua partecipazione, del resto episodica, all'attività politica di un movimento di opinione di sinistra e l'aperta manifestazione del proprio pensiero politico, senza violenza eversiva, potessero considerarsi una minaccia « per l'ordine pubblico »;

se, invece, si è trattato di un comune provvedimento di polizia, fondato su non si sa quale ragione inespressa, dato che la motivazione (« essendo già decorso il termine di 60 giorni dalla precedente autorizzazione concessagli per lavoro ») appare reticente o generica: infatti, a norma degli articoli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 261 e 262 del regolamento di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla residenza in Italia può essere negata solo per un ragionevole motivo (« qualora nulla osti alla residenza »: articolo 262, ora citato), che nel caso non si riesce a immaginare, tanto più in quanto il signor Castel dimorava e lavorava in Italia da 10 anni;

se, data l'illegittimità o, addirittura, l'arbitrarietà del provvedimento — contrastante, fra l'altro, con lo spirito dell'articolo 10 della legislazione — il Ministro non ritiene di sanare e correggere una situazione così abnorme e così ingiusta in se stessa ed in particolare nei confronti di chi si è affidato e si appella al nostro Paese come ad una seconda patria, a lungo vagheggiata ed amata.

(3 - 0927)

CHINELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere con esattezza, dopo le dichiarazioni ufficiose o personali rese da vari responsabili, la natura ed i fini del prestito internazionale di 300 miliardi di lire contrat-

to, il 20 settembre 1973, dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, e, comunque, in quale rapporto esso sia con l'attuazione della legge per Venezia del 16 aprile 1973, n. 171.

(3 - 0928)

BRUNI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se è a conoscenza del forte malcontento esistente fra i pescatori della costa adriatica a causa del mancato rilascio, da parte del suo Ministero, dei permessi di pesca conseguenti all'accordo italo-jugoslavo.

Per conoscere, altresì, le cause reali di tale comportamento e se si intende ovviare con rapidità all'incresciosa situazione, che determina un danno non solo ai pescatori direttamente interessati, ma alla bilancia alimentare del Paese.

(3 - 0929)

TEDESCHI Mario. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Con riferimento al sequestro del dirigente della FIAT Ettore Amerio, eseguito a Torino dalle « Brigate rosse », l'interrogante chiede di sapere:

se siano informati che l'attività investigativa aveva portato, fra il gennaio del 1971 ed il giugno del 1972, all'identificazione ed all'arresto di numerosi elementi delle « Brigate rosse »: le persone denunciate all'autorità giudiziaria erano state esattamente 30, fra le quali i massimi esponenti, anche operativi (Renato Curcio, Giorgio Semeria, Paolo Maurizio Ferrari, Giacomo Cattaneo, Enrico Castellani);

se siano informati che 6 delle persone individuate ed arrestate furono scarcerate entro brevissimo termine per « mancanza di indizi », mentre altre 14 persone, responsabili di crimini delle « Brigate rosse », catturate nel corso delle indagini successive alla morte di Giangiacomo Feltrinelli ed alla scoperta dei vari « covi » milanesi e torinesi, vennero poste in libertà provvisoria nei mesi successivi;

se siano informati che, per ultimo, nel marzo e nel giugno 1973 sono stati scarcerati, per concessione della libertà provvisoria, Giorgio Semeria e Giacomo Cattaneo: il primo era risultato l'intestatario di 3 appartamenti in Milano, uno dei quali destinato a « prigione per i nemici del popolo », dove fu trovata una grande quantità di armi e munizioni, e gli altri 2 adibiti a sedi clandestine delle « Brigate rosse »; il secondo è risultato uno degli autori materiali del notissimo sequestro dell'ingegnere Macchiarini (3 marzo 1972) e, inchiodato alla sua responsabilità per il negativo di una fotografia che lo ritrae nel camioncino con il prigioniero, ha anche confessato;

se siano informati che attualmente non risulta trovarsi in carcere nessun elemento delle « Brigate rosse » e che il torinese Paolo Maurizio Ferrari, arrestato il 12 maggio 1972 quale membro delle « Brigate rosse » e scarcerato il 16 successivo per « mancanza di indizi », è stato denunciato nuovamente, il 19 febbraio 1973, quale partecipante al sequestro del sindacalista della CISNAL, Bruno Labate, avvenuto in Torino il 12 febbraio 1973, ed è ora latitante.

Alla luce di tali fatti, l'interrogante chiede di conoscere cosa intende fare il Governo per colpire i complici delle « Brigate rosse » e delle altre organizzazioni sovversive, ovunque si nascondano, eventualmente anche in seno alla Magistratura, agli organi di polizia ed agli stessi partiti di Governo.

(3 - 0930)

SPORA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti di carattere legislativo ed amministrativo il Governo intenda assumere per addivenire, entro 5 anni, allo scioglimento totale della Marina militare italiana.

Avverrà, infatti, a quella data, che la nostra Marina militare raggiungerà la forza complessiva di circa 50.000 tonnellate, cioè poco più di una sola corazzata convenzionale. Per mantenere in efficienza una simile flotta non si vede la necessità di tenere alle armi decine di migliaia di uomini, nè tanto meno la necessità di conservare in efficienza gli attuali Arsenali militari, con altre migliaia di dipendenti civili, operai ed impiegati, della difesa. Sarebbe più che sufficien-

te assegnare il tutto in appalto ad una piccola società di navigazione.

A tanto, purtroppo, si è giunti attraverso una politica che non ha mirato neppure a porre la nostra Marina militare in grado di affrontare le responsabilità che il Paese le attribuisce per la tutela dei suoi traffici marittimi lungo le rotte del Mediterraneo.

Altissimo e cosciente interprete del pensiero di tutti i dipendenti della Marina militare, il capo di Stato maggiore ha recentemente posto all'attenzione del Governo e del Parlamento la gravità di una situazione verso la quale ci stiamo incamminando e che richiede una decisione urgente di indirizzo e di programma. O si è in grado di offrire al Paese una Marina militare degna di questo nome, degna delle sue tradizioni e capace di svolgere un minimo di compiti assegnatigli, anche in tempo di pace, o piuttosto ci si prepari ad uscire dal ridicolo in cui potremmo cadere dichiarando ufficialmente, anche in campo internazionale, che l'Italia non è in grado di mantenere un seppur minimo apprestamento difensivo sul mare.

L'interrogante si augura, ovviamente, che le decisioni impellenti ed urgenti siano tali da assicurare al Paese una flotta militare dignitosa ed arsenali militari marittimi capaci di assolvere le necessità di preparazione e di assistenza che la Marina militare richiede.

(3 - 0931)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

GALANTE GARRONE, ROSSI Dante, BRANCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che, a quanto pubblicato (senza smentita alcuna) dalla stampa quotidiana:

1) in data 30 maggio 1973 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma trasmise al presidente della IV Sezione penale del Tribunale di Roma (che stava procedendo contro due giornalisti dell'« Espresso », imputati di diffamazione in danno della Guardia di finanza, accusata dal settimanale di aver predisposto illegittimi allacciamenti telefonici al fine di operare intercettazioni non consentite dalla legge) la lettera che qui integralmente si trascrive: « In esito alla richiesta di cui all'ordinanza dibattimentale di codesto Tribunale in data 29 corrente informo che in relazione ai documenti trasmessi dal pretore di Roma e relativi agli allacciamenti esistenti presso i vari Corpi di polizia, e in particolare presso la Guardia di finanza, non è stato aperto alcun procedimento penale. Dagli atti in possesso di questo ufficio risulta in modo preciso che gli allacciamenti in parola sono stati richiesti ed eseguiti previe le previste autorizzazioni e a seguito di assenso ministeriale »;

2) non appena reso noto il contenuto della lettera sopra descritta, il Ministero di grazia e giustizia si affrettò a comunicare, con riferimento all'ultima parte della lettera stessa, che per parte sua non era stato prestato consenso alcuno agli « allacciamenti in parola » ed alle conseguenti intercettazioni,

tutto ciò premesso, si chiede di conoscere:

1) se le notizie di stampa sopra ricordate rispondano a verità e se, in particolare, il Ministro confermi che da parte del Dicastero attualmente da lui diretto non fu mai prestato alcun assenso agli allacciamenti ed alle intercettazioni di cui sopra;

2) quali autorità giudiziarie, in quali procedimenti e con quali motivazioni abbiano concesso le « previste autorizzazioni » menzionate nella lettera del procuratore generale.

(4 - 2732)

TEDESCHI Franco. — *Al Ministro della agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per indurre i coltivatori a vincere la loro scarsa propensione a mantenere le stesse superfici agrarie dello scorso anno 1972 investite a bietole.

Le gravi conseguenze che da un'eventuale riduzione della produzione saccarifera potrebbero ripercuotersi sulla già troppo deficitaria bilancia alimentare italiana impor-

rebbero, a giudizio dell'interrogante, l'adozione di opportune iniziative che, con tutta l'urgenza del caso in relazione alla brevita del periodo ancora disponibile per la seminagione, restituiscano alla produzione bieticola un livello di prezzo non meno remunerativo di quello degli altri prodotti agricoli eventualmente avvicendabili con la barbabietola.

Va, infatti, ricordato che lo zucchero è ormai entrato a far parte dei generi alimentari di prima necessità e di largo consumo e che, per effetto di ciò, dovrebbero essere senza meno ridotte le gravi distorsioni di mercato provocate tanto da una insufficiente tutela del valore della nostra moneta a livello comunitario, quanto da un esagerato prelievo fiscale sul piano interno.

(4 - 2733)

CROLLALANZA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in considerazione dei gravi danni verificatisi, in conseguenza delle abbondanti nevicate, negli uliveti di Minervino Murge (Bari) ed in altre località della zona, non ritenga, come appare quanto mai opportuno, concedere, agli agricoltori che hanno avuto distrutti i loro raccolti, l'esonero fiscale, prestiti a tasso agevolato e contributi per il ripristino della produttività degli impianti.

(4 - 2734)

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga urgente disporre la sollecita approvazione delle norme modificative del regolamento di esecuzione alla legge 19 gennaio 1942, n. 22, nella parte che prevede la costituzione dei Comitati provinciali dell'ENPAS, vivamente attesi dalle categorie degli statali.

(4 - 2735)

ABENANTE. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere quali iniziative ha adottato o intende adottare perchè, in applicazione dei provvedimenti per le zone colpite dal colera, siano celermente avviati i lavori per le opere di ristrutturazione della fascia costiera napoletana, con particolare riferimento al comune di Torre Annunziata, che ha da tempo approntato i progetti per la rete idrica, la strada di collegamento porto-area industriale, l'inceneritore dei rifiuti solidi, nonchè avviato l'iniziativa di un consorzio per le fognature e gli impianti di depurazione.

L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali delle suddette opere la Cassa per il Mezzogiorno intende finanziare, come e con quale priorità.

(4 - 2736)

ABENANTE. — *Al Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Atteso che vi sono alcuni dipendenti statali, ex combattenti, i quali, pur usufruendo dei benefici della legge n. 336, non matureranno il diritto alla pensione statale, essendo stati assunti in questi ultimi anni pur avendo un'età avanzata (ad esempio, invalidi civili, orfani di guerra, eccetera);

considerato che detti dipendenti possono richiedere, al termine dell'attività lavorativa, il ricongiungimento delle posizioni assicurative nel fondo obbligatorio INPS, avendo una posizione assicurativa presso l'INPS per un periodo precedentemente svolto come lavoratori in aziende private;

considerato che, allo stato, in qualità di dipendenti statali, possono chiedere il godimento dei benefici della legge n. 336 e che la loro pensione deve, però, essere liquidata dall'INPS,

si chiede di conoscere quali disposizioni hanno dato o intendono dare i Ministri interessati perchè i benefici della legge n. 336 siano operanti anche per i suddetti impiegati dello Stato, indipendentemente dall'ente che erogherà loro la pensione.

(4 - 2737)

PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Considerato che i locali in cui ha sede attualmente l'Ufficio postale di Marano (Napoli) risultano del tutto inidonei, anche dal punto di vista igienico, ed assolutamente inadeguati al crescente volume dei vari servizi per il ra-

pido aumento della popolazione, che ha raggiunto in pochi anni i 35.000 abitanti, gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga di dover disporre, con tutta l'urgenza necessaria, la costruzione di una nuova sede o, in ogni caso, la sistemazione dell'Ufficio postale in locali idonei, e se non creda — nell'ambito di una migliore e più efficiente organizzazione del servizio postale in tutta la zona, capace di rendere più spedite tutte le operazioni e diretta ad alleviare, al tempo stesso, il disagio di quei cittadini che dalle vicine frazioni sono costretti oggi a recarsi a Marano — di dover provvedere all'istituzione di due succursali a San Rocco ed a Torre Piscicelli.

(4 - 2738)

SIGNORI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che, in provincia di Grosseto, alla penuria del gasolio da riscaldamento ed alla scarsità di cherosene esistente fa riscontro, in modo preoccupante, la mancanza di carburante destinato all'agricoltura.

Come è noto, il settore agricolo ha un'importanza preminente nell'economia della Maremma, e se tale settore entra in crisi è l'intera economia della provincia che subisce ripercussioni estremamente gravi.

Allo stato delle cose, in provincia di Grosseto mancano circa 2 milioni di chilogrammi di carburante per l'agricoltura, e ciò significa — considerando che ad ogni quintale di carburante non distribuito ai contadini corrisponde una quota di terreno non lavorato — che, permanendo tale situazione, resterebbero da lavorare circa 30.000 ettari di terra.

Rilevando che il problema dell'approvvigionamento del carburante agli agricoltori è urgente per completare i lavori di semina, l'interrogante domanda ai Ministri competenti quali provvedimenti intendono assumere per garantire ai contadini ed agli agricoltori della provincia il quantitativo di carburante indispensabile per non compromettere completamente l'annata agraria e per non provocare, quindi, danni economici gravissimi agli interessati ed all'intera economia della Maremma.

(4 - 2739)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del perdurare delle frodi nella vendita dei vini in Sardegna, specie per quanto attiene al vino a denominazione di origine controllata « vernaccia di Oristano », per l'introduzione nel mercato di forti quantitativi di vino « Mineo » di provenienza siciliana;

2) se gli risulti che tale traffico avviene particolarmente durante le festività, con gravi danni, conseguentemente, sia per i produttori che per i consumatori.

In caso affermativo, si chiede quali provvedimenti il Ministro intenda impartire per garantire i produttori ed i consumatori dei vini a denominazione di origine controllata.

(4 - 2740)

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni obiettive o di funzionalità che hanno determinato il provvedimento con il quale, in aggiunta alla sede di Ricadi, sono state concesse al collocatore Landolina Corrado, sulla cui attività sono state svolte numerose indagini e sollevate molteplici perplessità, anche le sedi di Zambrone e di Zungri.

(4 - 2741)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 19 dicembre 1973

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 19 dicembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973,

n. 658, recante interventi a favore delle popolazioni dei comuni interessati dalla infezione colerica dell'agosto e settembre 1973 (1352-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, concernente sanzioni per la inosservanza di divieti di circolazione nei giorni festivi (1428) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

3. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1974 (1427) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

4. Provvidenze per l'industria cantieristica navale (1389) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

CUCINELLI ed altri. — Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (569) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 21,35*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari